



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica

Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

IL RUOLO DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE
NELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO
IL CASO DELLE VALLI DI FIEMME E FASSA

Relatrice:
Prof.ssa Maria Giulia Cantiani

Laureando:
Andrea Rosà

Correlatore:
Dott. Alessandro Paletto

Anno Accademico 2013 - 2014

Non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale che, inosservato, discende da remotissimi secoli fino a noi.

Carlo Cattaneo, 1851

ABSTRACT

Il presente lavoro, nel contesto di un approccio inclusivo alla governance territoriale, si propone di mettere in evidenza l'importante ruolo che le proprietà collettive possono svolgere nell'ambito dello sviluppo di un territorio.

Le proprietà collettive rappresentano 'un altro modo di possedere', alternativo alla proprietà pubblica e privata. I beni comuni (*commons*) infatti sono caratterizzati da alta sottraibilità (come i beni privati) e alta difficoltà di esclusione alla fruizione (come i beni pubblici). Garrett Hardin parla di 'tragedia dei commons' ritenendo impossibile una gestione efficiente dei beni comuni. Le soluzioni tradizionalmente proposte prevedono la soppressione delle proprietà collettive o sottoponendole al controllo pubblico o privatizzandole.

Il premio Nobel per l'economia, Elinor Ostrom propone invece una visione alternativa: attraverso l'analisi e la comparazione di vari sistemi di risorse collettive in contesti ambientali diversi, delinea un quadro concettuale di riferimento che consente di valutare l'efficienza degli enti preposti alla gestione di beni collettivi secondo i criteri della sostenibilità ambientale e della solidità istituzionale. Proprio sulla base dei principi progettuali proposti dalla Ostrom, la ricerca analizza i *commons* delle valli di Fiemme e Fassa, in provincia di Trento.

Dopo aver delineato il quadro giuridico di riferimento (italiano e provinciale) per proprietà collettive e usi civici, si analizza il fenomeno delle *common land* a livello europeo, italiano e trentino sulla base dei dati degli ultimi censimenti dell'agricoltura. Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento, il territorio delle proprietà collettive rappresenta il 55% della Superficie Agricola Utilizzata e il 76% della Superficie Aziendale Totale. Su quasi il 60% del territorio provinciale inoltre si esercitano i diritti di uso civico (percentuale che sale al 73% per la val di Fiemme e al 68% per la val di Fassa).

La superficie assestata o inventariata delle valli di Fiemme e Fassa ammonta a circa 57 mila ettari, di cui quasi 32 mila ettari di fustaia di produzione, quasi assente il ceduo. La specie forestale prevalente è l'abete rosso, con presenza significativa di larice; meno frequenti l'abete bianco, il pino cembro e il pino silvestre. Dal punto di vista della proprietà forestale, la situazione è piuttosto articolata: come enti proprietari troviamo i comuni (41% del totale), le ASUC (Amministrazioni Separate per i Beni d'Uso Civico, 11%), la Provincia (foreste demaniali, 3%), la Magnifica Comunità di Fiemme (ente collettivo di diritto pubblico, 33%); il Feudo Rucadin, la Regola feudale e la piccola Vicinia Malgola (enti collettivi di diritto privato, 5%), due grandi proprietà private assestate (1%) e molte piccole proprietà inventariate (6%).

La ricostruzione storica delle vicende di tre istituzioni collettive della valle di Fiemme (Magnifica Comunità di Fiemme, Feudo Rucadin e Regola Feudale di Predazzo) ha consentito di mettere in evidenza le importanti funzioni svolte dalle proprietà collettive. Innanzitutto una funzione ecologica di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali grazie alla diversificazione nell'uso del territorio, alla gestione diretta e regolamentata delle risorse e ai vincoli giuridici di destinazione, inalienabilità e inusufruttibilità dei beni collettivi. In secondo luogo, una funzione economica di sfruttamento delle risorse, sia direttamente da parte degli aventi diritto, sia in vista del conseguimento di profitti da destinare al mantenimento del patrimonio collettivo e alle esigenze della comunità. Ciò è confermato dall'analisi della produzione di biomassa per combustibile e legname per uso commerciale. Le proprietà collettive svolgono inoltre una funzione socio-culturale di coesione sociale e tutela del patrimonio storico e culturale della comunità. Si instaura infatti uno stretto legame tra patrimonio collettivo e identità sociale di una comunità in relazione al senso di appartenenza ad un territorio, alla condivisione di storia, tradizioni e valori comuni, alla responsabilità condivisa per un uso consapevole delle risorse.

Nell'ambito della governance territoriale, le proprietà collettive si configurano pertanto come sistemi di gestione sostenibile delle risorse naturali, secondo un modello di sviluppo endogeno caratterizzato da:

- *flessibilità*: adattamento alle condizioni dell'ecosistema preservandone la biodiversità;
- *dinamicità*: adattamento ai ritmi del progresso scientifico e alle richieste del mercato puntando su requisiti di qualità e tipicità del prodotto;
- *partecipazione*: gestione collettiva delle risorse comuni;
- *solidarietà*: equa distribuzione delle risorse tra i membri della comunità e salvaguardia dei bisogni e degli interessi delle future generazioni;
- *multifunzionalità*: le funzioni svolte producono esternalità positive godute da tutta la collettività nel suo insieme.

Ma qual è la percezione che le istituzioni collettive hanno di sé e del loro ruolo nella promozione e gestione dello sviluppo del territorio? Per tentare una risposta a questa domanda si è deciso di sottoporre ai presidenti degli enti che gestiscono le proprietà collettive delle valli di Fiemme e Fassa un questionario semi-strutturato. Gli intervistati ritengono che le istituzioni collettive abbiano un fondamentale ruolo nell'ambito della pianificazione territoriale e che possano promuovere uno sviluppo sostenibile. In tal senso, tra i possibili interventi, si indicano soprattutto il contrasto all'abbandono del territorio e la cura del paesaggio nonché l'incentivazione del turismo, sia invernale che estivo.

La ricerca consente in conclusione di analizzare i *commons* delle valli di Fiemme e Fassa in relazione ai già citati otto punti progettuali proposti dalla Ostrom:

1. *definizione dei soggetti aventi diritto e dei confini fisici del sistema collettivo*: statuti e regolamenti da secoli fissano norme molto chiare e rigide;

2. *regole di sfruttamento legate alle condizioni variabili delle risorse*: i vincoli alla destinazione d'uso, i regolamenti e i piani di assestamento forestale hanno garantito la persistenza nel tempo dei sistemi di risorse;
3. *metodi di decisione collettiva*: le istituzioni collettive prevedono l'elezione di organi di gestione e amministrazione con il coinvolgimento di tutti gli aventi diritto, anche se emerge uno scarso livello di partecipazione dei giovani alla vita comunitaria;
4. *monitoraggio*: la vigilanza sull'uso delle risorse è garantita dal controllo informale reciproco e dalle autorità preposte;
5. *sanzioni certe e progressive*: regolamenti e statuti nel corso dei secoli hanno sempre posto particolare attenzione alla definizione di multe e sanzioni per violazioni nei tempi e nei modi di sfruttamento delle risorse comuni;
6. *meccanismi di risoluzione dei conflitti*: sono previsti organi deputati alla soluzione di controversie;
7. *riconoscimento del diritto all'organizzazione*: leggi nazionali e provinciali riconoscono e tutelano le istituzioni collettive, anche se le stesse denunciano scarsa attenzione da parte della politica;
8. *presenza di più livelli organizzativi*: è presente un'associazione provinciale delle ASUC e consorzi forestali di gestione e vigilanza del patrimonio boschivo.

L'applicazione del modello concettuale proposto dalla Ostrom conferma pertanto, pur in presenza di alcune criticità, che le istituzioni esaminate soddisfano i criteri della sostenibilità ambientale e della solidità istituzionale.

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
1. I BENI COMUNI.....	4
1.1 Cosa sono i beni comuni?	4
1.2 La ‘tragedia’ dei beni comuni	5
1.3 Le possibili soluzioni	7
1.4 ‘Governare i beni collettivi’: la proposta di Elinor Ostrom.....	8
1.5 Le proprietà collettive	10
1.6 L’analisi dei sistemi di risorse collettive	12
2. PROPRIETÀ COLLETTIVE E USI CIVICI: LA LEGISLAZIONE	15
2.1 Un excursus storico-giuridico	15
2.2 La legislazione italiana e trentina	19
3. COMMON LAND IN EUROPA, ITALIA E TRENINO	23
3.1 <i>Common land</i> in Europa	23
3.2 Le proprietà collettive italiane: il censimento del 2010.....	25
3.3 Usi civici e ASUC in Trentino	28
3.4 Le proprietà collettive del Trentino.....	34
4. LA STORIA DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE DELLA VAL DI FIEMME.....	38
4.1 La Magnifica Comunità di Fiemme	38
4.1.1 Le origini	38
4.1.2 Le <i>Consuetudini</i>	43
4.1.3 Il Settecento.....	47
4.1.4 L’Ottocento.....	49
4.1.5 Il Novecento.....	53
4.2 Il Feudo Rucadin	60
4.3 La Regola feudale di Predazzo	65

5.	BOSCHI E PROPRIETÀ FORESTALE NELLE VALLI DI FIEMME E FASSA.....	69
5.1	Le foreste del Trentino	69
5.2	Le valli di Fiemme e Fassa.....	73
5.3	Proprietà forestale nelle valli di Fiemme e Fassa.....	85
6.	USI CIVICI NELLE VALLI DI FIEMME E FASSA.....	96
6.1	Patrimonio comunale d’uso civico	96
6.2	I regolamenti comunali per l’esercizio degli usi civici	97
7.	PRODUZIONE DI BIOMASSA ENERGETICA E LEGNAME DA OPERA.....	102
7.1	Biomassa energetica.....	102
7.2	Legname ad uso commerciale	109
8.	LA PAROLA ALLE ISTITUZIONI COLLETTIVE: UN’INDAGINE	119
8.1	Il questionario.....	119
8.2	Analisi dei dati raccolti.....	121
9.	CONCLUSIONI.....	141
9.1	I principi progettuali di Elinor Ostrom.....	141
9.2	Lo sviluppo sostenibile del territorio: il ruolo delle proprietà collettive	146
9.3	Le funzioni svolte dalle proprietà collettive delle valli di Fiemme e Fassa ..	147
9.3.1	Funzione ecologica	147
9.3.2	Funzione economica	148
9.3.3	Funzione socio-culturale.....	151
	ALLEGATO: IL QUESTIONARIO	152
	BIBLIOGRAFIA.....	161
	SITOGRAFIA	166
	RINGRAZIAMENTI	168

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 3.1 Proprietà collettive in Europa.....	24
Tabella 3.2. Distribuzione regionale delle proprietà collettive italiane (2010)	26
Tabella 3.3. Incidenza percentuale delle proprietà collettive rispetto a numero, SAU e SAT. 28	
Tabella 3.4. Provincia di Trento: territorio con usi civici.....	29
Tabella 3.5 Superficie assestata, ceduo, fustaia e pascolo delle ASUC del Trentino.....	32
Tabella 3.6. Proprietà collettive in Provincia di Trento.....	35
Tabella 4.1 Superficie dei distretti della Magnifica Comunità di Fiemme	59
Tabella 5.1 Superficie, altitudine e popolazione dei comuni della Val di Fassa	81
Tabella 5.2. Superficie, altitudine e popolazione dei comuni della Val di Fiemme	82
Tabella 5.3. Fustaia di produzione nel Distretto forestale di Cavalese.....	84
Tabella 5.4. Fustaia di protezione nel Distretto forestale di Cavalese.....	84
Tabella 5.5. Proprietà assestata comunale delle valli di Fiemme e Fassa	87
Tabella 5.6. Proprietà assestata delle ASUC delle valli di Fiemme e Fassa.....	88
Tabella 5.7. Demanio provinciale nelle valli di Fiemme e Fassa	89
Tabella 5.8. Proprietà assestata della Magnifica Comunità di Fiemme.....	89
Tabella 5.9. Proprietà degli enti collettivi di diritto privato delle valli di Fiemme e Fassa	90
Tabella 5.10. Proprietà private assestate delle valli di Fiemme e Fassa.....	90
Tabella 5.11. Composizione del soprassuolo forestale (Comuni e ASUC)	91
Tabella 5.12. Composizione del soprassuolo forestale (enti collettivi)	92
Tabella 5.13. Proprietà forestali inventariate delle valli di Fiemme e Fassa	93
Tabella 6.1 Estensione del patrimonio di uso civico dei comuni delle valle di Fassa	96
Tabella 6.2 Estensione del patrimonio di uso civico dei comuni delle valle di Fiemme.....	97
Tabella 6.3 Regolamenti per l’esercizio degli usi civici	98
Tabella 7.1 Produzione di legname da opera per ente proprietario e assortimento (2010) 110	
Tabella 7.2 Produzione di legname da opera per ente proprietario e assortimento (2011) 112	
Tabella 7.3 Produzione di legname da opera per ente proprietario e assortimento (2012) 114	
Tabella 7.4 Produzione di legname da opera per ente proprietario e assortimento (2013) 115	

Tabella 7.5 Produzione di legname da opera per ente proprietario e assortimento (2014)	117
Tabella 8.1 Modalità di assegnazione delle risorse di uso civico	123
Tabella 8.2 Dati relativi al territorio degli enti collettivi	124
Tabella 8.3 Dati relativi a parti, ripresa e prelievo	125
Tabella 8.4 Legna da ardere e legname per uso commerciale	126
Tabella 8.5 Modalità di esbosco in percentuale rispetto al totale	128
Tabella 8.6 Destinazione dei residui delle utilizzazioni forestali.....	130
Tabella 8.7 Funzioni svolte dalle proprietà collettive (media e deviazione standard)	136

INDICE DELLE FIGURE

Figura 3.1 Ubicazione delle ASUC del Trentino.....	33
Figura 3.2 Boschi e pascoli della Magnifica Comunità di Fiemme	37
Figura 4.1 I distretti della Magnifica Comunità di Fiemme	58
Figura 4.2 Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese	59
Figura 4.3 Segheria della Magnifica Comunità di Fiemme a Ziano	60
Figura 4.4 Il Feudo Rucadin	61
Figura 4.5 Il monte Vardabe.....	66
Figura 4.6 Maso alle Coste (di proprietà della Regola feudale), sullo sfondo Predazzo	68
Figura 5.1 Ripartizione colturale dei boschi trentini.....	69
Figura 5.2 Ripartizione attitudinale dei boschi trentini	70
Figura 5.3 Areale di distribuzione della pecceta in Trentino	71
Figura 5.4 Distribuzione delle categorie forestali in Trentino	72
Figura 5.5 Ripartizione patrimoniale dei boschi trentini	73
Figura 5.6 Le valli di Fiemme e Fassa	74
Figura 5.7 Carta litologica e dei lineamenti strutturali del Trentino.....	75
Figura 5.8 Boschi e pascoli nei pressi del Passo Oclini (Corno Bianco).....	76
Figura 5.9 Valli di Fiemme e Fassa	76
Figura 5.10 Areale di distribuzione della larici - cembreta in Trentino.....	78
Figura 5.11 Pecceta nel comune di Varena.....	79
Figura 5.12 Lariceto nei pressi di Varena	79
Figura 5.13. I comuni della val di Fassa	80
Figura 5.14. I comuni della val di Fiemme	81
Figura 5.15 Destinazione d'uso del suolo nel 2007 – Distretto forestale di Cavalese.....	83
Figura 5.16. Destinazione d'uso del suolo nel 1977 – Distretto forestale di Cavalese.....	83
Figura 5.17. Ripartizione attitudinale dei boschi di Fiemme e Fassa.....	84
Figura 5.18. Ripartizione patrimoniale dei boschi di Fiemme e Fassa.....	85
Figura 5.19. Proprietà comunale assestata della val di Fassa.....	86

Figura 5.20. Proprietà comunale assestata della media e alta val di Fiemme.....	86
Figura 5.21. Proprietà comunale assestata della bassa val di Fiemme.....	88
Figura 5.22. I distretti trentini della Magnifica Comunità di Fiemme.....	90
Figura 5.23. Ripartizione patrimoniale della superficie assestata e inventariata	94
Figura 5.24. Ripartizione patrimoniale della fustaia di produzione	95
Figura 5.25. Ripartizione patrimoniale della superficie assestata a pascolo	95
Figura 7.1 Numero totale di parti assegnate nel Distretto Forestale di Cavalese	102
Figura 7.2 Numero di parti assegnate dai comuni nel 2014	103
Figura 7.3 Numero di parti assegnate dalle ASUC e dagli altri proprietari.....	103
Figura 7.4 Numero di parti assegnate dai comuni nell'ultimo decennio.....	104
Figura 7.5 Numero di parti assegnate dagli altri proprietari nell'ultimo decennio	104
Figura 7.6 Metri steri medi per ogni parte assegnata (2014)	105
Figura 7.7 Legna da ardere assegnata nel Distretto Forestale di Cavalese (2005 – 2014)....	106
Figura 7.8 Quantità di legna da ardere assegnata dai comuni nel 2014	106
Figura 7.9 Quantità di legna da ardere assegnata dagli altri proprietari nel 2014.....	107
Figura 7.10 Legna da ardere assegnata dai comuni nell'ultimo decennio	107
Figura 7.11 Legna da ardere assegnata dagli altri proprietari nell'ultimo decennio.....	108
Figura 7.12 Quantità di cippato prodotta nell'ultimo decennio (2005 - 2014)	108
Figura 7.13 Biomassa energetica totale prodotta nel Distretto di Cavalese	109
Figura 7.14 Legname da opera prodotto negli ultimi 5 anni	110
Figura 7.15 Produzione di legname da opera per ente proprietario (2010).....	111
Figura 7.16 Produzione di legname da opera per assortimento (2010)	111
Figura 7.17 Produzione di legname da opera per ente proprietario (2011).....	113
Figura 7.18 Produzione di legname da opera per assortimento (2011)	113
Figura 7.19 Produzione di legname da opera per ente proprietario (2012).....	114
Figura 7.20 Produzione di legname da opera per assortimento (2012)	115
Figura 7.21 Produzione di legname da opera per ente proprietario (2013).....	116
Figura 7.22 Produzione di legname da opera per assortimento (2013)	116
Figura 7.23 Produzione di legname da opera per ente proprietario (2014).....	117
Figura 7.24 Produzione di legname da opera per assortimento (2013)	118
Figura 8.1 Usi civici effettivamente esercitati.....	123
Figura 8.2 Incidenza delle entrate derivanti dalla vendita di legname.....	127

Figura 8.3 Soggetti che effettuano il taglio del legname per uso commerciale	127
Figura 8.4 Modalità di esbosco utilizzate	128
Figura 8.5 Destinazione del legname per uso commerciale	129
Figura 8.6 Provenienza degli acquirenti di legname	129
Figura 8.7 Destinazione della legna proveniente dai diradamenti	131
Figura 8.8 Destinazione della legna proveniente dagli schianti.....	131
Figura 8.9 Quantità di legna da ardere assegnata per ogni parte (media 2010-14).....	132
Figura 8.10 Modalità di reperimento di altra legna da ardere	132
Figura 8.11 Variazione della quantità di legna da ardere utilizzata negli ultimi anni.....	133
Figura 8.12 Possibilità di un aumento del fabbisogno di legna da ardere.....	134
Figura 8.13 Possibilità di un aumento della produzione di legna da ardere	134
Figura 8.14 Modalità atte a conseguire un aumento della produzione di legna.....	135
Figura 8.15 Funzioni svolte oggi dagli enti collettivi (media dei punteggi assegnati)	135
Figura 8.16 Valutazione di possibili interventi per uno sviluppo sostenibile del territorio...	137
Figura 8.17 Livello di partecipazione alla vita comunitaria dell'istituzione	138
Figura 8.18 Ruolo degli enti collettivi per lo sviluppo del territorio	139
Figura 8.19 Elementi di criticità o debolezza degli enti collettivi.....	139
Figura 8.20 Valutazione complessiva dell'efficacia ed efficienza degli enti collettivi	140

INTRODUZIONE

La ricerca ha come oggetto le proprietà collettive, con particolare riferimento al ruolo che le stesse possono svolgere nell'ambito dello sviluppo di un territorio. Lo studio di questa particolare forma di proprietà richiede un approccio interdisciplinare, in grado di valutare l'incidenza che i sistemi di gestione e uso collettivo delle risorse naturali hanno su un territorio, nelle sue componenti ambientale, economica, sociale e culturale.

La proprietà collettiva può essere considerata un modello di gestione sostenibile delle risorse naturali? Nello stesso tempo, nell'ambito di un approccio inclusivo alla governance territoriale, le istituzioni collettive sono o possono diventare attori dello sviluppo partecipato e sostenibile di un territorio?

Con l'obiettivo di dare risposta a queste domande, si è scelta come area di studio quella che comprende le valli di Fiemme e Fassa, nel Trentino nord – orientale. Le ragioni di tale scelta sono le seguenti: forte e diffusa presenza di istituzioni collettive, alcune delle quali con una storia secolare (si pensi alla Magnifica Comunità di Fiemme); situazione della proprietà forestale molto complessa e articolata; presenza di un ricco patrimonio silvo – pastorale; diverso sviluppo economico e turistico nelle due valli.

Nel primo capitolo si definiscono, dal punto di vista economico, i beni comuni, categoria a cui appartengono le proprietà collettive, che rappresentano 'un altro modo di possedere', alternativo alla proprietà pubblica e privata. Garrett Hardin¹ parla di 'tragedia dei commons' ritenendo impossibile una gestione efficiente dei beni comuni. Le soluzioni tradizionalmente proposte prevedono quindi la soppressione delle proprietà collettive o sottoponendole al controllo pubblico o privatizzandole.

Il premio Nobel per l'economia, Elinor Ostrom² propone invece una visione alternativa: attraverso l'analisi e la comparazione di vari sistemi di risorse collettive in contesti ambientali diversi, delinea un quadro concettuale di riferimento che consente di valutare l'efficienza degli enti che gestiscono beni collettivi secondo i criteri della sostenibilità ambientale e della solidità istituzionale. Tale approccio, che si basa sul presupposto dell'autogestione da parte di una comunità delle risorse locali, è assunto come modello di riferimento.

Nel secondo capitolo si delinea il quadro giuridico di riferimento per proprietà collettive, intese come sistema di produzione di risorse (*resource system*) e uso civico, inteso

¹ Hardin G., 'The Tragedy of the Commons' in *Science*, n. 162, 1968.

² Ostrom E., *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia, 2006; traduzione italiana dell'opera *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, New York, 1990.

come diritto all'utilizzo di unità di risorse prodotte dal sistema (*flow of resources units*). I beni che compongono una proprietà collettiva sono inalienabili, inusucapibili, imprescrittibili e indivisibili.

Analizzando i dati degli ultimi censimenti europei dell'agricoltura (terzo capitolo), si evince che le *common land* sono diffuse in molti stati d'Europa e in alcune regioni italiane; nella Provincia Autonoma di Trento il fenomeno assume una notevole rilevanza dal momento che il territorio delle proprietà collettive rappresenta il 55% della Superficie Agricola Utilizzata e il 76% della Superficie Aziendale Totale. Su quasi il 60% del territorio provinciale inoltre si esercitano i diritti di uso civico (percentuale che sale al 73% per la val di Fiemme e al 68% per la val di Fassa).

Per comprendere le ragioni della nascita delle istituzioni collettive e della loro persistenza nei secoli, il quarto capitolo è dedicato alla ricostruzione storica delle vicende di tre istituzioni collettive della valle di Fiemme. Si tratta della Magnifica Comunità di Fiemme (ente collettivo di diritto pubblico), che gestisce da secoli quasi 20.000 ettari di foreste e pascoli e che dispone di una propria segheria per la lavorazione del legname prodotto, e di due enti collettivi privati: il Feudo Rucadin e la Regola feudale di Predazzo.

Per definire le caratteristiche del patrimonio collettivo delle valli di Fiemme e Fassa, nel quinto capitolo si descrive la situazione di boschi e pascoli, a partire dall'analisi dei piani di assestamento forestale. La superficie assestata o inventariata delle valli di Fiemme e Fassa ammonta a circa 57 mila ettari, di cui quasi 32 mila ettari di fustaia di produzione. Dal punto di vista della proprietà forestale, la situazione è piuttosto articolata vista la presenza, come enti proprietari, di Comuni, Amministrazioni Separate per i Beni d'Uso, Provincia (con le foreste demaniali), Magnifica Comunità di Fiemme, enti collettivi di diritto privato, proprietà private assestate, proprietà private inventariate.

L'analisi dei regolamenti comunali per l'esercizio degli usi civici, compiuta nel sesto capitolo, contribuisce a completare il quadro: gli usi civici si esercitano infatti sul territorio dei comuni, delle ASUC, della Magnifica Comunità di Fiemme. Diverso il caso degli enti collettivi privati, sul cui territorio non si esercita l'uso civico: le risorse sono utilizzate solo dai comproprietari.

Le risorse prodotte dai sistemi collettivi non solo vengono utilizzate dagli aventi diritto, ma sono vendute all'esterno per ricavare profitti da destinare al mantenimento del patrimonio collettivo e al finanziamento di servizi e opere a beneficio della comunità. Ciò è confermato dall'analisi della produzione di biomassa per combustibile (legna da ardere e cippato) e legname per uso commerciale (settimo capitolo).

Ma qual è la percezione che le istituzioni collettive hanno di sé e del loro ruolo nella promozione e gestione dello sviluppo del territorio? Per tentare una risposta a questa domanda si è deciso di sottoporre ai presidenti degli enti che gestiscono le proprietà collettive

delle valli di Fiemme e Fassa un questionario semi-strutturato (riportato in allegato), il quale ha consentito altresì di far emergere problemi e criticità.

La ricerca consente pertanto di evidenziare le funzioni svolte dalle proprietà collettive: funzione ecologica di conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del territorio, funzione economica di sfruttamento delle risorse, funzione socio-culturale di coesione sociale e tutela del patrimonio storico e culturale della comunità. Ciò secondo un modello di sviluppo endogeno e sostenibile caratterizzato da flessibilità, dinamicità, partecipazione, solidarietà e multifunzionalità.

L'applicazione del modello concettuale proposto dalla Ostrom conferma quindi, pur in presenza di alcune criticità, che le istituzioni esaminate soddisfano i criteri della sostenibilità ambientale e della solidità istituzionale e possono pertanto svolgere un importante ruolo nel processo di governance territoriale.

1. I BENI COMUNI

1.1 Cosa sono i beni comuni?

Cosa sono i beni comuni? Non è affatto semplice rispondere a questa domanda. In generale, si possono definire beni comuni quei beni o risorse che ogni individuo condivide e utilizza insieme ad altri individui e dal cui godimento nessuno può essere escluso.¹ Sia a livello giuridico ed economico che politico, è sempre stato un problema individuare con precisione cosa siano i beni comuni e la riflessione teorica al riguardo ha conosciuto fortuna alterna nel tempo, anche in riferimento ai diversi contesti storici in cui si è sviluppata.

Nel Settecento, gli esponenti della cosiddetta economia classica (come Hume², Smith, Ricardo e altri) facevano coincidere i beni comuni con i beni pubblici, ovvero quei beni socialmente indispensabili che, a causa dei costi troppo elevati, non potevano essere forniti dal libero mercato e a cui doveva quindi provvedere lo Stato. Più recentemente, negli anni '50 del Novecento, l'economista americano (premio Nobel in economia) Paul Samuelson³ ha dato un importante contributo alla definizione dei beni pubblici facendo riferimento a due importanti caratteristiche che li contraddistinguono:

- la non rivalità: l'utilizzo del bene da parte di un singolo individuo non riduce la possibilità di consumo da parte di altri individui anche perché il costo marginale per servire un ulteriore soggetto è nullo;
- la non escludibilità: nessun individuo può essere escluso dal godimento del bene.

Se i beni pubblici sono quindi non sottraibili e non escludibili; al contrario i beni privati sono caratterizzati da un elevato livello di sottraibilità e da una alta facilità di esclusione dalla fruizione.

Successivamente, negli anni '60, Mancur Olson ha definito i beni comuni proprio a partire dal principio della non escludibilità: sono quei beni che, nell'ambito di un gruppo o comunità che ne fa uso, comportano l'impossibilità dell'esclusione dal godimento.

¹ Carestato N., *Beni comuni e proprietà collettive come attori territoriali per lo sviluppo locale*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Padova, 2008.

² Il primo studioso che si occupò di beni pubblici fu David Hume nel 1739.

³ Samuelson P.A., 'The Pure Theory of Public Expenditure', in *Review of Economics and Statistics*, 1954.

Elinor Ostrom scrive invece che “il termine *risorse di uso collettivo* si riferisce a un sistema di produzione di risorse, naturale o artificiale, che sia sufficientemente grande da rendere costosa (ma non impossibile) l’esclusione di potenziali beneficiari dal suo utilizzo”⁴.

Secondo questo approccio, tra le due categorie opposte di beni pubblici e beni privati, si possono individuare quindi dei beni con caratteristiche intermedie: i cosiddetti beni di club (bassa sottraibilità e facilità di esclusione, ad esempio le autostrade o i mezzi di trasporto pubblici) e i beni comuni (in inglese *commons*), che presentano invece alta sottraibilità e difficoltà di esclusione.

I beni comuni condividono quindi con i beni pubblici la caratteristica per cui è difficile escludere qualcuno dalla loro utilizzazione mentre si distinguono per il fatto che lo sfruttamento di una risorsa comune, a differenza di quanto avviene per i beni pubblici, riduce la possibilità di consumo da parte di altri individui. Ciò implica che gli utilizzatori di beni comuni, così come quelli di beni privati, sono in concorrenza. In definitiva, i *commons* condividono con i beni pubblici i problemi legati alla loro conservazione e fornitura, con quelli privati i problemi inerenti il loro sfruttamento.

1.2 La ‘tragedia’ dei beni comuni

Stabilito, almeno in prima approssimazione, cosa siano i beni comuni (o risorse comuni o *commons*), si pone il problema, ancora più importante, della loro gestione. Ancora oggi da molte parti si ritiene impossibile una gestione efficiente di tali beni al punto da utilizzare l’espressione ‘tragedia dei beni comuni’.

Tale concezione si basa sulla teoria proposta nel 1968 dal biologo Garrett Hardin in un articolo apparso sulla rivista *Science*⁵. Hardin fa riferimento, a titolo di esempio, ad una zona di pascolo aperta a tutti gli allevatori di una comunità. Dallo sfruttamento della risorsa collettiva ogni pastore ricava un vantaggio diretto e a breve termine per i propri animali mentre subisce dei costi che sono dilazionati nel tempo. Ogni allevatore è pertanto motivato ad aumentare sempre più il numero dei suoi animali perché sostiene solo una quota dei costi derivanti dallo sfruttamento eccessivo.⁶

Questa è la tragedia. Ciascun uomo è intrappolato in un sistema che lo costringe ad accrescere la sua mandria senza limiti, in un mondo che è soggetto a limiti. La rovina è la

⁴ Ostrom E., *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia, 2006 (pag. 52); traduzione italiana dell’opera *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, New York, 1990.

⁵ Hardin G., ‘The Tragedy of the Commons’ in *Science*, n. 162, 1968.

⁶ Ostrom E., op. cit., 2006.

destinazione verso cui tutti gli uomini corrono, ciascuno perseguendo il proprio interesse, in una società che crede nella libertà delle risorse comuni.⁷ [Hardin]

Tale concezione trova riscontro nelle parole di Aristotele che, nel II libro della *Politica*, osservava che ogni individuo pensa principalmente a se stesso quasi disinteressandosi della cosa comune e si basa sulla dottrina dello stato di natura proposta da Thomas Hobbes, secondo cui 'homo homini lupus est'.

A ben guardare, il famoso articolo di Hardin riprende la tesi proposta già nel 1954 da Scott Gordon in riferimento ad un altro esempio di risorsa comune: un'area di pesca.⁸ Secondo Gordon, ogni pescatore, in assenza di regolamentazioni, è incentivato ad aumentare il quantitativo di pescato riducendo a lungo termine la quantità di pesce disponibile. Ciò provocherà non solo un danno alla comunità nel suo complesso, ma farà aumentare anche il costo del prelievo. Questo esito tragico e ineluttabile può essere esteso a qualsiasi altro tipo di risorsa comune.⁹

Sembra, quindi, che ci sia una qualche verità nel detto conservatore che la proprietà di tutti è proprietà di nessuno. La ricchezza che è libera per tutti non è apprezzata da nessuno, perché chi è abbastanza sciocco da aspettare il suo giusto momento per utilizzarla, troverà solo che è stata già sfruttata da un altro.¹⁰ [Gordon]

Anche Mancur Olson ritiene problematico indurre gli individui a perseguire il bene della comunità anziché l'interesse personale.¹¹ La possibilità di conseguire un vantaggio per il gruppo a cui appartiene l'individuo non è sufficiente a generare un'azione collettiva in vista del bene comune. A meno che quindi, il numero degli individui non sia molto piccolo o non ci sia una qualche coercizione esterna "gli individui razionali e mossi dall'interesse personale non agiscono per raggiungere i loro interessi comuni o di gruppo".¹² In altre parole, anche se la visione di Olson è meno pessimistica rispetto a quella di Hardin e Gordon, i soggetti che non possono essere esclusi dal godimento di una risorsa comune, una volta che il bene sia stato prodotto, non avrebbero alcun incentivo a contribuire volontariamente alla fornitura di quel bene.

⁷ Hardin G., op. cit., 1968, pag. 1244.

⁸ Gordon S., 'The economic theory of a common property resource: the fishery', in *The Journal of Political Economy*, vol. 62, n. 2, Apr., 1954.

⁹ Taverna E., *La riscoperta dei beni comuni: percorsi di riflessione per un rinnovamento democratico*, Tesi di laurea, Università degli Studi "La Sapienza", Roma, a.a. 2011-12.

¹⁰ Gordon S., op. cit., 1954; citato in Ostrom E., op. cit., 2006, pag. 13.

¹¹ Olson M., *La logica dell'azione collettiva*, Feltrinelli, Milano, 1983; traduzione italiana dell'opera *The Logic of Collective Action*, 1965.

¹² Olson M., op. cit., 1965, pag. 2.

In sintesi, secondo queste teorie, in presenza di un gruppo di utenti che sfrutta una risorsa comune in assenza di una regolamentazione, vi è un uso inefficiente della risorsa stessa.¹³

1.3 Le possibili soluzioni

In che modo si può uscire dalla ‘tragedia delle risorse comuni’? Si possono individuare quattro possibili soluzioni¹⁴:

- 1) **Regolamentazione pubblica:** la gestione efficiente delle risorse comuni è possibile quando un’ autorità esterna agli utenti impone una disciplina dell’uso. Questa è la soluzione proposta dallo stesso Hardin quando afferma che “se si deve evitare la rovina in un mondo sovrappopolato, la gente deve accettare una forza coercitiva esterna alle menti dei singoli”¹⁵. Tesi peraltro già esplicitata da William Ophuls, secondo cui “anche se evitiamo la tragedia delle risorse collettive, ciò sarà possibile solo ricorrendo alla tragica necessità del mostro burocratico”¹⁶ ovvero il Leviatano di Hobbes. Secondo questo approccio si ritiene quindi che le risorse collettive richiedano il controllo da parte dello Stato, il quale si presume sia in grado di stabilire quale sia la migliore e quindi più efficiente strategia di gestione.
- 2) **Privatizzazione:** dal momento che l’inefficienza deriva dal fatto che i diritti di proprietà delle risorse comuni sono mal definiti, si tratta di attribuire ad un’unica persona il diritto esclusivo alla risorsa. È questa la tesi, ad esempio, di Robert Smith, il quale scrive: “L’unica via per evitare la tragedia dei beni collettivi [...] è sopprimere il sistema della proprietà collettiva, attraverso la creazione di un sistema di diritti di proprietà privata”¹⁷. Tale soluzione può essere adottata per risorse quali boschi o pascoli, ma sembra difficilmente applicabile alle aree di pesca, o all’acqua da utilizzare per l’irrigazione. Inoltre, fa notare la Ostrom considerando l’esempio di un pascolo comune diviso fra due privati, non vengono considerati i costi per la recinzione e per la sorveglianza dell’area privata e si trascura il fatto che un terreno più piccolo è maggiormente esposto ai rischi

¹³ Casari M., ‘Il ruolo degli ordinamenti comuni per impedire la tragedia delle risorse comuni’ in *I domini collettivi nella pianificazione strategica dello sviluppo delle aree rurali*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2002.

¹⁴ Casari M., op. cit., 2002 e Ostrom E., op. cit., 2006.

¹⁵ Hardin G., ‘Political Requirements for Preserving our Common Heritage’ in *Wildlife and America*, a cura di Bokaw H., Council on Environmental Quality, Washington, 1978, pag. 314.

¹⁶ Ophuls W., ‘Leviathan or Oblivion’ in *Toward a Steady State Economy*, a cura di Daly H., Freeman, San Francisco, 1973, pag.229.

¹⁷ Smith R., ‘Resolving the Tragedy of the Commons by Creating Private Property Rights in Wildlife’ in *CATO Journal*, 1981.

climatici. In ogni caso, anche questa opzione prevede che il cambiamento istituzionale sia imposto dall'esterno ai soggetti direttamente coinvolti.

- 3) **Autogoverno degli utenti:** coloro che utilizzano la risorsa comune concordano e condividono regole d'uso e le fanno rispettare (avendo queste carattere legale). È questa la soluzione, alternativa alle precedenti, proposta da Elinor Ostrom, frutto di un'indagine empirica che ha riguardato diversi casi di risorse collettive. Ed è altresì questa l'opzione che analizzeremo nelle prossime pagine.
- 4) **Cooperazione informale:** a differenza del caso precedente, le regole concordate non hanno valore legale. Generazione dopo generazione, gli appartenenti ad una comunità sviluppano modalità condivise sia di sfruttamento delle risorse comuni sia di punizione di chi non rispetta le regole.¹⁸

1.4 'Governare i beni collettivi': la proposta di Elinor Ostrom

Nella sua famosa opera *Governing the Commons*, la Ostrom si propone di studiare "il modo in cui un gruppo di soggetti economici che si trovano in una situazione di interdipendenza possono auto-organizzarsi e auto-governarsi per ottenere vantaggi collettivi permanenti, pur essendo tutti tentati di sfruttare le risorse gratuitamente, di evadere i contributi o comunque agire in modo opportunistico"¹⁹.

La Ostrom, nell'ambito della gestione delle risorse collettive, distingue innanzitutto tra sistema di produzione di risorse (definito stock di capitale) e flusso delle unità di risorse prodotte dal sistema. Ad esempio, un'area di pesca, un pascolo e un canale d'irrigazione sono sistemi di produzione di risorse mentre, rispettivamente, il pesce pescato, l'erba mangiata dagli animali e l'acqua prelevata sono unità di risorse. Sono quindi queste ultime che vengono prelevate o utilizzate dagli individui. Tale processo di prelievo viene indicato dalla Ostrom con il termine 'appropriazione'; di conseguenza coloro che prelevano vengono chiamati 'appropriatori', i quali spesso usano o consumano essi stessi le unità di risorse (il pescatore che consuma il pesce pescato) oppure le trasferiscono ad altri (il pescatore che vende il pesce pescato).

È interessante notare che, mentre un sistema di produzione può essere sfruttato contemporaneamente da più appropriatori (un'area di pesca), le unità di risorse non sono soggette all'appropriazione congiunta (il pesce pescato). Ciò significa che ogni appropriatore beneficia dei miglioramenti apportati al sistema, a prescindere che vi abbia o meno contribuito. È quindi costoso (a volte impossibile) escludere un appropriatore dal sistema di

¹⁸ Casari M., op. cit., 2002.

¹⁹ Ostrom E., op. cit., 2006, pag. 51.

produzione di risorse. Da questo punto di vista, le risorse comuni sono simili ai beni pubblici. D'altra parte però, le risorse collettive soffrono solitamente il problema dell'uso eccessivo, ovvero il rischio che il sistema, sottoposto ad eccessivo sfruttamento, non sia in grado di rinnovarsi (problema invece non presente nel caso di beni pubblici puri). In questo senso quindi, le risorse comuni assomigliano invece ai beni privati.

Gli appropriatori vengono definiti da Elinor Ostrom, in riferimento alle decisioni e alle azioni finalizzate alla gestione delle risorse collettive "individui razionali [...] che si trovano in situazioni complesse ed incerte"²⁰. L'incertezza è legata a vari aspetti (le condizioni climatiche, l'andamento del mercato, la struttura del sistema di produzione di risorse, il comportamento degli appropriatori stessi...), ma è generata principalmente dalla mancanza di conoscenze. Nel tempo, la mancanza o carenza di conoscenze è destinata a ridursi, ma ha dei costi e non viene mai completamente colmata. Anche quando è raggiunto un ottimo livello di conoscenza del sistema di produzione, rimane sempre un alto livello di incertezza legato alle decisioni degli appropriatori.

E questa variabile, difficile da valutare, è però decisiva. I principali problemi che si presentano agli appropriatori sono infatti: individuare e condividere regole relative al prelievo di risorse, stabilire il contributo che ognuno deve dare per mantenere il sistema, fissare le modalità di controllo e sanzione delle eventuali trasgressioni. Due elementi in particolare rendono problematica l'analisi e la previsione delle scelte degli appropriatori: il fatto che essi in larga misura, data la situazione di incertezza, basano le loro azioni sul metodo dei tentativi ed errori e di conseguenza, in secondo luogo, il fatto che i problemi riguardanti la gestione delle risorse collettive vanno inquadrati in un arco temporale sufficientemente ampio.

Al riguardo, si possono individuare quattro variabili interne che influenzano le scelte strategiche di un individuo: i benefici attesi, i costi attesi, i tassi di sconto (legati al fatto che si attribuisce meno valore ai benefici attesi in un futuro remoto, rispetto a quelli previsti a breve termine), le norme interiori di comportamento (che non sempre recepiscono le norme condivise ma possono essere improntate all'opportunismo).

Il problema che si presenta agli appropriatori delle risorse collettive è quello di organizzarsi: come modificare la situazione, da quella in cui gli appropriatori agiscono in modo indipendente a quella in cui essi adottano strategie coordinate per ottenere benefici collettivi maggiori. [...] I costi [di tale passaggio] possono essere molto elevati. E i benefici prodotti sono condivisi da tutti gli appropriatori, sia che essi abbiano condiviso o meno i costi della trasformazione.²¹

In questo senso, le varie teorie proposte dagli economisti (teoria dell'impresa, dello stato...) non riescono a spiegare coerentemente come una comunità di appropriatori riesca a

²⁰ Ostrom E., op. cit., 2006, pag. 56.

²¹ Ostrom E., op. cit., 2006, pagg. 64-65.

risolvere i problemi inerenti: la creazione di un'organizzazione (con nuove istituzioni), la definizione dei comportamenti legittimi riguardo all'uso delle risorse comuni, il controllo reciproco e le sanzioni atte a garantire il rispetto delle regole. È indispensabile pertanto affiancare alla riflessione teorica l'indagine empirica, nella consapevolezza che quando le previsioni teoriche non trovano riscontro nell'osservazione è necessario modificare la teoria di partenza.

Nel tentativo di definire un quadro concettuale utile alla ricerca empirica che possa altresì rendere comparabili studi effettuati su sistemi di risorse collettive anche molto diversi tra loro, la stessa Ostrom propone tre insiemi di fattori che influiscono sulla cosiddetta arena sociale (costituita dagli attori che in essa agiscono e dallo spazio sociale in cui si sviluppano le relazioni)²²:

- 1) **fattori fisici**, che formano il contesto ambientale in cui gli attori agiscono (la struttura del sistema di risorse, il suo stato di salute rispetto ai prelievi, i cambiamenti nel tempo...);
- 2) **fattori economici, sociali e culturali**, che riguardano sia i singoli individui che la comunità nel suo complesso (la dipendenza economica dalla risorsa sfruttata, la storia e la struttura della comunità, la presenza di valori condivisi...);
- 3) **fattori istituzionali**, inerenti la gestione e lo sfruttamento della risorsa comune (regole d'uso, controlli, sanzioni...).

È nell'ambito di tale quadro concettuale che si muoverà anche la nostra ricerca.

1.5 Le proprietà collettive

Si può dire in generale che le proprietà collettive rientrano nel gruppo dei beni comuni (o *commons*) e corrispondono ai beni di cui le popolazioni godono collettivamente per diritto consuetudinario. In altre parole, esse indicano "le forme più intense di appartenenza collettiva, dove ad una comunità-ordinamento con spiccata identità socio-culturale corrisponde una comunione nel pieno godimento e nella organizzazione della terra sulla quale essa è insediata e dei relativi frutti"²³.

²² Carestato N., op. cit., 2008.

²³ Egidi M., Caso R., 'Le forme giuridiche di appartenenza collettiva nella prospettiva dell'analisi economica del diritto: una tragedia a lieto fine?' in *Le terre civiche tra l'istituzionalizzazione del territorio e il declino dell'autorità locale di sistema*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2000.

Secondo Pietro Nervi²⁴, la proprietà collettiva si fonda su tre fattori:

- 1) la pluralità di persone fisiche individuata nella comunità locale (elemento personale), chiamata a gestire il patrimonio della collettività in vista di uno scopo condiviso e rispettando le regole che la comunità stessa si è data. Al riguardo, una proprietà collettiva è caratterizzata, anche nel lungo periodo, dalla presenza di un'organizzazione che lega tra loro i singoli individui anche se questi cambiano nel tempo;
- 2) il patrimonio collettivo (elemento patrimoniale), distinto da quelli personali, caratterizzato dal regime giuridico della incommerciabilità e inappropriabilità;
- 3) lo scopo istituzionale (elemento teleologico), distinto dall'interesse dei singoli individui. La proprietà collettiva ha come obiettivo quello di migliorare il benessere della comunità fornendo beni, servizi e lavoro ai membri della comunità stessa.

In alcuni casi, accanto a questi elementi, se ne aggiunge un quarto: il riconoscimento della personalità giuridica (elemento formale).

Appare evidente come un sistema di risorse collettive sia un sistema complesso, multifunzionale, che può dare luogo a utilizzazioni multiple, a volte anche antagoniste. In tale contesto, si possono individuare tre principali funzioni svolte dalle proprietà collettive²⁵:

- 1) **funzione ecologica**: l'insieme delle regole che la comunità condivide mira a salvaguardare il sistema di produzione di risorse. In linea generale, si può dire che ogni componente della comunità che gestisce il sistema agisce come comproprietario dell'intero patrimonio collettivo.²⁶ Ciò crea dei meccanismi di controllo reciproco tra gli appropriatori e nei confronti di eventuali soggetti esterni. D'altra parte, le risorse prodotte dai sistemi collettivi sono normalmente scarse e quindi la produttività e conservazione di questi ultimi è proprio legata alla capacità degli utilizzatori di adattarsi al contesto, assumendo comportamenti 'ecologici';
- 2) **funzione economica**: le risorse prodotte dal sistema possono essere utilizzate sia direttamente dagli appropriatori sia cedute all'esterno (vendita o produzione di servizi);
- 3) **funzione socio-culturale**: le proprietà collettive svolgono un ruolo di coesione sociale attraverso la conservazione non solo del patrimonio naturale, ma anche storico, artistico e culturale di una comunità.

²⁴ Nervi P., 'Le ragioni di una riunione scientifica' in *I domini collettivi nella pianificazione strategica dello sviluppo delle aree rurali*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2002.

²⁵ Nervi P., 'Le ragioni di un incontro scientifico' in *Il ruolo economico e sociale dei demani civici e delle proprietà collettive*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 1999.

²⁶ Carestiatto N., op. cit., 2008.

Dal punto di vista più propriamente giuridico ed economico, si possono invece distinguere due tipologie di proprietà collettiva²⁷:

- 1) **la proprietà collettiva ‘chiusa’**, in cui sono ammessi a godere delle risorse comuni i residenti di una data zona che siano però anche discendenti delle antiche famiglie che hanno costituito la proprietà (è questo il caso del Feudo Rucadin di Castello di Fiemme e della Regola feudale di Predazzo, di cui parleremo in seguito). In questo senso, le proprietà collettive ‘chiusa’ vengono assimilate da molti giuristi a quelle private innanzitutto perché appartengono ad un gruppo di comproprietari e in secondo luogo perché gli altri soggetti esterni al gruppo possono venir legittimamente esclusi dal godimento delle risorse.
- 2) **la proprietà collettiva ‘aperta’**, in cui lo sfruttamento delle risorse è garantito a tutti gli abitanti residenti in una certa zona (appartengono a questa tipologia le cosiddette Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico).

Esistono poi degli enti collettivi non facilmente inquadrabili in questa schematizzazione: è il caso della Magnifica Comunità di Fiemme, per la quale sono da considerarsi *vicini* anche coloro che risiedono ininterrottamente da almeno vent’anni nel territorio della Magnifica.

1.6 L’analisi dei sistemi di risorse collettive

È ancora Elinor Ostrom a fornirci delle indicazioni in merito allo studio dei sistemi di produzione di risorse collettive. Tra i sistemi analizzati e presenti in letteratura, quelli autogovernati e duraturi, sono accomunati dalla presenza di due fattori: in primo luogo gli appropriatori hanno ideato e applicato autonomamente regole d’uso delle risorse collettive e modalità di controllo del rispetto delle stesse; in secondo luogo, tali sistemi di produzione e le relative istituzioni sono sopravvissuti per lunghi periodi di tempo (dell’ordine di secoli), anche cambiando le regole se le mutate condizioni lo richiedevano.

I casi proposti dalla Ostrom (pascoli e boschi in Giappone e Svizzera²⁸, sistemi di irrigazione in Spagna e nelle Filippine), pur presentando differenze anche notevoli, hanno infatti in comune gli elementi citati, oltre al fatto che riguardano ecosistemi incerti e complessi. Si può pertanto affermare che tali sistemi soddisfano sia il criterio della sostenibilità ambientale sia il criterio della solidità istituzionale. Al riguardo, Ostrom definisce alcuni principi progettuali comuni che li caratterizzano. Per ‘principio progettuale’ si intende “un

²⁷ Carestato N., op. cit., 2008.

²⁸ Cfr. Netting R., *In equilibrio sopra un’Alpe*, La Nuova Italia Scientifica, MUCGT, Roma, San Michele all’Adige, 1996, traduzione italiana dell’opera *Balancing on a Alp*, Cambridge University Press, 1981.

elemento o una condizione essenziale che aiuti a spiegare il successo di queste istituzioni nel preservare le risorse collettive e nell'ottenere da parte degli appropriatori il rispetto delle regole adottate, generazione dopo generazione"²⁹.

I principi proposti sono sette e caratterizzano i sistemi locali di piccole dimensioni (quelli da lei analizzati), più un ottavo che riguarda sistemi più grandi e complessi³⁰:

- 1) **Chiara definizione dei confini:** i soggetti o le famiglie che hanno diritto di prelevare unità di risorsa devono essere chiaramente definiti, così come devono esserlo i confini fisici ed ecologici del sistema collettivo. Ciò consentirà di escludere dall'utilizzo della risorsa chi non ne ha diritto, anche per evitare che i vantaggi delle azioni collettive di manutenzione o miglioria ricadano anche su chi non ha contribuito a tali iniziative.
- 2) **Congruenza tra le regole di appropriazione e di fornitura e le condizioni locali:** le regole di sfruttamento delle risorse che limitano tempi, luoghi, tecnologia e quantità delle risorse prelevabili sono legate agli attributi specifici della risorsa nonché alle condizioni locali: ciò contribuisce a spiegare la persistenza nel tempo dei sistemi collettivi.
- 3) **Metodi di decisione collettiva:** gli appropriatori partecipano alla definizione e alla modifica delle regole. Essi infatti interagiscono direttamente con il sistema e tra di loro e dispongono delle conoscenze necessarie per cambiare opportunamente le regole in relazione alle mutate condizioni locali.
- 4) **Monitoraggio:** coloro che controllano le condizioni d'uso della risorsa e il comportamento degli appropriatori rispondono agli appropriatori o, come avviene nella maggior parte dei casi, sono gli appropriatori stessi. Il controllo reciproco infatti riduce quasi a zero i costi. Inoltre, la buona reputazione e l'affidabilità che si costruisce nel tempo attraverso l'onestà e i comportamenti corretti è un bene prezioso all'interno della comunità e ciò rafforza l'accettazione consapevole delle regole di sfruttamento delle risorse.
- 5) **Sanzioni progressive:** gli appropriatori che violano le regole possono ricevere sanzioni progressive (a seconda della gravità e del contesto della violazione). Le sanzioni sono indispensabili sia per dissuadere chi è tentato di violare le regole sia per garantire a chi normalmente le rispetta che anche gli altri facciano altrettanto. Come detto, per ridurre i costi è opportuno che la sorveglianza venga svolta dagli appropriatori stessi o da loro incaricati.
- 6) **Meccanismi di risoluzione dei conflitti:** se il controllo del rispetto delle regole è svolto dagli appropriatori (o loro incaricati) si ha il vantaggio di una rapida

²⁹ Ostrom E., op. cit., 2006, pag. 134.

³⁰ Carestato N., op. cit., 2008.

soluzione, e a basso costo, dei conflitti. Dato l'inevitabile grado di ambiguità insito nelle regole, è opportuno siano presenti dei meccanismi interni di rapida risoluzione dei conflitti.

- 7) **Riconoscimento del diritto di organizzarsi:** è importante che il diritto degli appropriatori di predisporre proprie istituzioni non sia messo in discussione dalle autorità governative esterne. La situazione preferibile è quella di una legittimazione anche formale delle forme di organizzazione realizzate dagli appropriatori.
- 8) **Presenza di più livelli organizzativi (per risorse collettive che rientrano in sistemi più grandi):** è opportuno che tutte le attività legate allo sfruttamento, sorveglianza, sanzione e risoluzione dei conflitti siano strutturate su più livelli concentrici, in modo che ogni problema sia affrontato al livello più opportuno.

I principi progettuali esposti possono costituire un valido e utile paradigma per l'analisi e la comprensione dei sistemi di risorse collettive.

2. PROPRIETÀ COLLETTIVE E USI CIVICI: LA LEGISLAZIONE

2.1 Un excursus storico-giuridico

Delio Pace propone la seguente distinzione giuridica tra *demanio civico* e *uso civico*:

Per *demanio civico* si intende un *bene di proprietà collettiva* appartenente ad una popolazione determinata, predisposto per il godimento e la fruizione del relativo patrimonio in comunione, senza la possibilità di divisione né dei beni né dei frutti che esso fornisce, riconosciuto da accertate antiche documentazioni e tradizioni.

Si definisce *uso civico* il *diritto*, appartenente singolarmente a ciascun abitante di un comune o di una frazione di godere dei frutti del demanio civico collettivo per soddisfare i bisogni essenziali della vita. [...] I beni di uso civico sono soggetti al regime del demanio pubblico e sono *perenni, inalienabili, inusufruttibili, imprescrittibili e indivisibili*, sia nel capitale che nei frutti.¹

Per completezza è opportuno ricordare che il diritto di uso civico può riguardare anche una proprietà privata; la legge n. 1766 del 1927 però, come vedremo, si pose l'obiettivo di liquidare tale tipologia di uso civico (anche se spesso i procedimenti amministrativi liquidatori sono stati lunghi e difficili), ritenendola un limite al pieno godimento della proprietà privata individuale.

La distinzione individuata da Pace è diretta conseguenza di quella proposta nel primo capitolo tra sistema di produzione di risorse (*resource system*) e unità di risorse prodotte (*flow of resources units*).² In tal senso, rispetto alla proprietà collettiva (*common property*) è importante distinguere cinque tipi di diritti che definiscono il cosiddetto *property right*:

- 1) diritto di accesso al sistema di risorse: entrare nell'area e godere dei benefici non consumabili (per esempio il panorama);
- 2) diritto di prelievo: ottenere prodotti dal sistema;
- 3) diritto di gestione: conservare il sistema e regolamentare l'utilizzo delle risorse;
- 4) diritto di escludere: decidere chi può avere diritto di accesso o prelievo;

¹ Pace D., *Demani e usi civici trentini: natura, origine, gestione*, Relazione tenuta a Castello Tesino, 2006, pag. 1 (corsivo nostro).

² Egidi M., Caso R., 'Le forme giuridiche di appartenenza collettiva nella prospettiva dell'analisi economica del diritto: una tragedia a lieto fine?' in *Le terre civiche tra l'istituzionalizzazione del territorio e il declino dell'autorità locale di sistema*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2000.

- 5) diritto di alienazione: vendere o dare in godimento temporaneo i diritti di gestione ed esclusione.

Come detto, la maggior parte delle forme di proprietà comune conosciute al mondo sono costituite da un insieme di persone che detengono i primi quattro diritti (i cosiddetti *proprietors*). Ciononostante, un *property right* privo della facoltà di alienazione non può per questo essere definito inefficiente purché sia definito con precisione e certezza.

Per comprendere meglio i termini della questione, è opportuno ricercare nel passato l'origine dei demani civici (e quindi delle proprietà collettive) nonché dei diritti di uso civico. Una delle teorie più accreditate è quella che fa risalire la nascita delle proprietà collettive all'epoca romana, nella quale si distinguevano sul territorio il demanio pubblico (strade, piazze, mercati...), i beni pubblici (pascoli, boschi, paludi...) e i patrimoni familiari. Le proprietà collettive deriverebbero dai beni pubblici.

Altri giuristi sottolineano invece l'origine feudale dei demani civici: a fronte di oneri imposti era concesso alla popolazione il diritto di utilizzare alcune terre di proprietà del signore (feudatario) per procurarsi legname o legna da ardere, per pascolare il bestiame o anche per coltivare appezzamenti di terreno (di qui il detto latino *ubi feuda ibi demania*). È da inserire in questo contesto, ad esempio, lo sviluppo del sistema dell'*open field*, che dominò il panorama agricolo dell'Europa nord-occidentale per parecchi secoli in età medievale e moderna.

Tenendo presenti queste teorie, Pace evidenzia gli aspetti peculiari delle zone alpine, in cui le popolazioni, a causa della scarsità di terreno disponibile necessitavano di integrare la propria economia familiare e hanno quindi mantenuto e gestito collettivamente per secoli i boschi e i pascoli sovrastanti il fondovalle.³ In tal senso, egli ritiene che nell'area alpina gli usi civici non siano frutto di concessioni da parte di signori o principi ma vadano considerati un semplice riconoscimento di diritti propri della popolazione, frutto dell'esigenza di stabilire regole comuni per garantire un pacifico godimento delle risorse collettive, conservandole nello stesso tempo per le generazioni future. È questa la suggestiva tesi denominata 'Jura Civitatis', che attribuisce "alle strutture giuridiche romane, alle investiture feudali o longobarde ed alle concessioni domenicali carattere meramente ricognitivo, giungendo pertanto alla conclusione che i beni di uso civico appartengono originariamente ai cittadini per diritto naturale"⁴.

Sarebbe quindi questa l'origine delle comunità montane con il frazionamento in proprietà familiari dei terreni di fondovalle e il dominio collettivo di boschi e pascoli. Ecco perché molte comunità si diedero una 'Carta di Regola' o semplicemente 'Regola' (intesa come

³ Pace D., 'Amministrazioni separate di uso civico' in *Il ruolo economico e sociale dei demani civici e delle proprietà collettive*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 1999.

⁴ Pace D., op. cit., 1999, pag. 172.

insieme delle regole di sfruttamento e gestione delle risorse comuni), termine che con il tempo ha cominciato a indicare la proprietà collettiva o la comunità stessa.

Le Regole (chiamate anche con nomi diversi come Vicinia, Comunità, Consortela...) sono spesso evolute nei comuni moderni; altre volte hanno mantenuto invece una loro autonomia e individualità specie se la comunità si identificava con una frazione, distinta dal capoluogo amministrativo del comune. Per quanto riguarda il Trentino, è il caso delle Regole di Spinale e Manez, delle Consortele di Rabbi, della Regola Feudale di Predazzo, della Magnifica Comunità di Fiemme, solo per citare alcuni esempi.

Secondo Ester Capuzzo, tali consorzi presenti già in epoca medievale,

si strutturano secondo particolari forme storiche di aggregazione che portano alla creazione di un ordinamento sociale con competenze normative proprie, dirette alla regolamentazione di beni detenuti collettivamente, costituenti un forte substrato economico per queste comunità, e al contempo assicurano lo svolgersi della convivenza civile e degli interessi vicendevoli, nel rispetto delle norme di un gruppo, organizzato comunitariamente, che ha acquisito il diritto di regolare da sé gli interessi e le necessità della vita quotidiana, attraverso istituti che rappresentano elementi fondamentali per la vita sociale e l'economia.⁵

In questo contesto, le *carte di regola* (che sono indicate anche con altri termini come statuti, capitoli...) hanno un carattere pubblicistico di regolamentazione dell'uso collettivo dei beni comuni e della loro conservazione. Le norme in esse contenute hanno il carattere dell'ufficialità e dell'obbligatorietà. Da un lato, questi documenti confermano il carattere originario e primario dello *jus non scriptum* formatosi sulla base delle consuetudini specifiche di ogni comunità e base della successiva legittimazione giuridica; dall'altro, per acquisire validità, essi dovevano ottenere l'approvazione di un'autorità superiore, che aveva facoltà di renderli esecutivi in conformità alle leggi vigenti.

Bisogna tener presente che per secoli (almeno fino al Settecento), nelle zone di montagna era presente un'economia chiusa, volta alla sussistenza; in tale contesto tutte le risorse, anche minime, venivano sfruttate. Le comunità montane erano quindi piccole unità autosufficienti, caratterizzate dall'isolamento e dall'immobilismo della struttura economico-sociale, anche perché gli scambi tra una vallata e l'altra erano molto difficoltosi. In questo senso, le *carte di regola* ci permettono di individuare quali erano le basi dell'economia montana: agricoltura, allevamento del bestiame, sfruttamento del bosco. È evidente quindi come i terreni coltivabili, i boschi e i pascoli costituissero le fonti primarie di sussistenza per la popolazione alpina.

Con particolare riferimento al Trentino, l'analisi dei documenti statutari conferma la presenza di terreni di proprietà privata (spesso però assegnati per sorteggio e a rotazione), di

⁵ Capuzzo E., *Carte di regola e usi civici nel Trentino*, Temi, Trento, 1985, pag. 4.

solito ubicati nei pressi delle abitazioni, in cui si coltivavano ortaggi, legumi e alberi da frutto e che venivano recintati per impedire furti o danni arrecati dagli animali.⁶

Secondo una struttura ad aree concentriche, allontanandosi dai centri abitati, si trovavano poi i *campi aperti*, in cui si coltivavano frumento, mais, erba da foraggio per gli animali, ma in cui, terminata la mietitura o fienagione, si potevano far pascolare gli animali. Infine erano presenti i boschi e i pascoli che venivano sfruttati collettivamente. Le *carte di regola* stabilivano, ad esempio, precise norme riguardanti l'alpeggio, le modalità di gestione del bestiame in malga, l'utilizzazione del legname da costruzione o per utensili e della legna da ardere. Le varie prescrizioni prevedevano anche sanzioni e multe in caso di infrazioni.

Pur nella diversità delle situazioni e anche opinioni dei giuristi, si può affermare che anche l'*uso civico*, così come definito all'inizio del capitolo, trova riscontro nelle *carte di regola*. Il diritto al godimento dei beni delle terre collettive è esercitato dall'individuo in quanto facente parte di una comunità; i forestieri ne sono infatti normalmente esclusi. Tra i diritti di uso civico, assumevano grande rilevanza soprattutto lo *jus pascendi* (diritto di pascolo) e lo *jus incidendi* (diritto di legnatico), ma nell'ambito di un'economia di sussistenza anche altri usi civici erano importanti (erbatico, stramatico, raccolta frutti selvatici...).

Quando, nel Settecento, le idee economiche elaborate da fisiocrati ed illuministi individuarono nelle strutture feudali uno dei principali ostacoli alla modernizzazione dell'economia attraverso la razionalizzazione dei sistemi produttivi, anche le proprietà collettive e i diritti di uso civico furono ritenuti un antico retaggio dell'età medievale e quindi andavano soppressi.⁷ Gli stati ottocenteschi misero pertanto in atto ripetuti tentativi liquidatori: "la proprietà collettiva vigente in tante zone dell'Italia rurale andava rimossa per il suo diretto ed evidente contrasto con i principi dell'unicità dell'ordinamento (statuale) e della conseguente necessaria uniformità della disciplina giuridica che da esso promana"⁸.

Il Codice civile napoleonico, per esempio, prevedeva che i diritti d'uso civico nonché la gestione degli stessi demani civici fosse assoggettata al controllo amministrativo del municipio, il nuovo organismo istituzionale previsto dalla riforma introdotta dal Codice. Tale principio venne quindi applicato anche in territorio italiano nel periodo dell'occupazione napoleonica nonché in Trentino (che nel 1805 passò sotto il controllo bavarese fino al 1815 quando ritornò all'Austria). I tentativi di liquidazione dei demani e usi civici proseguirono nel corso dell'Ottocento ad opera degli stati pre-unitari italiani e poi dell'Italia unita, ma senza mai giungere ad una legislazione organica. Solo in epoca fascista, con la legge n. 1766 del 1927, si procede ad un riordinamento complessivo della materia.

⁶ Capuzzo E., op. cit., 1985.

⁷ Marinelli F., 'Usi civici e beni comuni' in *Rassegna di diritto civile*, 2, 2013.

⁸ Rossi G., *I demani civici e le proprietà collettive tra passato e presente*, Università di Trento. Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, Trento, 2001, pag. 9.

2.2 La legislazione italiana e trentina

La legge n. 1766 distingue innanzitutto tra *usi civici essenziali* ovvero necessari al sostentamento personale e familiare (ad esempio diritti di pascolo e di legnatico) e *usi civici utili* ovvero non necessari al sostentamento, ma legati al ricavo di vantaggi economici.

Si individua poi una distinzione tra *usi civici*, intesi come servitù di uso collettivo esercitati su beni altrui (privati o di enti)⁹ e *terre gravate di usi civici*, quelle che noi abbiamo chiamato proprietà collettive. Mentre per i primi è previsto un procedimento di liquidazione, le terre civiche sono assoggettate a due regimi differenziati previa classificazione.¹⁰ Si individuano pertanto due categorie: una comprende i terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente, l'altra comprende i terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.¹¹ I terreni della prima categoria sono assoggettati ad un regime di natura pubblicistica (a prescindere dal tipo di comunità assegnataria, comuni, frazioni di comuni, associazioni agrarie) che risponde ai principi di incommerciabilità, tutela amministrativa e vincolo di destinazione. I terreni della seconda categoria invece si prevede vengano divisi e assegnati in enfiteusi alle famiglie del luogo. La legge istituisce inoltre i Commissari per la liquidazione degli usi civici con funzioni amministrative e giurisdizionali.

La legge del 1927 si basa sull'assunto economico dell'inefficienza di tutte le forme giuridiche di proprietà e gestione collettiva, le quali devono o essere divise e assegnate a proprietà privata o sottoposte a regime pubblicistico.¹² La legge, definita da Silvio Pace, tecnicamente perfetta, non ha però tenuto conto delle specificità locali, ovvero della particolare situazione giuridica di molte Regole o Vicinie. Ciò ha determinato lunghe cause giudiziarie, spesso finite in Cassazione, dovute anche alle difficoltà insite nella procedura di accertamento dei diritti collettivi.

Certo, come afferma Pace, la legge ebbe anche l'effetto di legittimare e potenziare i diritti di uso civico gestiti dai comuni o dalle frazioni¹³, spesso però previo scioglimento delle associazioni o università agrarie originariamente titolari dell'uso civico o imposizione a quelle mantenute dell'apertura delle terre collettive a tutti i residenti della zona.¹⁴ Furono quindi

⁹ Marinelli F., op. cit., 2013.

¹⁰ Egidi M., Caso R., op. cit., 2000.

¹¹ Pace S., *Usi civici, Associazioni agrarie e Comunioni familiari nella Regione Trentino-Alto Adige*, I.C.A., Trento, 1975.

¹² Egidi M., Caso R., op. cit., 2000.

¹³ Pace S., op. cit., 1975.

¹⁴ Federico C., 'Dall'intento livellatore e liquidatorio alle nuove prospettive di valorizzazione dei domini collettivi' in *I domini collettivi nella pianificazione strategica dello sviluppo delle aree rurali*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2002.

introdotte le amministrazioni separate degli usi civici da parte delle frazioni, i cui terreni però dovevano appunto essere aperti a tutti i residenti della frazione.¹⁵

Per Paolo Stella Richter, il fatto che la legge abbia mantenuto comunque una disciplina pubblicistica delle terre di uso civico (in particolare la loro inusucapibilità e indisponibilità) non aveva come finalità quella di garantire i diritti di godimento degli appartenenti alla comunità locale; l'obiettivo va necessariamente individuato in un interesse più generale.¹⁶ Tale interpretazione pone in una luce diversa la legge del 1927 evidenziandone l'obiettivo di conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale.

Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana, le forme tradizionali e autonome di gestione del territorio sono state rivalutate. In seguito, il processo di decentramento amministrativo assegna alle regioni la competenza in materia di usi civici e proprietà collettive, mentre, con la legge n. 616 del 1977, la gestione e vigilanza degli usi civici è attribuita ai comuni. Se da un lato, quindi, viene meno l'approccio accentratore, dall'altro è confermato il principio pubblicistico che regola i beni collettivi.

In quest'ottica, la legge n. 431 del 1985 (legge Galasso) assoggetta a vincolo paesaggistico le proprietà collettive e le terre gravate da uso civico, che assumono quindi una funzione ecologica-ambientale. Ciò comporta "la trasformazione delle terre civiche in beni ambientali, secondo una nuova concezione [...] che comprende la conservazione dei tratti originari del territorio e dei valori culturali insiti nel territorio stesso"¹⁷.

Circa un decennio più tardi, la legge n. 97 del 1994 (Nuove disposizioni per le zone montane) stabilisce una disciplina delle proprietà collettive montane distinta da quella degli usi civici, che continuano ad essere regolati dalla legge del 1927. Innanzitutto viene conferita alle organizzazioni montane la personalità di diritto privato confermando comunque il carattere di inalienabilità, indivisibilità e destinazione dei beni agro-silvo-pastorali per valorizzarne le potenzialità sia dal punto di vista produttivo che ambientale. La legge conferisce inoltre alle regioni la potestà normativa in materia, fermo restando l'autonomia statutaria delle organizzazioni montane. La legge del 1994 costituisce un intervento giuridico invasivo perché mira "a ridurre gli ordinamenti collettivisti alle categorie giuridiche statuali; tuttavia [...] il legislatore cerca di mediare tra l'esigenza di autonomia delle proprietà collettive e la necessità di coordinare le stesse con il resto dell'ordinamento statale"¹⁸.

Per quanto riguarda il Trentino, in tempi più recenti, con la legge provinciale n.6 del 2005 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), sono state introdotte importanti novità rispetto alla precedente legge provinciale sugli usi civici del 1952. In

¹⁵ Il Consiglio Provinciale di Trento approvò nel 1952 la legge n. 1 intitolata 'Amministrazione separata dei beni d'uso civico' che consentì di regolarizzare le molte amministrazioni esistenti (ASUC).

¹⁶ Richter P., 'Proprietà collettive, usi civici e interesse pubblico' in *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2003.

¹⁷ Richter P., op. cit., 2003, pag. 23.

¹⁸ Egidi M., Caso R., op. cit., 2000, pag. 25.

continuità con le leggi statali del 1985 e 1994 precedentemente citate, gli usi civici e le proprietà collettive sono tutelati e valorizzati “quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino. La Provincia tutela altresì i diritti di uso civico sui beni medesimi quali diritti inalienabili, imprescrittibili ed inusucapibili”¹⁹.

L'amministrazione dei beni comunali di uso civico spetta al comune mentre se i beni sono di natura frazionale spetta ad un comitato eletto dagli aventi diritto della frazione (i maggiorenni di ogni nucleo familiare), i quali possono decidere di costituire una ASUC (ovvero un'associazione per l'Amministrazione Separata dei beni di Uso Civico). L'amministrazione competente disciplina con apposito regolamento le modalità di esercizio dei diritti e di godimento dei beni di uso civico, che sono di norma gratuiti. “Nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi, può essere richiesto al nucleo familiare, in relazione ai bisogni dello stesso, un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti”²⁰.

Nella legge si stabilisce inoltre che ogni ASUC è dotata di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e che deve avere un proprio statuto che ne disciplini l'organizzazione e il funzionamento. Le risorse finanziarie dell'ASUC sono costituite dai proventi del patrimonio agro-silvo-pastorale e da eventuali rendite patrimoniali o finanziamenti e devono essere destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico. Eventuali eccedenze dovranno essere impiegate per incrementare il patrimonio o finanziare servizi pubblici, interventi o opere pubbliche rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti del comune o della frazione.

In generale, si può quindi affermare che la normativa degli ultimi anni, nazionale e provinciale, mira alla tutela e valorizzazione delle proprietà collettive e degli usi civici non solo dal punto di vista economico ma anche e soprattutto ambientale. In particolare, come scrive Delio Pace, le leggi nazionali del 1985 e 1994 e quella provinciale del 2005 propongono un approccio unitario che “affianca alla tutela generale della montagna quella delle foreste, dei pascoli montani, della salubrità dell'aria, delle acque e del suolo, la tutela della flora e della fauna, la gestione edilizia e quella idrogeologica; in sostanza una visione globale, onnicomprensiva della montagna”²¹.

D'altra parte, anche la Corte Costituzionale, in una sentenza del 1995 (n. 46), richiamando la legge Galasso del 1985, fa riferimento ad “una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità sicché essa è diventata sinonimo di tutela ambientale. Sotto questo

¹⁹ Legge provinciale 14 giugno 2005, art. 1.

²⁰ Legge provinciale 14 giugno 2005, art. 2.

²¹ Pace D., op. cit., 2006, pag. 12.

profilo la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale”²².

²² Sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 20 febbraio 1995.

3. COMMON LAND IN EUROPA, ITALIA E TRENTINO

3.1 Common land in Europa

La carenza e la disomogeneità dei dati a disposizione rende difficile delineare la situazione delle proprietà collettive negli stati dell'Unione Europea. Gli ultimi censimenti agricoli del biennio 2009-10 hanno contribuito solo in parte a fare maggiore chiarezza. La prima difficoltà riguarda la definizione stessa di proprietà collettive (*common land*), che qui sono da intendersi come "beni, di proprietà pubblica o privata, su cui gravano dei diritti di utilizzo (usi civici) da parte di singoli soggetti appartenenti ad una determinata collettività"¹. Le proprietà collettive rilevate dai censimenti agricoli comunitari si riferiscono principalmente a terreni destinati a pascoli e prati permanenti ed in minima parte a seminativi. Sono quindi aree incluse nella cosiddetta *Superficie Agricola Utilizzata (SAU)*². Le unità esclusivamente forestali non sono state invece incluse nell'indagine censuaria e ciò evidentemente crea problemi di comparabilità con altre serie di dati, ad esempio con quelli raccolti in ambito locale trentino.

Il diverso modo in cui le proprietà collettive sono organizzate e gestite all'interno dell'Unione Europea ha inoltre influito sulle metodologie di rilevazione e sui relativi dati statistici prodotti.³ Alcuni stati⁴ hanno rilevato le proprietà collettive considerandole come aziende agricole vere e proprie, altri invece attribuendo le relative superfici alle singole aziende agricole aventi diritto d'uso.⁵ In Italia (così come in Spagna e Germania) sono state utilizzate entrambe le modalità di rilevazione per differenziare il caso in cui il terreno afferente la proprietà collettiva non sia assegnato a singoli coltivatori e rimanga a disposizione, indiviso, dei singoli soggetti aventi diritto di uso civico, dal caso in cui il terreno afferente la proprietà collettiva sia invece assegnato, in maniera specifica e formale, ad uno o più soggetti aventi diritto di uso.⁶ In Grecia, Gran Bretagna e Irlanda i dati sono stati raccolti al livello aggregato

¹ Istat, *6° Censimento Generale dell'Agricoltura, 2010*, Istruzione per la rilevazione, pag. 163.

² Insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

³ Greco M., 'Le statistiche sulle Common Land nell'Unione Europea e in Italia' in *Agriregionieuropa*, n.36, marzo 2014.

⁴ Austria, Francia, Portogallo, Ungheria, Bulgaria e Romania.

⁵ Slovenia, Croazia e Cipro.

⁶ Istat, *6° Censimento Generale dell'Agricoltura, 2010*, Istruzione per la rilevazione.

delle unità amministrative locali.⁷ Da notare che 13 stati dell'Unione Europea hanno dichiarato di non avere nel proprio territorio proprietà collettive.⁸

Tale disomogeneità di rilevazione delle proprietà collettive si ripercuote sui dati disponibili. Solo per 13 Paesi disponiamo di informazioni relative agli ultimi censimenti del 2009-10 e solo per una parte di questi esiste una serie storica di dati.

STATO	Proprietà collettive: superficie (ha)		% proprietà collettive/ superficie stato	% proprietà collettive/ SAU	% proprietà collettive/ prati e pascoli
	2003	2010	2010	2010	2010
Austria	413659*	252872	3,0%	8,8%	17,6%
Bulgaria	858563	858563	7,7%	19,2%	69,2%
Cipro	1007	805	0,1%	0,7%	37,6%
Francia	749492	749492	1,4%	2,7%	8,9%
Grecia	1698949	1698949	12,9%	32,8%	69,4%
Irlanda	421041	422415	6,0%	7,8%	9,6%
Italia	indistinte	610165	2,0%	4,7%	17,8%
Portogallo	124489	127660	1,4%	3,5%	7,2%
Regno Unito	1207450	1195246	4,9%	6,6%	9,9%
Romania	2726798	1562385	6,6%	11,7%	34,7%
Slovenia	22786	8221	0,4%	1,7%	2,9%
Spagna	2367515	1727617	3,4%	7,3%	20,6%
Ungheria	73975	73975	0,8%	1,6%	10,3%

Tabella 3.1 Proprietà collettive in Europa

*dato riferito al 2000

indistinte: le proprietà collettive sono state rilevate ma non è possibile distinguerle all'interno della Sau
in corsivo: stime

(elaborazione da Greco M., 'Le statistiche sulle Common Land nell'Unione Europea e in Italia')

Come si evince dai dati riportati in tabella 3.1, forniti da Eurostat, in diversi stati europei la percentuale di territorio afferente alle proprietà collettive è rilevante. In totale si tratta di circa 9,3 milioni di ettari a cui vanno aggiunti quelli relativi alla Germania che non è possibile quantificare. I Paesi in cui le proprietà collettive hanno un peso più rilevante sono Grecia (32,8% rispetto alla superficie totale della SAU e 69,4% rispetto alla superficie totale di

⁷ Il livello NUTS 3, secondo la nomenclatura comune europea delle unità territoriali statistiche.

⁸ Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Malta.

prati permanenti e pascoli), Bulgaria (19,2% e 69,2%) e Romania (11,7% e 34,7%). In Italia la superficie delle proprietà collettive è pari al 4,7% della SAU totale e al 17,8% del totale di prati permanenti e pascoli. Da notare però che per quanto riguarda Italia e Spagna, i dati si riferiscono alle sole superfici indivise, cioè non assegnate formalmente e univocamente con contratti di affitto o uso gratuito ai soggetti aventi diritto di utilizzo. Per l'Italia sarebbero pertanto da aggiungere, secondo le stime, altri 600.000 ettari.

Confrontando i dati del 2003 con quelli del 2010, si nota un sensibile calo della superficie delle *common land* in Slovenia (-64%), in Romania (-43%), in Austria (-39%), in Spagna (-27%) e a Cipro (-20%). Sostanzialmente immutato il dato negli altri stati.

3.2 Le proprietà collettive italiane: il censimento del 2010

Per quanto riguarda l'Italia, il dato disponibile per il 2000 (quasi 276.000 ha) non è confrontabile con quello del 2010 per le diverse modalità di rilevazione: probabilmente molte aree comuni furono infatti censite indistintamente come proprietà comunale. Ciò a testimonianza della storica difficoltà legata alla realizzazione di un inventario delle terre collettive. Tra le cause va sicuramente indicata la mancanza di un quadro giuridico omogeneo, che ha determinato una progressiva omologazione tra terre di proprietà collettiva e terre gravate da uso civico. Inoltre gli accertamenti avviati dopo il 1927 hanno avuto spesso un iter lungo e costoso e in alcuni casi non sono stati ancora conclusi. I dati del censimento 2010, che comunque non ha risolto i problemi di misurazione, colmano una lacuna che durava dal lontano 1947, allorché giunse a conclusione un'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria italiana realizzata dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria. Le terre collettive (di proprietà chiuse o aperte) ammontavano allora a poco più di 3 milioni di ettari (3.085.000 ha), ubicate per la maggior parte nell'area alpina (1.774.000 ha), ma con presenza significativa anche nella zona appenninica (quasi 387.000 ha) e in Sardegna (315.000 ha).

Anche oggi le proprietà collettive italiane sono per la maggior parte localizzate in montagna: in riferimento al numero, la percentuale è del 70,3%; considerando la Superficie agricola utilizzata, la percentuale sale all'82,3%. Il dato è significativo se paragonato a quello delle aziende agricole in generale, delle quali solo il 17,0% è ubicato in montagna con una superficie che rappresenta il 22,1% della SAU totale delle aziende agricole.⁹

La tabella 3.2 mostra invece la distribuzione regionale delle proprietà collettive italiane (il dato come detto riguarda solo le proprietà indivise). La maggior parte di queste è

⁹ I dati si riferiscono al censimento del 2010. È da considerarsi zona di montagna il territorio caratterizzato dalla presenza di masse rilevate con altitudini di norma non inferiori a 600 metri nell'Italia settentrionale e 700 metri nell'Italia centro-meridionale e insulare.

concentrata in alcune regioni come Piemonte, Trentino-Alto Adige, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania e Sardegna. In particolare, su un totale di 2.233 proprietà collettive, ben 613 (il 27,5%) sono localizzate nelle province di Trento e Bolzano. Per quanto riguarda il Trentino, il dato di 229 comprende però sia le Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico (attualmente 102), sia i comuni che gestiscono un patrimonio collettivo, sia gli altri enti collettivi, di cui parleremo in seguito.

Regione	Numero		SAU (ha)	SAT ¹⁰ (ha)	
Piemonte	162		51008	154174	
Val d'Aosta	1		332	1267	
Liguria	21		1170	5395	
Lombardia	77		36264	88405	
Provincia di Bolzano	613	384	147439	414575	103666
Provincia di Trento		229			75535
Veneto	86		9803	50951	
Friuli-Venezia Giulia	21		1305	6497	
Emilia-Romagna	54		3467	16146	
Toscana	39		4119	21664	
Umbria	138		15309	53656	
Marche	105		16315	43935	
Lazio	146		44095	106009	
Abruzzo	192		95617	262479	
Molise	56		9707	33400	
Campania	155		43992	123348	
Puglia	37		8056	15853	
Basilicata	39		23941	68556	
Calabria	99		16516	49549	
Sicilia	91		13915	30139	
Sardegna	101		67795	122853	
ITALIA	2233		610165	1668852	

Tabella 3.2. Distribuzione regionale delle proprietà collettive italiane (2010)
(elaborazione da Greco M., 'Le statistiche sulle Common Land nell'Unione Europea e in Italia')

¹⁰ Superficie Aziendale Totale: l'area complessiva dei terreni dell'azienda destinati a coltivazioni erbacee e/o arboree, inclusi i boschi, la superficie agraria non utilizzata, nonché l'area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, terre sterili, canali ecc. situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda.

Il caso dell'Alto Adige conferma invece le difficoltà di individuazione e ricognizione delle proprietà collettive. In provincia di Bolzano la materia è regolata dalla Legge provinciale n. 2 del 1959, la quale stabilisce che "le interessenze, vicinie e le altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate e costituite, sia per la proprietà, sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell'ambito della provincia soggette all'esercizio di usi civici ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n.1766, sono comunioni private di interesse pubblico e sono regolate dalle disposizioni della presente legge"¹¹. Il fenomeno è intimamente legato alla presenza dell'istituto del 'maso chiuso' per cui spesso i proprietari dei masi possiedono come comproprietari quote di terreni adibiti a pascolo o bosco e sfruttati collettivamente. La terra collettiva rappresenta quindi una sorta di pertinenza comune delle proprietà dei singoli masi: il diritto di godimento collettivo è perciò subordinato e legato alla proprietà di un terreno ubicato nella stessa zona.¹² A fronte di tale situazione, i dati disponibili sono discordanti. Mentre secondo il censimento 2010, le proprietà collettive altoatesine sarebbero 384, l'autorevole *Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive* dell'Università di Trento, riporta nel proprio sito¹³ un elenco di 792 enti collettivi, sulla base delle informazioni fornite direttamente dalla Provincia di Bolzano. Probabilmente alcune proprietà sono costituite solo da terreni boschivi, altre assegnate in affitto o uso gratuito, altre ancora presumibilmente non registrate come collettive in occasione del censimento.

In termini di Superficie agricola utilizzata, è sempre il Trentino-Alto Adige la regione con la maggior estensione di terre collettive (147.439 ha), a seguire l'Abruzzo (95.617 ha), la Sardegna (67.795 ha), il Piemonte (51.008 ha), il Lazio (44.095 ha) e la Campania (43.992 ha). E' interessante notare come alle 2.233 proprietà collettive con aree agricole afferiscano, oltre che 610.165 ha di SAU, anche 1.058.687 ha di terreni non agricoli, rappresentati prevalentemente da boschi (per un totale di 1.668.852 ha). In provincia di Trento, ad esempio, tale superficie ammonta a 235.373 ha (267.136 ha il totale del Trentino-Alto Adige), in Abruzzo 166.862 ha, in Piemonte 103.166 ha.

Come si evince dalla tabella 3.3, le proprietà collettive italiane sono poche rispetto al totale delle aziende agricole (solo lo 0,1%), ma dispongono di una superficie considerevole: il 4,7% della SAU nazionale e il 9,8% della Superficie totale. In Trentino le terre comuni rappresentano più della metà della SAU (il 55%) e ben il 76% della Superficie Aziendale Totale. Percentuali molto significative si riscontrano anche in Alto Adige (29,9% e 21,4%) e in Abruzzo

¹¹ Legge provinciale n. 2 del 7 gennaio 1959, art. 1.

¹² Costato L., 'Le proprietà collettive in Italia: disciplina vigente e prospettive' in Atti del XXXI Incontro di Studio, *Analisi degli aspetti economico-estimativi e giuridici delle terre soggette al diritto di godimento collettivo*, Firenze University Press, 2001.

¹³ Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, Università di Trento, sito internet www.usicivici.unitn.it consultato in data 28 novembre 2014.

(21,1% e 38,2%), dati che confermano il fondamentale ruolo delle proprietà collettive nella tutela e gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale italiano.

Regione	Numero (%)	SAU (%)	SAT (%)
Piemonte	0,2	5,0	11,9
Val d'Aosta	0,0	0,6	1,1
Liguria	0,1	2,7	5,5
Lombardia	0,1	3,7	7,2
Provincia di Bolzano	1,9	29,9	21,4
Provincia di Trento	1,4	55,0	76,0
Veneto	0,1	1,2	5,1
Friuli-Venezia Giulia	0,1	0,6	2,4
Emilia-Romagna	0,1	0,3	1,2
Toscana	0,1	0,3	1,7
Umbria	0,4	4,7	10,0
Marche	0,2	3,5	7,1
Lazio	0,1	6,9	11,8
Abruzzo	0,3	21,1	38,2
Molise	0,2	4,9	13,2
Campania	0,1	8,0	17,1
Puglia	0,0	0,6	1,1
Basilicata	0,1	4,6	10,2
Calabria	0,1	3,0	7,0
Sicilia	0,0	1,0	1,9
Sardegna	0,2	5,9	8,4
ITALIA	0,1	4,7	9,8

Tabella 3.3. Incidenza percentuale delle proprietà collettive rispetto a numero, SAU e SAT delle aziende agricole italiane (2010)

(elaborazione da Greco M., 'Le statistiche sulle Common Land nell'Unione Europea e in Italia')

3.3 Usi civici e ASUC in Trentino

In seguito alla legge n. 1766 del 1927 e relativo regolamento attuativo del 1928, il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Trento ha provveduto negli anni successivi ad una ricognizione e definizione degli usi civici nei vari comuni e frazioni del Trentino. La

maggior parte dei decreti di riconoscimento degli usi civici risale agli anni '30 e '40; alcune situazioni sono state però definite solo nei decenni successivi.

COMUNITÀ	Superficie totale (ha)	Superficie originaria usi civici (ha)	Superficie usi civici 2013 (ha)	% territorio con usi civici
VAL DI FIEMME	41502	10419	10512	72,5%
Magnifica Comunità di Fiemme		19579	19576	
PRIMIERO	41359	21980	21902	53,0%
VALSUGANA E TESINO	57888	39333	39940	69,0%
ALTA VALSUGANA-BERNSTOL	35990	15974	15903	44,1%
VAL DI CEMBRA	13534	7041	6945	51,3%
VAL DI NON	59674	35920	35815	60,0%
VAL DI SOLE	60936	35106	34864	57,2%
GIUDICARIE E RENDENA	117631	85497	85264	76,4%
Regole di Spinale e Manez		4656	4623	
ALTO GARDA E LEDRO	35333	21385	21298	60,3%
VALLAGARINA	62262	24468	24390	39,2%
VAL DI FASSA	31806	21534	21611	67,9%
ALTIPIANI CIBRI	10617	4384	4424	41,7%
ROTALIANA - KÖNIGSBERG	9461	3110	3058	32,3%
PAGANELLA	9730	6095	6058	62,2%
VAL D'ADIGE	18981	6732	6681	35,2%
VALLE DEI LAGHI	13964	7650	7582	54,3%
TRENTINO	620688	370864	370445	59,7%

Tabella 3.4. Provincia di Trento: territorio con usi civici
(elaborazione dati del Servizio Autonomie Locali, www.autonomielocali.provincia.tn.it)

Come si evince dalla tabella 3.4, quasi il 60% del territorio trentino è gravato da usi civici: 370.445 ettari a fronte dei 620.688 della superficie totale della provincia. Si tratta principalmente di terreni comunali o frazionali (gestiti dalle ASUC) e di terreni di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme e delle Regole di Spinale e Manez.

In alcune comunità di valle tale percentuale è sensibilmente più alta: nella comunità delle Giudicarie e Rendena raggiunge il 76,4%, in val di Fiemme il 72,5%, in Valsugana e Tesino il 69,0%, in Val di Fassa il 67,9%. Per contro, in alcune zone gli usi civici interessano meno del

40% del territorio: si tratta della vallata dell'Adige (Rotaliana 32,3%, Val d'Adige 35,2%, Vallagarina 39,2%).

Nel corso degli anni la superficie delle terre con uso civico ha subito solo lievi modifiche (complessivamente c'è stata una diminuzione dello 0,1%). La superficie originaria riportata in tabella fa riferimento ai terreni individuati dal Commissario agli usi civici, i cui decreti sono stati emanati in date diverse. Anche a livello di singole comunità le variazioni sono state minime: la contrazione massima di superficie si registra nella comunità della Rotaliana (-1,7%), l'aumento massimo nella comunità della Valsugana e Tesino (+1,5%).

COMUNITÀ DI VALLE Asuc	Comune	Superficie asestata [ha]	Ceduo [ha]	Fustaia [ha]	Pascolo [ha]
VAL DI FIEMME					
Rover-Carbonare	Capriana	45	0	45	0
ALTA VALSUGANA					
Baselga	Baselga di Pinè	181	0	181	0
Faida	Baselga di Pinè	285	0	285	0
Miola	Baselga di Pinè	439	0	400	39
Montagnaga	Baselga di Pinè	125	0	125	0
Ricaldo	Baselga di Pinè	83	0	83	0
Rizzolaga	Baselga di Pinè	198	0	198	0
Sternigo	Baselga di Pinè	117	0	117	0
Tressilla	Baselga di Pinè	199	0	166	0
Vigo di Pinè	Baselga di Pinè	140	0	140	0
San Mauro	Baselga di Pinè	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Bedollo	Bedollo	246	0	246	0
Brusago	Bedollo	131	0	131	0
Piazze	Bedollo	238	0	238	0
Regnana	Bedollo	93	0	93	0
Sant'Agnese	Civezzano	90	0	90	0
Seregnano	Civezzano	71	0	71	0
Pergine	Pergine Valsugana	316	0	303	13
Serso	Pergine Valsugana	129	58	71	0
Viarago	Pergine Valsugana	120	9	105	6
Mala	Sant'Orsola	162	0	157	1
Sant'Orsola	Sant'Orsola	482	0	417	49
Falesina	Vignola - Falesina	183	0	183	0
Vignola	Vignola - Falesina	267	0	267	0
VAL DI CEMBRA					
Lona	Lona - Lases	186	29	157	0
Lases	Lona - Lases	194	22	172	0

COMUNITÀ DI VALLE		Superficie asestata [ha]	Ceduo [ha]	Fustaia [ha]	Pascolo [ha]
Asuc	Comune				
VAL DI NON					
Campodenno	Campodenno	857	61	277	279
Dercolo	Campodenno	130	88	37	5
Lover	Campodenno	322	39	283	0
Quetta	Campodenno	181	63	106	12
Termon	Campodenno	266	0	221	45
Coredo	Coredo	1269	0	1141	128
Livo	Livo	814	0	467	347
Preghena	Livo	1213	0	741	341
Salter	Romeno	88	0	88	0
Lanza	Rumo	168	0	168	0
Marcena	Rumo	94	0	94	0
Mione Corte	Rumo	168	0	168	0
Mocenigo	Rumo	240	0	240	0
Dardine	Taio	170	0	170	0
Segno	Taio	159	0	159	0
Taio	Taio	142	0	142	0
Masi di Vigo	Ton	328	96	201	0
Vigo di Ton	Ton	787	194	536	57
Tres	Tres	516	0	509	7
Vion	Tres	52	0	52	0
Priò	Vervò	160	69	91	0
Vervò	Vervò	816	0	778	38
VAL DI SOLE					
Bozzana	Caldes	450	89	313	48
Caldes	Caldes	523	0	418	105
Samoclevo	Caldes	572	0	301	251
San Giacomo	Caldes	375	0	365	10
Carciato	Dimaro	370	0	253	117
Dimaro	Dimaro	919	0	864	55
Arnago	Malè	428	0	329	99
Bolentina	Malè	464	0	385	79
Monclassico	Monclassico	1093	0	921	91
Presson	Monclassico	348	0	341	7
Celentino	Peio	1272	0	615	517
Celledizzo	Peio	1063	0	808	255
Cogolo	Peio	2252	0	1032	923
Comasine	Peio	1343	0	727	447
Peio	Peio	2240	0	968	923
Castello	Pellizzano	1155	0	289	582
Pellizzano	Pellizzano	1654	0	1018	225
Termenago	Pellizzano	1439	0	829	482

COMUNITÀ DI VALLE		Superficie assestata [ha]	Ceduo [ha]	Fustaia [ha]	Pascolo [ha]
Asuc	Comune				
GIUDICARIE RENDENA					
Comano	Comano Terme	1439	0	829	482
Dasindo	Comano Terme	380	175	78	5
Ballino	Fiavè	406	121	65	207
Favrio	Fiavè	120	0	119	1
Fiavè	Fiavè	852	74	615	131
Stumiaga	Fiavè	239	0	239	0
Agrone	Pieve di Bono	287	27	241	19
Cologna	Pieve di Bono	471	0	331	140
Strada	Pieve di Bono	468	0	313	126
Por	Pieve di Bono	876	0	604	261
Borzago	Spiazzo Rendena	1076	0	770	306
Fisto	Spiazzo Rendena	1032	0	693	285
Mortaso	Spiazzo Rendena	1877	0	588	951
Stenico	Stenico	3129	947	895	1089
Darzo	Storo	338	66	221	50
Saone	Tione di Trento	614	105	462	47
Javrè	Villa Rendena	336	0	226	80
Verdesina	Villa Rendena	250	16	87	124
Villa Rendena	Villa Rendena	801	21	419	318
ALTO GARDA E LEDRO					
Prè	Ledro	520	287	204	29
Ville del Monte	Tenno	736	471	124	0
VALLAGARINA					
Patone	Isera	219	112	107	0
Toldi - Pasquali	Rovereto	84	77	0	7
Castellano	Villalagarina	472	224	128	9
Pedersano	Villalagarina	248	59	186	3
VAL DI FASSA					
Alba	Canazei	486	0	298	173
Canazei	Canazei	841	0	461	134
Gries	Canazei	616	0	588	28
Penia	Canazei	790	0	590	174
Pera	Pozza di Fassa	1520	0	962	236
Pozza	Pozza di Fassa	1983	0	1509	384
VAL D'ADIGE					
Baselga del Bondone	Trento	189	25	136	28
Sopramonte	Trento	967	163	593	210
Vigolo Baselga	Trento	276	101	157	18
Villamontagna	Trento	105	39	66	0
VALLE DEI LAGHI					
Laguna Mustè	Cavedine	769	242	528	0

Tabella 3.5 Superficie assestata, ceduo, fustaia e pascolo delle ASUC del Trentino
(elaborazione dati del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento)

La tabella 3.5 riporta l'elenco delle ASUC del Trentino (attualmente 102) con l'indicazione della relativa superficie assestata nonché della superficie di ceduo, fustaia e pascolo. La maggior parte delle ASUC ha un territorio di qualche centinaio di ettari, alcune anche meno di 100 ettari. In alcuni comuni sono presenti più ASUC: emblematico il caso di Baselga di Pinè, sul cui territorio comunale sono presenti ben 10 piccole ASUC. Come si evince anche dalla carta di fig. 3.1 la maggior parte delle ASUC sono concentrate in Alta Valsugana e Pinè, nelle valli di Non e Sole, in val Giudicarie.

Non sono molte quelle che superano i 1000 ha di superficie assestata: la neo-constituita ASUC di Coredò e quella di Preghena in val di Non; l'ASUC di Monclassico e quelle dei comuni di Peio e Pellizzano in val di Sole; l'ASUC di Comano Terme, l'ASUC di Stenico e quelle del comune di Spiazzo Rendena nella comunità di valle delle Giudicarie, Bleggio e Rendena; le ASUC del comune di Pozza in val di Fassa.



Figura 3.1 Ubicazione delle ASUC del Trentino¹⁴

¹⁴ La carta è stata tratta Nequirito M., "Non abbiasi a vedere alcuno ridotto in estrema miseria e povertà". Beni comuni, proprietà collettiva e usi civici sulla montagna trentina tra '700 e '900, Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici, Trento, 2011.

La situazione è pertanto molto variegata: ai due estremi l'ASUC Rover-Carbonare con una superficie assestata di 45 ha e l'ASUC di Stenico con una superficie assestata di 3129 ha (circa 70 volte più grande).

Per quanto riguarda il governo dei boschi, il ceduo è presente solo su superfici ridotte mentre prevale nettamente la fustaia. Pascoli e alpeggi sono presenti soprattutto nelle ASUC che comprendono territori di montagna (Val di Fassa, Val di Sole, Giudicarie e Rendena in particolare).

3.4 Le proprietà collettive del Trentino

Nella tabella 3.6 sono riportate alcune informazioni essenziali che riguardano gli enti collettivi trentini. La consistenza delle proprietà e dei relativi patrimoni boschivi varia notevolmente: si va dai 19.500 e più ettari della Magnifica Comunità della val di Fiemme (di cui oltre 9.000 di fustaie di produzione) ai 115 ettari del Feudo Rucadin, sempre in val di Fiemme. I vari enti si differenziano anche per la natura giuridica. Nei prossimi capitoli analizzeremo in dettaglio il caso della val di Fiemme, qui giova però far notare che la Magnifica Comunità di Fiemme, pur non essendo una proprietà collettiva aperta come le ASUC, ha una natura ibrida (con tratti pubblicistici e privatistici) perché lo status di vicino si acquisisce sia per eredità sia dopo un periodo di residenza di almeno vent'anni nel territorio della Comunità. Il Feudo Rucadin e la Regola feudale di Predazzo sono invece proprietà collettive chiuse, quindi enti di diritto privato, formati cioè solo dai discendenti delle antiche famiglie originarie: queste proprietà non sono pertanto gravate da usi civici.

Lo status della Comunità delle Regole di Spinale e Manez è assimilabile a quello della Magnifica Comunità di Fiemme: lo status di *regoliere* si ottiene infatti o per via ereditaria o dopo trent'anni di residenza nei comuni di Ragoli, Montagne o Preore, nelle Giudicarie.¹⁵ Si tratta di una proprietà collettiva composta da due parti: la Regola di Spinale, che si estende per circa 3.970 ettari e occupa la Val Brenta, Vallesinella, il monte Spinale, il Grostè e gran parte del Gruppo del Brenta e la Regola di Manez, di 680 ettari, che comprende una valletta situata tra la Val d'Algone e la Val Rendena. Gran parte della proprietà è inserita nell'area del Parco Naturale Adamello Brenta.¹⁶ L'origine delle Regole risale al periodo medievale, il primo statuto conosciuto della Regola di Manez è del 1377, il primo statuto invece della Regola di Spinale risale al 1410. Fino all'età napoleonica, la Comunità ha goduto di sostanziale autonomia, ripristinata solo in parte nel periodo di governo austriaco. La legge del 1927 ha messo in dubbio l'esistenza stessa delle Regole, che hanno trovato un definitivo

¹⁵ Nequirito M., op. cit., 2011.

¹⁶ Minora F. (a cura di), *Terre comuni. Percorsi inediti nelle proprietà collettive del Trentino*, Professional Dreamers, Trento, 2012.

riconoscimento giuridico solo nel 1960, grazie ad una legge provinciale, la quale stabilisce che “i beni immobili appartenenti alle Regole di Spinale e Manez sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione, salva la possibilità di modeste alienazioni e permutate, giustificate da particolari motivi di pubblico interesse, da autorizzarsi dalla Giunta Provinciale”¹⁷. Attualmente una consistente parte delle entrate della Comunità proviene dall’affitto di aree e strutture in cui si sviluppano piste da sci e impianti di risalita. I regolieri esercitano i diritti di uso civico: legnatico per legna da ardere (convertibile in somma per acquisto combustibile per riscaldamento) e legname da fabbrica, erbatico e stramatico, di pascolo, di caccia e pesca, di estrazione sassi e sabbia.

ENTE COLLETTIVO	Superficie totale (ha)	Superficie forestale di produzione (ha)	Provvigione (mc)	Ripresa annua programmata (mc)
Magnifica Comunità di Fiemme	19581	9119	3790000	46000
Feudo Rucadin	115	109	41800	600
Regola feudale di Predazzo	2720	1156	382246	3600
Regole di Spinale e Manez	4646	1384	456928	3550
Consorteale di Rabbi	4520	2256	584851	6070*
Consorzio Alpe Vederna	245	147	15983	60
Vicinia Donego	188	174	20533	94
Vicinia Dosso Porte	1	1	n.d.	0
Vicinia Giazzeria	2	2	n.d.	0
Vicinia Malgola	10	10	5111	87

Tabella 3.6. Proprietà collettive in Provincia di Trento (dati raccolti direttamente dagli enti e integrati con informazioni presenti in Giovannini G., *Studio della filiera foresta-legno per la valorizzazione delle risorse locali nella provincia di Trento*, Università di Padova, Tesi di dottorato, 2009)

*Il dato tiene conto solo della ripresa programmata per i boschi assestati, in quelli classificati come ‘privati inventariati’ i prelievi sono stabiliti di volta in volta dal Corpo forestale.

¹⁷ Legge provinciale n. 12 del 28 ottobre 1960.

Ancora diverso è il caso delle Consortele della val di Rabbi, laterale della Val di Sole. Qui la tipologia degli insediamenti è simile a quella tipica del Tirolo tedesco, nella forma di piccoli agglomerati sparsi. Gli affittuari dei terreni, che erano in gran parte proprietà dei conti Thun ne divennero proprietari, soprattutto dopo la secolarizzazione del Principato vescovile di Trento, avvenuta nel 1803. Ai terreni e ai fabbricati di fondovalle era spesso indissolubilmente legato il diritto di sfruttamento di determinati pascoli o boschi ubicati in territorio montano. Come in Alto Adige, si trattava di pertinenze comuni e indivise legate alle proprietà individuali. Proprio questo legame tra fondovalle e monte è alla base della formazione delle attuali Consortele, che hanno assunto il nome delle montagne sulle quali i consorti esercitano i loro diritti.¹⁸ Le Consortele proprietarie di terre registrate presso l'ufficio tavolare di Malè sono 23, undici di queste sono anche proprietarie di malghe.

Ogni Consortela è governata da uno statuto nel quale sono elencati i criteri di collegamento tra persona fisica e appartenenza alla Consortela: la proprietà di un "camino fumante", la proprietà di un bene entro i confini di una data località, la proprietà pro tempore di uno dei masi contenuti in un elenco, il portare un certo cognome. [...] Dallo Statuto risultano anche le quote ideali di comproprietà, dalle quali dipende la quantità dei diritti utilizzabili. Le unità di misura utilizzate variano da consortela a consortela e assumono nomi diversi, per esempio diritti, carantani e carati. In base alla quantità dei diritti posseduti viene calcolato il valore del voto nell'Assemblea Sociale; nulla vieta di essere consorti di più Consortele e di avere quindi diritto al fabbisogno della legna, al pascolo, alla malga in più di una Consortela.¹⁹

Il Consorzio dell'Alpe Vederna, che si trova nella zona del Primiero, è stato definito nel 1939 dal Commissario per la liquidazione degli usi civici di Trento, un'associazione agraria di diritto privato. Nel 1718, l'alpe venne concessa, con investitura feudale, dal vescovo di Feltre ai nobili Bilesimo di Fonzaso. Nel 1742, gli stessi ne subinfeudarono 63 vicini di Imer. Si trattava di un contratto di livello, rinnovabile ogni 29 anni dietro pagamento di un canone. Non mancarono negli anni successivi le rivendicazioni, sempre respinte, da parte di altri abitanti di Imer di partecipare allo sfruttamento del monte. Intorno alla metà dell'Ottocento, in seguito alla legge austriaca che esonerava i terreni da aggravii di natura feudale, i *consorti* dell'Alpe Vederna, dietro pagamento di riscatto, ne divennero proprietari a tutti gli effetti. Lo Statuto del 1856 stabilì che proprietario diretto era però l'intero Consorzio, mentre i singoli consorti erano solo proprietari utili usufruttuari.²⁰ Interessante notare che il patrimonio viene ogni 10 anni diviso tra gli aventi diritto: le particelle segabili, di egual reddito, vengono estratte a sorte.

Anche la Vicinia Donego di Vigo Cavedine è formata dai discendenti delle antiche famiglie che ricevettero nel Duecento, in donazione dalla Contessa Cubitosa di Arco, una

¹⁸ Costanzi F., 'Le Consortele di Rabbi tra storia e diritto' in Minora F. (a cura di), *Terre comuni. Percorsi inediti nelle proprietà collettive del Trentino*, Professional Dreamers, Trento, 2012.

¹⁹ Costanzi F., op. cit., 2012, pag. 22.

²⁰ Nequirito M., op. cit., 2011.

porzione di territorio composta da boschi e prati con una malga. In Trentino sono poi presenti altre piccole proprietà collettive come la Vicinia Malgola (10 ha) nel comune di Predazzo e le Vicinie Dosso-Porte (meno di un ettaro) e Giazzera (2 ha) nel comune di Trambileno.



Figura 3.2 Boschi e pascoli della Magnifica Comunità di Fiemme

4. LA STORIA DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE DELLA VAL DI FIEMME

4.1 La Magnifica Comunità di Fiemme

4.1.1 Le origini

Per secoli gli abitanti della valle di Fiemme (che all'inizio del Medioevo erano verosimilmente 2000-3000) era stati indipendenti: la vita era davvero dura, ma la libertà completa. Nessun forestiero o straniero vi abitava stabilmente. Intorno all'anno 1000, le cose iniziarono a cambiare. Sorsero infatti in valle due castelli: Castel San Giorgio (a Castello), costruito dai conti di Eppan e Castel San Valerio (a Cadrubio), fatto erigere dagli Enn, famiglia di valvassini degli Eppan stessi. I feudatari iniziarono così ad esigere dai valligiani il pagamento di tributi di vario genere; mentre gli abitanti della Contea di Castello furono ridotti allo status di servi della gleba. Nei primi secoli dopo il 1000, la popolazione della valle era quindi composta da un esiguo numero di nobili; dagli arimanni liberi (guerrieri o ex-guerrieri alle dipendenze dei feudatari) che erano affittuari di masi e terre; dai servi della gleba e dai liberi abitanti della valle (Fiemmazzi), principalmente contadini e pastori ma anche minatori, artigiani, boscaioli e zattieri.¹

Una data importante, non solo per la val di Fiemme ma per tutta l'area trentina, è il 1027. In quell'anno l'imperatore Corrado, con l'emanazione di un diploma affidò al vescovo di Trento, Udalrico II, il potere temporale nei comitati di Trento, Bolzano e Venosta. Il vescovo poteva quindi esercitare una serie di poteri: amministrazione della giustizia; gestione del prelievo fiscale; sfruttamento delle miniere e delle foreste; gestione dei diritti di mercato, di moneta e di dogana. Egli esercitava la propria sovranità sui signori feudali, sulle città e su tutte le comunità del suo territorio, con la conseguente proprietà delle terre e degli usi civici connessi.²

Nacque così ufficialmente il Principato vescovile di Trento, affidato all'autorità del vescovo, con autonomia di governo, ma soggetto direttamente all'imperatore. Il territorio del Principato non coincideva con quello della diocesi (meno esteso), in cui il vescovo esercitava il potere spirituale. Mentre la val di Fiemme rientrava nei confini del Principato di Trento, la

¹ Degiampietro C., *Storia di Fiemme e della Magnifica Comunità dalle origini all'istituzione dei comuni*, (II edizione), Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese, 1997.

² *La Magnifica comunità di Fiemme. I principali documenti della sua storia secolare* (e-book). Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese, 2008.

val di Fassa fu assegnata qualche decennio dopo e con le stesse modalità al vescovo di Bressanone.

Successivamente, tra il 1110 e 1112, vennero sottoscritti dal vescovo di Trento, Gebardo, e da una delegazione in rappresentanza della comunità di Fiemme i cosiddetti *Patti gebardini*. Non sappiamo se l'iniziativa sia stata presa dal principe-vescovo, il quale "definiti i confini con il principe di Bressanone, [voleva] mettere ordine nel suo territorio, sottomettendo anche giuridicamente tutti gli abitanti al nuovo status di sovranità acquisito con la concessione dell'investitura a principe dell'Impero"³, oppure se furono gli stessi Fiemmazzi a chiedere che venissero riconosciute le loro antiche usanze.⁴

I *Patti gebardini* costituiscono la base giuridica della Magnifica Comunità essendo un documento di investitura feudale. Ciò è confermato dalla frase "*De bannis sic debet esse: quia ille...*" (ovvero "Quanto al banno si deve procedere..."). Secondo il diritto sassone, vigente all'interno del Sacro Romano Impero, il vassallo (in questo caso la Comunità) che riceveva un feudo aveva nei confronti di chi lo aveva infeudato un vincolo (il *banno*), che determinava gli obblighi verso il feudatario (in questo caso il principe-vescovo).⁵ Da notare che nel caso specifico non si trattò di un'investitura individuale, ma di un'infeudazione collettiva: la Comunità di Fiemme assumeva anche giuridicamente il ruolo di soggetto collettivo.

Tali obblighi erano di tipo economico, sotto forma di pagamenti di gabelle in natura e denaro e di carattere giuridico perché il principe-vescovo impose che la giustizia fosse amministrata da giudici da lui nominati. I Fiemmazzi si impegnavano inoltre a mantenersi neutrali in caso di guerre, mentre il vescovo esentava gli abitanti della valle dal pagamento di ogni altra imposta. Si legge infatti nel *Patto* del 1112:

[I rappresentanti della Comunità di Fiemme] hanno accettato questo accordo conclusivo a nome proprio e di tutti i vicini che abitano nella pieve di Fiemme, siano essi chierici o laici o liberi o di masnada o servi. [Il vescovo] li esenta completamente da ogni colta, dazio, scufio, prestazione e da ogni imposizione per tutto il Vescovado e Ducato di Trento a questa condizione: che tutti gli uomini del piano di Fiemme, dalla chiusa di Trodena fino al ponte della Costa, sia chierici, sia laici, sia di masnada, paghino o debbano pagare ogni anno al signor vescovo e ai suoi successori 24 arimannie con i loro fodri e placiti assieme alle entrate di pertinenza del vescovo. Non devono far nient'altro di ciò che è stato loro imposto, se non amministrare la giustizia in nome del signor vescovo.⁶

³ *La Magnifica comunità di Fiemme. I principali documenti della sua storia secolare* (e-book). Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese, 2008, pag. 14.

⁴ Zieger A., *La Magnifica Comunità di Fiemme* (II edizione), Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese, 1996.

⁵ *La Magnifica comunità di Fiemme. I principali documenti della sua storia secolare* (e-book). Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese, 2008.

⁶ *Patti gebardini*, Secondo patto, 13 luglio 1112 (traduzione contenuta in *La Magnifica comunità di Fiemme. I principali documenti della sua storia secolare* (e-book). Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese, 2008, pag. 20).

Come scrive Candido Degiampietro “il principe-vescovo credeva così di essersi assicurato la sovranità sulla riottosa Fiemme; i Fiemmazzi invece erano convinti di essersi assicurati la libertà e l’indipendenza a buon prezzo”⁷. Nei secoli successivi non mancarono però gli attriti tra le due parti.

Nei *Patti gebardini* oltre a indicare i confini del territorio della Comunità di Fiemme⁸ si menzionano alcuni villaggi: Cavalese, Cadrubio, Avarena, Tesedo e Trodena; oltre ad essi esistevano già Castello (che dal punto di vista giurisdizionale apparteneva però ai conti del Tirolo), Cadrano e Aiano. Solo i documenti successivi citano anche Predazzo e Moena.⁹ Pur non disponendo di riscontri documentari, è lecito supporre che anche in val di Fiemme, così come in altre vallate alpine, il territorio fosse inizialmente in proprietà e godimento collettivi e che alcuni appezzamenti di terra coltivabile fossero assegnati in godimento temporaneo (con sistemi di avvicendamento periodico) a singole famiglie. Successivamente una parte delle terre di proprietà collettiva fu suddivisa tra i villaggi (*communitates*) che componevano la comunità o tra gruppi di villaggi. Probabilmente quindi anche i singoli villaggi della val di Fiemme si riunirono in comunità rurali (le *regole*) che nell’insieme costituivano la Comunità di Fiemme. Un documento di confinazione del 1234 fa riferimento alle sette *regole* di Cavalese con Varena, Castello, Carano, Daiano, Tesero, Predazzo e Moena. A queste è sicuramente da aggiungere quella di Trodena.¹⁰

Le regole della val di Fiemme erano inoltre raggruppate in *quartieri*¹¹: non si trattava di distretti amministrativi, ma erano funzionali ad una gestione più razionale delle risorse del territorio. Una parte del suolo comune (i boschi e la maggior parte dei pascoli) era assegnata in godimento ai quartieri, mentre il territorio rimanente (normalmente pascoli montani con malghe e prati falciabili) era suddiviso in quattro parti uguali; l’avvicendamento annuale tra i quartieri avveniva a sorte (di qui i termini *sorti* e *consorti* o *consortali*). L’eventuale affitto ricavato dai prati locali di una *sorte* spettava al rispettivo quartiere. A partire dal 1654, fu introdotto l’avvicendamento quadriennale (tre anni per la falciatura e un anno per il pascolo).

Altro documento importante per la storia della Comunità di Fiemme è il cosiddetto *Privilegio enriciano* del 1314: si tratta della conferma dell’investitura feudale avvenuta

⁷ Degiampietro C., op. cit., 1997, pag. 29.

⁸ L’infeudazione non riguardava tutto il territorio della valle; alcune terre per esempio erano state cedute in feudo a famiglie nobili.

⁹ Sartori Montecroce T., *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese, 2002 (traduzione dell’edizione originale in tedesco del 1892).

¹⁰ Attualmente lo Statuto della Magnifica Comunità di Fiemme prevede undici *Regole*: Moena, Predazzo, Ziano, Panchià, Tesero, Cavalese, Varena, Daiano, Carano, Castello e Trodena.

¹¹ Un documento che descrive la rideterminazione dei quartieri (redatto tra il 1315 e il 1318) riporta la seguente suddivisione: il primo quartiere comprendeva le regole di Moena, Daiano e Predazzo, il secondo la regola di Tesero (con i villaggi di Panchià e Ziano), il terzo quella di Cavalese (con Varena e Cadrubio), il quarto le regole di Carano, Castello e Trodena.

duecento anni prima. Vi si trova una descrizione precisa del territorio della Comunità nonché la definizione dei suoi diritti:

Tutte le montagne sopra elencate, compreso il legname, i boschi e le foreste, le vie e i sentieri, i prati e i pascoli, le attività di caccia e pesca di tutti gli animali di cielo e di terra presenti e futuri, a voi tutti e a ciascuno di voi, che vivete nella valle di Fiemme ora e in futuro, così come finora avete sempre fatto, confermiamo in perpetuo come vostre per certa conoscenza e vi investiamo del loro possesso materiale, lo stesso che avete avuto in passato e che avete ora, con approvazione perenne, con la miglior ratifica possibile per via di diritto. Noi consideriamo giusto e valido in perpetuo il possesso da parte vostra di quelle montagne, così che riguardo ad esse, tra il resto, non siate più molestati in futuro da persone malvagie.¹²

Da notare che si riconosce alla Comunità la proprietà del suolo intesa come proprietà collettiva: in vari documenti infatti la Comunità è identificata con la pluralità dei vicini, i quali considerano il suolo come bene comune e sono consapevoli dell'esistenza e della persistenza dell'associazione rurale nonostante il mutare degli individui. In tal senso "la proprietà del suolo e i diritti di godimento, di disponibilità e di potere sul suolo stesso non sono percepiti come diritti distinti tra di loro e nemmeno come diritti di qualità e competenza diversa, ma sono considerati nel loro insieme come spettanti ai vicini *omnibus et singulis*, come un complesso di diritti interdipendenti tra di loro"¹³.

Agli abitanti della valle perciò, in quanto appartenenti ad una regola e quindi alla Comunità, spettava il diritto di *vicinìa*. Fino alla fine del XVI secolo, i figli del capofamiglia, maschi e femmine ereditavano tale diritto e se una figlia sposava un forestiero, questi diventava *vicino*. Nel 1584, a causa dell'aumento della popolazione e dei soprusi dei forestieri, si introdussero misure più restrittive: solo i figli maschi avrebbero ereditato il diritto di *vicinìa*; unica eccezione, il caso di sole figlie femmine, di cui una sola sarebbe diventata vicina.¹⁴

In particolare, i vicini, oltre all'uso di acque, strade, piazze e sentieri, godevano dei diritti specifici elencati di seguito.

- 1) Sfalcio e raccolta del fieno nei prati e alpeggi assegnati al proprio quartiere, ovvero diritto di percepire quota della rendita ricavata dall'affitto dei prati locali.
- 2) Pascolo del bestiame su prati, pascoli e alpeggi assegnati al proprio quartiere; il pascolo era inoltre consentito nei prati comuni (dell'intera Comunità) dopo la falciatura, che pertanto doveva avvenire entro una determinata data; ai forestieri era consentito il transito e il pascolo del bestiame solo lungo la strada.
- 3) Caccia e pesca in tutto il territorio della Comunità.

¹² *Privilegio enriciano*, 1314 (traduzione contenuta in *La Magnifica comunità di Fiemme. I principali documenti della sua storia secolare* (e-book). Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese, 2008, pag. 26).

¹³ Sartori Montecroce T., op. cit., 2002, pag. 84.

¹⁴ Attualmente sono da considerarsi *vicini* tutte le persone che hanno stabile dimora nel territorio delle Regole della Comunità e che siano nati in una famiglia di vicini (o adottati o affiliati) oppure che siano residenti stabilmente da almeno vent'anni nel territorio delle Regole.

- 4) Dissodamento del suolo comune (il cosiddetto diritto di *ronco*): ogni vicino poteva scegliere un appezzamento di terreno da adibire a coltivazione (non serviva autorizzazione da parte della Comunità). Era escluso però l'uso dell'aratro e non potevano essere dissodati terreni in boschi di conifere. Il campo coltivato, ben delimitato, rimaneva proprietà collettiva; infatti dopo tre anni doveva essere lasciato libero all'uso comune.
- 5) Costruzione sul suolo comune di strade, sentieri, fienili, carbonaie, forni da calce utilizzando legname comune e diritto di farne uso esclusivo per un anno e un giorno, dopodiché le strutture sarebbero diventate di uso comune.
- 6) Taglio di alberi per legname da opera nei *gazi*, le foreste della regola riservate all'approvvigionamento di legname per la costruzione e manutenzione delle case dei vicini (e successivamente anche per il commercio familiare). Il vicino poteva procedere all'utilizzazione forestale previa autorizzazione e assegnazione delle autorità della Comunità. Al riguardo esistevano norme molto precise e rigide (contenute negli *Ordini dei boschi*) che stabilivano la quantità di tronchi da assegnare ad ogni vicino nonché le modalità di abbattimento ed esbosco. Erano previsti sia controlli da parte delle guardie forestali e addetti della Comunità sia sanzioni pecuniarie per chi non rispettava le regole.
- 7) Taglio di alberi per legna da ardere, per il proprio fabbisogno, nei boschi non riservati al legname da opera nonché raccolta di scarti delle utilizzazioni nei *gazi*. Tale diritto comprendeva anche la possibilità di utilizzare i residui delle *fratte* e la legna secca per produrre carbone o calce.

Nel 1403, il vescovo di Trento Giorgio di Liechtenstein non solo riconferma le proprietà e i diritti degli uomini della Comunità di Fiemme, ma concede che “essi di propria autorità possano, riguardo ai propri pascoli, boschi e tutte le altre loro proprietà, in modo lecito approvare e deliberare i loro statuti e le loro antiche prescrizioni. [...] Inoltre che possano imporre delle sanzioni adeguate ossia esigere ed incassare integralmente e concretamente delle multe da coloro che contravvengono a tali prescrizioni, in particolare dai non vicini”¹⁵. Lo *jus regulandi maius* è tra l'altro riconosciuto alla Comunità di Fiemme, nel 1406, anche dall'arciduca Leopoldo d'Austria, in una sentenza che pone fine ad una lunga lite con le comunità confinanti.¹⁶

¹⁵ Conferma dei privilegi della Comunità di Fiemme da parte di Giorgio di Liechtenstein, 1403; traduzione contenuta in *La Magnifica comunità di Fiemme. I principali documenti della sua storia secolare* (e-book). Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese, 2008, pag. 28.

¹⁶ Zieger A., op. cit., 1996.

4.1.2 Le Consuetudini

Anche la Magnifica Comunità di Fiemme, così come molte altre comunità alpine, sentì l'esigenza di dotarsi di una *carta di regola* o statuto. Il primo, anteriore al 1358 non ci è pervenuto¹⁷; si è conservato invece il cosiddetto *Quadernollo* (del 1533 o 1534), probabilmente in parte una traduzione e in parte un'integrazione di un precedente statuto del 1480 scritto in lingua latina. In seguito, a causa dei continui contrasti con i principi vescovi di Trento nonché della mutata situazione sociale (aumento demografico e afflusso di forestieri) ed economica (importanza sempre maggiore assunta dal commercio del legname), i vicini di Fiemme si dotarono di uno statuto più ampio e dettagliato, le *Consuetudini* del 1613.

Per analizzare lo statuto del 1613 (di cui non si è conservato l'originale) dobbiamo far riferimento alle copie posteriori, ad esempio quella del 1641 (trascritta da Italo Giordani, che la ritiene molto fedele all'originale¹⁸). Lo statuto era composto da 5 libri: *del commun* (125 capitoli), *del civil* (134 capitoli), *del criminal* (31 capitolo), *capitoli del fontego* (risalente al 1598, 38 capitoli), *ordini dei boschi* (risalente al 1592, 42 capitoli).

Il primo libro delinea l'ordinamento della Comunità definendo funzioni e modalità di elezione delle varie cariche e degli organi di governo politico ed economico. Si fa innanzitutto riferimento alla figura dello *scario*, che esercitava un'ampia serie di poteri, elencati nel capitolo 10 (libro I, del commun), che riguardavano la gestione delle risorse della Comunità, la vigilanza sulle varie attività economiche, l'esercizio di polizia, l'amministrazione della giustizia, la riscossione di multe. Lo scario era eletto ogni anno, il primo maggio, attraverso una procedura piuttosto articolata.

Lo scario uscente, sentito il parere dei *regolani de commun*, individuava 9 uomini (3 per ogni quartiere, escluso quello da cui proveniva lo scario), vicini e di padre vicino, abitanti di Fiemme, adatti a svolgere l'incarico di scario. Tra questi, lo scario ne sceglieva 3 (uno per ogni quartiere). Successivamente, i *regolani delle ville* eletti nelle varie regole, insieme ai regolani del commun e allo scario uscente procedevano all'elezione del nuovo scario, scegliendolo tra i 3 'candidati' rimasti.¹⁹

Ai regolani delle ville spettava inoltre il compito di eleggere i regolani de commun e i *saltari de commun*.²⁰ I primi componevano l'equivalente della giunta comunale dei comuni; i

¹⁷ Giordani I., *La Magnifica Comunità di Fiemme*, 2008 (dal sito www.storiadifiemme.it).

¹⁸ Cfr. *Le Consuetudini* della Comunità di Fiemme, trascrizione di I. Giordani, in Sartori Montecroce T., op. cit., 2002.

¹⁹ Nelle *Consuetudini* si individuano 26 regolani delle ville (eletti il 22 febbraio di ogni anno, salvo che per Tesero e Castello, eletti il 29 settembre), in numero diverso per ognuna, a seconda del numero degli abitanti (4 di Moena, 3 di Predazzo, 4 di Tesero, 3 di Cavalese, 2 di Varena- di cui solo uno partecipava all'elezione dello scario-, 2 di Castello, 3 di Carano, 3 di Trodena, 2 di Daiano) e 8 regolani del commun (2 di Tesero, 2 di Cavalese e/o Varena, uno ciascuno di Castello, Trodena, Carano, Daiano). Solo nel 1674 fu accordato il diritto di avere un proprio regolano de commun anche a Predazzo.

²⁰ I saltari de commun erano in numero uguale a quello dei regolani de commun e con la stessa distribuzione tra le regole.

regolani collaboravano con lo scario nel governo e nella gestione degli affari politici ed economici della Comunità. I secondi svolgevano funzioni di vigilanza e controllo in relazione all'uso delle risorse comuni (in particolare boschi e *Monte del fieno*, ovvero prati e pascoli di Bellamonte).

Nel primo libro inoltre si definiscono le funzioni del cancelliere della Comunità, nominato dallo scario e pagato con il contributo di tutte le regole, nonché dei cosiddetti *cavedolari*, ovvero capi malga, che avevano il compito di vigilare sulle attività legate all'alpeggio. Contestualmente vengono dettate norme precise per l'utilizzo di prati, pascoli e montagne. Nel capitolo 40, facendo riferimento al *Quadernollo*, si stabilisce che "tutte le montagne et pascoli et pezze²¹ communi della Communità di Fiemme sono divise in quatro parti, le quali vanno in rotta ovvero urta, come si dice, d'anno in anno et di quartiere in quartiere. [...] Così cadaun quartier della Communità può a suo beneplacito goeder, pascolar, seggar et usufrutuar quella parte de montagne che gli tocha. In quel modo che gli piace"²². Nel periodo tra la festa di San Giorgio (23 aprile) e quella dei Santi Pietro e Paolo (29 giugno) era però consentito ad ogni vicino della Comunità far pascolare il proprio bestiame su qualsiasi montagna o pascolo di Fiemme, purché gli animali venissero ricondotti ogni sera a valle.

Come detto, norme particolari erano previste per la *Monte del fieno*. Era fatto divieto di pascolare o far transitare il bestiame dal primo di maggio al 20 di settembre. Eccezionalmente, e solo fino al 20 maggio, lo scario poteva concedere licenza per trasportare a valle il fieno, ma transitando per le strade pubbliche e senza arrecare danno ad alcuno. Da notare che tale divieto valeva "ancho nelli suoi propri pradi"²³ a testimonianza del fatto che erano presenti sulla Monte del fieno particelle in proprietà privata (probabilmente assegnate dapprima in usufrutto dalla Comunità ai vicini e successivamente diventate di proprietà). Ciò spiegherebbe la necessità di una normativa particolare per i prati di Bellamonte volta a salvaguardare i diritti di tutti i vicini.

Nel resto dell'anno si stabiliva che "detta *Monte* si debba aprir et mettere in commune la vigilia di Santo Matheo apostolo che è li 20 del mese di settembrio; et che quella debba star aperta et in commune sino per tutto il mese d'aprile subsequente"²⁴.

Lo sfalcio dell'erba dei prati di Bellamonte doveva essere fatto dopo il 25 luglio (San Giacomo) e completato quindi entro il 20 settembre. La sorveglianza e custodia della Monte del Fieno spettava ai saltari de commun, i quali, secondo turni prestabiliti, dovevano vigilare quotidianamente. Chi infrangeva le regole veniva denunciato allo scario e ai regolani de

²¹ Prati falciabili.

²² Le *Consuetudini* della Comunità di Fiemme, libro I, cap. 40, trascrizione di I. Giordani, in Sartori Montecroce T., op. cit., 2002, pag. 220.

²³ Le *Consuetudini* della Comunità di Fiemme, libro I, cap. 51, trascrizione di I. Giordani, in Sartori Montecroce T., op. cit., 2002, pag. 223.

²⁴ Le *Consuetudini* della Comunità di Fiemme, libro I, cap. 55, trascrizione di I. Giordani, in Sartori Montecroce T., op. cit., 2002, pag. 224.

commun, che potevano stabilire una multa anche superiore a quella stabilita per altre infrazioni (cento soldi).

Il primo libro contiene poi norme riguardanti la gestione e custodia delle chiese della valle, l'osservanza delle festività religiose e processioni, lo sfruttamento dei boschi, le modalità di dissodamento dei terreni, l'utilizzo e la manutenzione di strade e ponti, la definizione e il controllo di pesi e misure. Alcuni capitoli sono inoltre dedicati alla regolamentazione del commercio del vino, del pane e della carne (con precise indicazioni riguardo ai prezzi e alle imposte dovute) e all'organizzazione di mercati e fiere.

Il secondo libro (*del civil*) contiene invece le norme riguardanti l'ordinamento giudiziario e l'amministrazione della giustizia. Il mantenimento dell'ordine pubblico, vale a dire l'esercizio della giurisdizione ordinaria, spettava sì all'autorità vescovile (attraverso l'invio di un *gastaldione* due volte l'anno e in seguito la nomina di un vicario permanente), ma sotto il costante controllo e la collaborazione della Comunità.²⁵ Nei processi civili infatti, lo scario e quattro *giurati di banco* (eletti annualmente) assistevano il vicario durante tutta l'udienza. Nella giurisdizione penale, il collegio dei giurati era allargato anche a dieci *giurati di consiglio*. La costituzione del tribunale prevedeva inoltre la presenza di un notaio verbalizzante e di tre messi giudiziari (gli ufficiali). L'attività dei giurati non si limitava alla partecipazione alle udienze giudiziarie e alla collaborazione con il vicario, essi avevano anche il compito di mantenere la quiete e l'ordine pubblico nonché perseguire e arrestare i delinquenti. Essi dovevano poi riscuotere le gabelle spettanti al vescovo.

Nel libro *del civil* si regolamenta inoltre la procedura giudiziaria e si fissano multe e sanzioni per i reati civili. Sono contenute altresì alcune norme di diritto familiare e di successione ereditaria. Il libro *del criminal* invece definisce le modalità di ricerca, cattura e custodia dei delinquenti e di esecuzione delle pene corporali, tra cui "tagliar la testa, appichar, squartar, metter in roda, abbrugiar et fustigar"²⁶ nonché i luoghi in cui le stesse dovevano essere eseguite. Per il resto si rinvia agli statuti di Trento e alle leggi imperiali.

Tullio Sartori Montecroce fa notare che l'ordinamento giudiziario fiemmese è il frutto dell'interazione e dell'intersecarsi di istituti germanici e romano-canonici. Rimase per secoli, ad esempio, l'usanza tedesca dei due placiti di primavera e autunno, anche quando fu introdotto un vicario stabile.²⁷

Il quarto libro delle Consuetudini definisce le modalità di costituzione e gestione del cosiddetto *fontego delle biave*, ovvero un magazzino pubblico presso cui i vicini avrebbero potuto comprare a prezzi regolamentati generi alimentari di prima necessità, evitando di comprarli da speculatori e forestieri. Si legge nell'introduzione al libro IV (Capitoli del fontego):

²⁵ Sartori Montecroce T., op. cit. , 2002.

²⁶ Le *Consuetudini* della Comunità di Fiemme, libro III, cap. 27, trascrizione di I. Giordani, in Sartori Montecroce T., op. cit. , 2002, pag. 294.

²⁷ Sartori Montecroce T., op. cit. , 2002.

La spettabile et magnifica Communità di Fiemme, havendo visto et considerato che il populo et vicini d'essa Communità è cresciuto e augumentato in gran numero et quantità et che alla giornata per gratia del signor Iddio va crescendo et moltiplicando; et havendo considerato et visto che nella valle di Fiemme per la carestia delle campagne et per la sterilità delli luochi non si raccogliono biave a suffiicientia et a bastanza per tanto populo [...] volendo [...] reparar e proveder, che tutta la valle et abitanti in quella sia del continuo et in ogni tempo provista de biave d'ogni sorte abundantemente, con quelle melior conditioni et per mancho pretio che sia possibile per beneficio publico et universale utile della Communità; essa Communità deliberete et determinò di far et constituir in Cavalese per maggior commodità de tutti un fontego overo granaro de biave d'ogni sorte, al quale chadauna persona della val et Communità di Fiemme, sia richa o povera, potesse nelli suoi bisogni et necessità ricorer per servirsi de biave per li suoi denari.²⁸

Interessante ai fini della nostra ricerca è poi il libro V, *Ordni de boschi*. Nei primi capitoli si individuano i boschi *ingazati* (riservati) in cui si fa divieto di tagliare legname da commercio. Negli altri boschi ogni capofamiglia aveva invece diritto al taglio di 10 *boroni*, secondo la misura di Fiemme.²⁹ Il taglio, il trasporto (per fluitazione lungo l'Avisio o su strada verso Egna) e la vendita del legname potevano avvenire solo previa autorizzazione da parte dello scario. Non era consentito lavorare i tronchi nei boschi, né vendere il legname senza prima averlo portato fuori dal bosco.

Nei boschi non riservati, era possibile utilizzare liberamente il legname da costruzione per uso personale. Pali e stanghe potevano però essere ricavati solo dalle cime delle piante tagliate per i boroni. Da notare che ai forestieri era tassativamente vietato entrare nei boschi della Comunità senza autorizzazione. Si legge infatti nel capitolo 32 "che alcuna persona forestiera, sia di qual grado esser si voglia, etiam habitante nella valle di Fiemme, non ardisca in modo alcuno intromettersi nelli boschi communi della Communità, né in boscar, né in pascolar, né in altri modi, senza espressa licentia"³⁰.

Gli *Ordni de boschi* stabilivano inoltre gli obblighi di custodia e sorveglianza dello scario e dei regolani de commun nonché l'entità delle sanzioni da comminare a chi infrangeva le regole.

²⁸ Le *Consuetudini* della Comunità di Fiemme, libro IV, Constitution del fontegho, trascrizione di I. Giordani, in Sartori Montecroce T., op. cit., 2002, pag. 299.

²⁹ Per *borone* si intendeva un tronco di diametro superiore ai 45 cm circa e di lunghezza di 15 piedi (ovvero 5,25 metri circa).

³⁰ Le *Consuetudini* della Comunità di Fiemme, libro V, cap.32, trascrizione di I. Giordani, in Sartori Montecroce T., op. cit., 2002, pag. 321.

4.1.3 Il Settecento

L'organizzazione delle comunità rurali trentine si presentava intorno alla metà del Settecento non molto diversa rispetto a quella dei secoli precedenti. Così, anche la Comunità di Fiemme, nonostante le controversie con il principe vescovo e dissidi interni, mantenne e difese i propri diritti. Le cose iniziarono a cambiare nella seconda metà del secolo, quando anche le antiche istituzioni collettive trentine subirono gli interventi dell'apparato statale asburgico nella sua fase accentratrice: il tentativo messo in atto in particolare dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria di trasformare un insieme eterogeneo di territori in una compagine statale moderna.³¹

Pertanto, secondo un approccio tipico dell'assolutismo illuminato, anche i settori dell'agricoltura, dell'allevamento e della selvicoltura sarebbero dovuti essere regolamentati e controllati dallo stato. In questo periodo infatti, le autorità austriache emanarono diversi regolamenti boschivi per le varie province dell'impero, che spesso contrastavano con le antiche consuetudini locali. In particolare, non si vedevano di buon occhio le proprietà collettive presenti nel principato di Trento: l'obiettivo era quello di eliminare i danni causati alle piante giovani dagli animali o dallo sfalcio e trasformare le zone adibite a pascolo comune in prati e campi coltivati. Ciò in base alle seguenti considerazioni:

Il fieno per il bestiame era ricavato a spese dei boschi giovani e tuttavia l'utile che il contadino ricavava dal pascolo boschivo era misero, poiché un medesimo terreno non poteva dare allo stesso tempo legname e fieno; il basso valore attribuito al legname era frutto della scarsa cura del bosco e la carenza di legname uno dei danni maggiori per le comunità; dunque, l'abolizione del pascolo nei boschi si prospettava come indispensabile.³²

Al riguardo, nel 1768 Maria Teresa emanò una patente che fu inviata per conoscenza anche ai vescovi di Trento e Bressanone, affinché introducessero norme analoghe anche nelle terre vescovili, legate economicamente all'impero, ma formalmente autonome. La patente, la cui applicazione si rivelò molto difficoltosa, comprendeva una serie di misure volte ad aumentare l'estensione delle terre coltivate a scapito dei pascoli comuni. Si prevedeva la misurazione delle terre adibite al pascolo comune e la loro suddivisione e assegnazione ai singoli abitanti affinché le trasformassero in campi coltivati o prati da sfalcio. Si introduceva altresì il divieto di far pascolare gli animali sulle terre altrui. Nei pascoli alti e nelle malghe era concesso mantenere gli antichi usi collettivi, anche se si consigliava di suddividere anche queste aree in porzioni private. Secondo la patente, pochi terreni sarebbero dovuti rimanere

³¹ Nequirito M., *La montagna condivisa*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.

³² Nequirito M., op. cit., 2010, pag. 29.

comuni e indivisi, a beneficio di ovini e caprini.³³ In realtà, in Tirolo solo una parte delle terre comuni fu suddivisa e resa coltivabile.

È in tale quadro storico e politico che vanno inserite le vicende della Comunità di Fiemme. Nel 1777 il vescovo Pietro Vigilio Thun sottoscrisse un trattato con Maria Teresa d'Austria che decretava una ancora più stretta unione economica e fiscale tra Principato di Trento e Contea asburgica del Tirolo e quindi un ulteriore accentramento dei poteri da parte dell'autorità austriaca. Il trattato prevedeva innanzitutto il passaggio della regola di Castello, che giurisdizionalmente apparteneva alla Contea del Tirolo, al Principato di Trento: in questo modo il territorio della Magnifica Comunità sarebbe passato interamente sotto la potestà trentina.

La maggior parte dei boschi fiemmesi apparteneva come proprietà collettiva e indivisa alla Comunità di Fiemme o alle singole regole, ma erano presenti anche altre forme di possesso. Esistevano infatti enti collettivi di origine feudale come la Regola di Predazzo e il Feudo Rucadin (da intendersi come proprietà collettive chiuse) nonché boschi di proprietà di altre comunità rurali esterne alla Comunità o in proprietà privata (come quelli appartenenti ai conti Firmian). Una parte delle foreste fiemmesi era poi di proprietà dello stato austriaco, come ad esempio la foresta di Paneveggio.

Fra il 1787 e 1788 fu condotta un'ispezione accurata dei boschi di Fiemme ad opera di una commissione mista formata da rappresentanti austriaci, vescovili e fiemmesi, allo scopo di rilevare lo stato dei boschi in relazione all'appartenenza e al loro sfruttamento. La situazione era complicata dal fatto che molti terreni erano gravati da servitù (ad esempio il Monte Aloch e l'Alpe Lusia, concessi in uso dalla Casa d'Austria alla regola di Moena). Si raccomandava alla commissione di rilevare "i danni, che a' boschi s'apportano tanto col roncare, seminare, tagli sregolati, dilatazioni de' siegabili ed in specie de' malgari, e da certi masi situati entro a boschi"³⁴. Si individuarono infatti nel corso dell'ispezione boschi molto danneggiati, che non avevano potuto raggiungere la maturità, ma anche boschi in salute come quelli di Stava, appartenenti alla regola di Tesero che erano "di notevole estensione, piantati di pezzo, avezzo e pino, e verso le sommità sortiti di larice e cirno"³⁵.

I resoconti della commissione, alla vigilia dell'età napoleonica e conseguente estinzione del Principato vescovile di Trento, restituiscono quindi un quadro assai variegato e

³³ Nequirito M., *"Non abbiasi a vedere alcuno ridotto in estrema miseria e povertà". Beni comuni, proprietà collettiva e usi civici sulla montagna trentina tra '700 e '900*, Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici, Trento, 2011.

³⁴ *Documentazione antica relativa a diritti di servitù e confini*, Cavalese 15 agosto 1787, Archivio dell'Ufficio di amministrazione delle foreste demaniali di Cavalese, citata in Nequirito M., op. cit., 2010, pag. 61.

³⁵ *Documentazione antica relativa a diritti di servitù e confini*, Cavalese 4 maggio 1788, Archivio dell'Ufficio di amministrazione delle foreste demaniali di Cavalese, citata in Nequirito M., op. cit., 2010, pag. 67. Per pezzo si intende l'abete rosso, avezzo è invece l'abete bianco.

complesso dell'appartenenza dei boschi fiemmesi e del loro utilizzo da parte della popolazione locale, situazione che per certi versi permane tuttora.

4.1.4 L'Ottocento

Con la pace di Presburgo del 1805, a seguito della sconfitta di Austerlitz, l'Austria fu costretta a cedere il Tirolo alla Baviera, alleata della Francia. L'assetto istituzionale del Regno di Baviera si ispirava a quello della Francia napoleonica; in tal senso, in un'ottica centralistica, si cercò di limitare il potere delle comunità rurali. Con legge del 1807, vennero, ad esempio, abolite le cosiddette regolane maggiori e minori ossia il livello intermedio di amministrazione della giustizia esercitato da regolani feudali o comunitari.

In diversi contorni del Tirolo meridionale, e precipuamente nell'ex Trentino, esistono delle Regolanerie maggiori e minori, le quali formano una specie d'istanza intermedia. Come queste in modo alcuno non sono conciliabili colla presentanea organizzazione di Giudizi distrettuali e nemmeno con qualunque siasi ben organizzata amministrazione giustiziale e politica, quindi è che [...] vengono queste indistintamente ed assolutamente abolite.³⁶

Contestualmente, si abolì il titolo di scario della Comunità della valle di Fiemme, perché ritenuto incompatibile con le norme contenute nella citata legge del 1807.

In materia di gestione dei beni silvo-pastorali, il governo bavarese proseguì la politica austriaca con riferimento ai principi contenuti nella patente teresiana. Si introdusse il divieto di pascolo e raccolta di strame nei boschi giovani; tali attività sarebbero potute essere esercitate solo in boschi adulti. Si mirava alla divisione dei beni comuni, incentivando la messa a coltura di terreni incolti e la produzione di fieno da consumare nelle stalle, evitando il pascolo comune considerato occasione di contagio tra gli animali.

Interessante al riguardo la dissertazione scritta nel 1808 da Giovanni Serafini, medico nonché esperto di questioni forestali.³⁷ L'autore individua come responsabili del degrado dei boschi trentini gli abitanti della montagna, i quali "non solo trascurano il governo dei boschi, ma portano altresì la scure mortifera ovunque la necessità del combustibile, od altri bisogni della vita ne li spinga, senza aver punto riguardo all'età delle piante, od alla loro qualità, od alla loro ubicazione. [...] Sotto il pretesto dei bisogni di famiglia non solo si abbattono le migliori piante, ma anche in quantità eccedente, ed altre assai vengono trafugate per farne un clandestino commercio"³⁸. Il Serafini, facendo proprie le teorie economiche dell'epoca,

³⁶ Abolizione delle Regolanerie maggiori e minori, 1807; in *La Magnifica comunità di Fiemme. I principali documenti della sua storia secolare* (e-book). Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese, 2008, pag. 33.

³⁷ Lo scritto dal titolo 'Memoria ed osservazioni sul miglioramento dei boschi del territorio trentino' apparve a puntate sul *Foglio d'Avvisi per il Tirolo Meridionale*, organo ufficiale del governo bavarese per la parte italiana della regione. Cfr. Nequirito M., op. cit., 2010.

³⁸ Serafini G., 'Memoria ed osservazioni sul miglioramento dei boschi del territorio trentino' in *Foglio d'Avvisi per il Tirolo Meridionale*, citato in Nequirito M., op. cit., 2010 pagg. 83-84.

considerava le pratiche comunitarie arcaiche e inefficienti e individuava nella divisione delle terre comuni in proprietà private individuali la soluzione di tutti i mali.

Se il diritto di proprietà è la molla, che mette in massima attività il possessore nel conservare e garantire quanto possiede dalle interne, ed esterne offese; se il *mio* e il *tuo* sono termini magici nell'effetto, sembra a tutta evidenza che la divisione delle selve comunali a norma dei possessi stabiliti sia il miglior piano possibile, onde farle prosperare.³⁹

Dopo la rivolta tirolese guidata da Andreas Hofer (1809), repressa grazie all'intervento dei Francesi, la Baviera fu costretta a cedere la parte meridionale del Tirolo che confluì nel Regno d'Italia con il nome di Dipartimento dell'Alto Adige.⁴⁰ Nel 1810, l'estensione anche a questo dipartimento dell'ordinamento amministrativo del Regno decretava l'effettiva decadenza delle carte di regola con l'introduzione di un regolamento comunale unico per i 129 comuni individuati. I beni delle antiche comunità sarebbero dovuti passare alle municipalità dei rispettivi comuni. In val di Fiemme vennero istituiti otto municipi: Trodena (con Anterivo), Cavalese (con Carano, Daiano e Varena), Castello (con San Lugano, Stramentizzo e Rover-Carbonare), Valfloriana (con Capriana), Tesero, Ziano (con Panchià), Predazzo e Moena (con Forno).

In ambito forestale, furono introdotte una serie di norme molto stringenti con l'intento di porre rimedio al degradato stato dei boschi trentini.⁴¹ Le utilizzazioni (per cui si definivano minuziose indicazioni) erano permesse solo in boschi maturi e dovevano essere approvate dalla Prefettura. Anche l'approvvigionamento di legname per uso domestico era vincolato all'autorizzazione delle autorità comunali. Era inoltre fatto divieto di estendere la superficie di prati e pascoli a scapito dei boschi nonché di trasformare le fustaie in boschi cedui. Si disciplinavano anche le attività secondarie legate al bosco, come la raccolta di pigne e ghiande, l'estrazione delle resine, la produzione di carbone, la fluitazione del legname. Interessante notare il fatto che nel regolamento si faceva riferimento all'importante funzione idrogeologica del soprassuolo, ma si invitavano contestualmente gli abitanti di montagna ad abbandonare pratiche e tradizioni ritenute obsolete, come quella di costruire case in legno.

Nel 1811 un decreto del viceré Eugenio Napoleone tornava ad occuparsi della gestione dei beni silvo-pastorali. I boschi comunali e collettivi sarebbero stati sottoposti allo stesso regime di quelli statali. Si prevedeva inoltre l'attivazione di un catasto boschivo in cui si dovevano distinguere proprietari e usufruttuari. Nell'ambito 'delle servitù ne' boschi' il governo italico interveniva con l'incisività che era mancata alle precedenti amministrazioni.⁴²

³⁹ Serafini G., 'Memoria ed osservazioni sul miglioramento dei boschi del territorio trentino' in *Foglio d'Avvisi per il Tirolo Meridionale*, citato in Nequirito M., op. cit., 2010 pag. 85.

⁴⁰ Il Dipartimento dell'Alto Adige era suddiviso in 5 distretti (a loro volta divisi in cantoni): Cles, Riva, Rovereto, Trento e Bolzano. Il cantone di Cavalese, che comprendeva la val di Fiemme e Fassa, era compreso in quest'ultimo distretto.

⁴¹ Si trattava di un articolato regolamento composto da 62 punti, emanato dal prefetto Agucchi.

⁴² Nequirito M., op. cit., 2010.

I titolari di diritti d'uso su boschi e pascoli avrebbero dovuto presentare documentazione atta a comprovare gli stessi: le autorità preposte avrebbero poi deciso quali conservare e quali abolire. Pene molto severe, che prevedevano anche la detenzione fino a due anni, erano stabilite per i disboscamenti non autorizzati o altra modalità scorretta di sfruttamento dei boschi. Le autorità boschive competenti (conservatori, ispettori e sottoispettori) avrebbero garantito un severo controllo sullo sfruttamento dei boschi e sull'esercizio del pascolo.

Per quanto riguarda la Comunità di Fiemme, la prefettura di Trento emanò nel 1812 una circolare che sanciva l'abolizione degli antichi statuti e faceva cessare ogni differenza tra *vicini* e *non vicini*. Nello stesso periodo alcuni comuni come Predazzo, Moena, Tesero e Ziano proposero un progetto di divisione dei beni della Comunità. Significativo il fatto che la stessa prefettura di Trento, in attesa di dirimere la questione, istituì un organismo provvisorio di governo della Magnifica, composto dal sindaco di Cavalese e da altre due persone nominate direttamente dal prefetto. Si ribadiva cioè la tesi pubblicistica riguardo alla natura giuridica della Comunità.

Dopo il Congresso di Vienna, che sancì la dissoluzione dell'impero napoleonico, il Tirolo tornò sotto l'amministrazione austriaca. In continuità con le regolamentazioni precedenti, si operò nell'ottica di un rigido controllo centralistico dello sfruttamento dei boschi, tuttavia si accordava ai comuni facoltà di rilasciare licenze per l'approvvigionamento di legname per gli usi familiari (legna da ardere, legname da fabbrica, pali per sostegno delle viti) dietro pagamento di una tassa contenuta, quantificata in un centesimo del valore del legname stesso.

Nel 1822 venne introdotta in Tirolo una normativa forestale che, pur se provvisoria, raccoglieva e organizzava le ordinanze emesse negli anni precedenti. Riguardo agli usi collettivi, si affermava che i boschi comunali potevano essere sfruttati dagli abitanti del comune mentre in riferimento al pascolo si ribadivano norme già note: non far entrare il bestiame nei boschi giovani, limitare il pascolo delle capre, controllare con severità il regolare svolgimento di altre attività come falciare l'erba, sfrondare, scortecciare, raccogliere lo strame. Si richiamavano le sanzioni molto severe previste in caso di infrazione delle regole: dalle multe, ai lavori forestali compensativi fino all'arresto con detenzione e pene corporali.

Si prevedevano inoltre delle 'sessioni forestali', indette a livello di comune o per gruppi di comuni, alle quali partecipavano i capifamiglia. Non si trattava però di assemblee decisionali gestite autonomamente dalle comunità, bensì di riunioni in cui i funzionari statali illustravano ai convenuti le leggi forestali vigenti e alcune nozioni basilari di selvicoltura.

Nel 1839 fu introdotto un nuovo regolamento forestale, che adeguava e aggiornava quello del 1822.⁴³ Interessante la definizione e delimitazione dei boschi riservati (o perché a

⁴³ Si trattava di un regolamento formato da due sezioni: la sezione I 'Regolamento provvisorio forestale per il Tirolo e Voralberg' e la sezione II, che rimase in vigore anche quando il regolamento decadde, 'Prescrizione relativa al governo dei boschi dello stato, dei Comuni e delle Fondazioni locali nel Tirolo e Voralberg'.

rischio di dissesto idrogeologico o perché giovani) e la precisione con cui si prescrivevano le modalità e i limiti d'esercizio dei diritti d'uso di boschi e pascoli. All'epoca, secondo le informazioni raccolte dalle autorità distrettuali, i boschi trentini erano sfruttati in modo disordinato ed eccessivo e non mancavano infrazioni da parte di chi impiegava il legname per scopi commerciali anziché per uso familiare.⁴⁴ Alcuni funzionari auspicavano pertanto un controllo più severo e stringente sull'esercizio dei diritti di legnatico, pascolo e stramatico. In generale, il territorio trentino presentava un'ampia variabilità sia in riferimento alla salute dei boschi sia riguardo alla loro composizione.

Da notare che proprio la situazione della valle di Fiemme costituiva un'eccezione paradossale. Le relazioni del Giudizio distrettuale di Cavalese non lamentavano infatti le criticità evidenziate negli altri distretti trentini. Si sperimentava con successo il taglio del legname da opera a spese dei comuni e l'assegnazione alle famiglie a fronte della corresponsione di una determinata quota: il metodo funzionava e lo si voleva estendere anche all'approvvigionamento di legna da ardere. In relazione alla gestione delle foreste, si parlava di conservazione e non della necessità di altri interventi, segno della buona salute dei boschi fiemmesi. Scrive al riguardo Mauro Nequirito:

Ad aver garantito una soddisfacente gestione delle risorse boschive in Val di Fiemme sembrerebbe dunque essere stata la prosecuzione dell'attività di un ente a base collettivista con responsabilità diretta come la Magnifica Comunità, organismo consolidato da una tradizione plurisecolare benché ora inserito nella cornice di uno Stato ottocentesco e non più operante in regime di quasi assoluto autogoverno come all'epoca del principato vescovile. Se vera questa affermazione [...] appariva altresì evidente che non altrettanto successo nella salvaguardia delle risorse forestali era stato conseguito con l'assorbimento di gran parte delle comunità di villaggio nei comuni moderni.⁴⁵

Nel 1847 la Dieta del Tirolo aveva ottenuto la cessione ai comuni, da parte dello Stato, di due terzi dei boschi erariali. In seguito a tale ordinanza, nel Tirolo italiano 223.000 ettari di bosco risultavano di pertinenza comunale, 72.000 in proprietà privata e solo 6.000 ettari di proprietà statale, superficie quest'ultima analoga anche nel Tirolo tedesco (meridionale) dove però i boschi comunali ammontavano a 155.000 ettari, mentre quelli privati (spesso di pertinenza dei masi) si estendevano per ben 218.000 ettari. Tale classificazione dei boschi in tre tipologie si ritrova anche nella legge forestale imperiale del 1852, in cui sono considerati boschi privati quelli di proprietà di singoli cittadini, istituzioni laiche o religiose e comunità intese come soggetti di diritto privato. Queste ultime assieme alle comunità dai tratti pubblicistici, costituiscono ancora oggi le tipologie di proprietà collettiva presenti in Trentino.

⁴⁴ Nequirito M., op. cit., 2011.

⁴⁵ Nequirito M., op. cit., 2010, pag. 162.

Ai fini della nostra ricerca, interessanti sono le indicazioni contenute nella legge in riferimento all'importanza dei boschi per la conservazione dell'equilibrio geologico montano nonché le norme stabilite per il godimento delle servitù su boschi e pascoli. Si raccomandava la predisposizione di piani di utilizzo per i boschi gravati da tali oneri e si prevedeva l'assegnazione da parte dei proprietari di porzioni di legna e strame a chi godeva di qualche diritto di servitù. Regole precise riguardavano inoltre le modalità di taglio ed esbosco, l'esercizio del diritto di pascolo e di raccolta strame.⁴⁶

In realtà, sia per l'avanzato stato di degrado di molti boschi tirolesi, sia per i problemi connessi all'applicazione delle norme e alla relativa vigilanza, gli effetti benefici della legge si fecero sentire solo negli anni successivi anche grazie ad una riorganizzazione dell'amministrazione forestale.

Intorno alla metà del secolo, gli abitanti della valle di Fiemme ammontavano a circa 15.500.⁴⁷ Per quanto riguarda invece le risorse del territorio, su un totale di circa 20.000 ettari di boschi, 6676 appartenevano alla Comunità (il 33,3%), 8345 ai comuni (il 41,7%), 3338 ettari erano statali (il 16,7%) mentre 1669 erano privati o appartenenti alle comunioni feudali (l'8,3%). Esistevano in valle ben 64 segherie. Anche l'allevamento rappresentava un settore molto importante: i bovini complessivamente erano circa 5.500, mentre le malghe moderne erano 25.

Proseguivano intanto le controversie legate alla possibilità di ripartire i beni indivisi. Nel 1859 tutti i paesi presentarono domanda alle autorità affinché il patrimonio della Comunità venisse diviso tra i singoli comuni che la componevano. La richiesta venne respinta: la Comunità, come organismo pubblico, avrebbe continuato a gestire i beni indivisi sotto il controllo dell'autorità statale. D'altra parte, il supremo tribunale di Vienna respinse un successivo ricorso dei vicini che rivendicavano l'esclusiva proprietà dei beni indivisi sentenziando che la comunione dei beni della Comunità spettava ai comuni e non ai vicini, dal momento che la stessa Comunità non poteva considerarsi un ente di natura privata.

4.1.5 Il Novecento

Nel contesto di un acceso dibattito sulla natura giuridica della Magnifica Comunità di Fiemme, con nuovi ricorsi presentati dai vicini e relative sentenze del tribunale a confermare l'indivisibilità dei suoi beni, nel 1908 venne imposto dalla Giunta provinciale amministrativa un regolamento provvisorio, volto a definire le modalità di organizzazione e gestione del patrimonio comune della Comunità di Fiemme.⁴⁸

⁴⁶ Nequirito M., op. cit., 2010.

⁴⁷ Perini A., *Statistica del Trentino*, Trento, 1852.

⁴⁸ Zieger A., op. cit., 1996.

Contemporaneamente continuava l'attività legislativa delle autorità austriache. Tra le leggi emanate in materia di gestione dei beni silvo-pastorali, merita menzione quella introdotta nel maggio del 1909, volta a regolamentare, tutelare e incrementare la pratica dell'alpeggio estivo. L'allevamento riceveva finalmente l'attenzione riconosciuta prima solo alla selvicoltura, con la quale era spesso entrato in conflitto.

La legge faceva riferimento all'ambito economico delle malghe, intese secondo il significato tedesco (Alm), cioè alpe, comprendente sia i pascoli sia i vari fabbricati (stalle, fienili, edifici per ricovero pastori o per la caseificazione). Le malghe trentine erano in gran parte di proprietà dei comuni o di comunità e utilizzate collettivamente. La legge si proponeva di migliorare la situazione degli alpeggi attribuendo molte carenze proprio alla gestione comunitaria. Così descriveva gli alpeggi Cesare Battisti nel 1904:

I pascoli alpini sono trascurati. Non si pensa a concimarli, a purgarli dai sassi, a irrigarli. Per gran parte ancora dei nostri montanari il pascolo alpino va lasciato in balia della natura [...]. Ben di rado vi incontrate in una malga col tetto che non vi permetta di contemplar le stelle, con locali discretamente puliti; assai rare sono le malghe fornite di macchinario per la confezione del formaggio e del burro. Quasi ovunque sono mal costrutte le stalle, trascurati gli steccati; in tutte le plaghe v'è incertezza di confine fra la plaga dove c'è diritto di pascolo e quella boschiva che va rispettata, e ciò genera liti, contestazioni continue.⁴⁹

Per migliorare tale situazione la legge prevedeva che i comuni o le comunità proprietari di malghe predisponessero un piano economico e uno statuto amministrativo indicando disposizioni precise sull'utilizzazione del territorio della malga (tenendo il più possibile divise le aree boschive da quelle di pascolo) nonché sulle altre attività connesse all'alpeggio (fienagione, concimazione, manutenzione degli edifici, caseificazione). Si auspicava inoltre una razionalizzazione e semplificazione delle servitù e dei diritti d'uso collettivi nell'ottica della modernizzazione del settore dell'allevamento.

Un'indagine del 1903, peraltro anonima, censiva nel distretto di Cavalese 13 malghe, con foraggio generalmente buono e con disponibilità in molti casi di alpe per il pascolo. Gli alpeggi erano dotati di cascine e stalle e disponevano di abbondante acqua. Si segnalava inoltre, per alcune malghe, il buon uso del letame, situazione rara nelle altre malghe trentine. Nota dolente era il cattivo stato delle strade di accesso, ad eccezione della rotabile che congiungeva Ziano con Malga Sadole, di proprietà della Magnifica Comunità.⁵⁰

Dopo la Prima guerra mondiale, con il passaggio del Trentino all'Italia, rimase provvisoriamente in vigore l'ordinamento comunale austriaco fino al 1923, quando fu estesa

⁴⁹ Battisti C., 'Noterelle statistiche sul bestiame da pascolo, le malghe, le latterie e l'industri dei latticini in Trentino', *Tridentum*, n. 7, 1904; citato in Nequirito M., op. cit., 2010, pagg. 261-262.

⁵⁰ L'indagine, citata in Nequirito M., op. cit., 2010, recava il titolo 'I prati e i pascoli alpini e le malghe del Trentino considerati nel loro presumibile stato attuale, e come si possa riparare ai difetti ed inconvenienti in essi rilevati', 1903.

anche alle nuove province la normativa comunale italiana, modificata successivamente dalle leggi fasciste del 1926. L'anno dopo, l'introduzione della già citata legge n. 1766 sugli usi civici e le proprietà collettive creò non pochi problemi di interpretazione e applicazione.⁵¹ La situazione trentina, come abbiamo visto, era molto complessa e variegata, complicata anche dal fatto che i 346 comuni presenti nel 1918 furono ridotti a 127, molti dei quali composti da frazioni poco disposte a condividere i propri beni silvo-pastorali.

Significative le considerazioni proposte in merito da Mauro Nequirito, il quale afferma che, con la nascita delle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico, non furono intaccati i diritti d'uso civico della popolazione (intesa come totalità degli abitanti di un comune o frazione), ma solo regolati. Tutte le altre forme di sfruttamento dei beni silvo-pastorali, riservate solo ad un gruppo di abitanti (consortile, vicinie, regole o altre associazioni agrarie) furono invece messe in discussione dalla legge del 1927. Lo Stato chiedeva ai vicini di dimostrare che i loro presunti diritti ricadevano nella sfera del diritto privato e non riguardavano il demanio pubblico.⁵² Nequirito riporta alcune interessanti riflessioni contenute in una relazione sulle consortile di Rabbi (scritta da Simone Daprà nel 1932) e che possono essere estese anche ad altre analoghe proprietà collettive:

I modi di godere il patrimonio [in atto presso questi organismi], non sono quali il progresso economico moderno suggerisce ed insegna, ma non sono neanche tanto antieconomici ed irrazionali, da giustificare un intervento legislativo che ne sovverta le basi nel nome dell'interesse pubblico. [...] Tutti o quasi questi enti hanno accolto il principio fondamentale che i diritti e il patrimonio spettano all'ente ed i singoli non hanno sui beni che diritti corporativi di godimento; una divisione non è sognata né desiderata ed il numero dei soci è già fisso o prudentemente mantenuto in quel limite che esclude un eccessivo frazionamento di prodotti e delle utilità ritratte dai beni collettivi. [...] Nell'uso e nella tradizione essi trovano la regola fondamentale della loro vita; anche oggi non possono venire orientati verso il diritto cooperativo moderno, ma sempre hanno ed avranno l'impronta del diritto antico anche se diverso dal diritto civile.⁵³

Con riferimento alla Magnifica Comunità di Fiemme, la legge del 1927 aprì un lungo contenzioso sul suo status giuridico, la cui difficoltà di definizione è confermata da una sentenza del Consiglio di Stato (1936) che la ritiene "una istituzione sui generis, relitto di antichi ordinamenti, che non trova esatta corrispondenza in nessuna delle categorie di enti pubblici previste nel nostro sistema"⁵⁴. In seguito un'altra sentenza (1939) affermava che "i beni (amministrati dalla Comunità Generale) non appartengono in proprietà né alla Comunità Generale di Fiemme, né ai Comuni che ne fanno parte, ma [si deve ritenere] siano oggetto di

⁵¹ Si veda il capitolo 2, 'Proprietà collettive e usi civici: la legislazione'.

⁵² Nequirito M., op. cit., 2010.

⁵³ Daprà S., *Le consortile*, 1932; citato in Nequirito M., op. cit., 2010, pag. 361.

⁵⁴ Consiglio di Stato, sentenza del 26 febbraio 1936.

una proprietà collettiva da parte degli abitanti della Valle; alla Comunità spetta la sola amministrazione dei beni nell'interesse dei singoli aventi diritto"⁵⁵.

Dopo la Seconda guerra mondiale, il contenzioso fu definitivamente risolto nel 1950 da una sentenza della Corte di Appello (sezione Usi Civici), confermata lo stesso anno dalla Corte di Cassazione. La Corte di Appello propone un'interessante ricostruzione storica e documentale della *Communitas Vallis Fiemmarum*, da cui si evince innanzitutto, a conferma delle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi, che i beni della Comunità sono da ritenersi dominio collettivo di tutti gli abitanti della Valle di Fiemme (*uti singuli cives*) per il soddisfacimento dei loro bisogni individuali e collettivi, con esclusione di tutti gli stranieri. Essi costituiscono perciò un demanio universale, destinato all'esercizio degli usi civici della popolazione, preesistente alla costituzione del potere regio e dello Stato, nonché alle concessioni feudali. Demanio collettivo quindi per sua natura inalienabile e imprescrittibile. La Magnifica Comunità di Fiemme, si legge nella sentenza, non è mai stata quindi un consorzio privato di famiglie, né un'associazione agraria assimilabile a quelle indicate nella legge n. 1766 del 1927, bensì un'istituzione che rappresenta l'universitas generale degli abitanti della Valle di Fiemme e ne amministra il relativo patrimonio collettivo.⁵⁶

Gli abitanti medesimi come partecipavano prima a mezzo di rappresentanti delle Regole, continuano ora a partecipare a mezzo dei rappresentanti dei suddetti Comuni e Frazioni, cui sono aggregati, all'amministrazione del suddetto patrimonio collettivo, demandata con poteri di disciplina e sotto la tutela dell'autorità politica competente, alla Magnifica Comunità Generale di Fiemme, che è rappresentante dell'Universitas generale degli abitanti, con il precipuo compito di curarne in perpetuum la conservazione, stante l'imprescrittibilità e inalienabilità insiti nella natura del predetto demanio universale e dei predetti usi civici, costituenti riserva inalienabile del demanio della popolazione, *retinerunt usum sine quo vitam nullus ducere potest populus*.⁵⁷

La sentenza specifica inoltre gli usi civici che gravano sulle terre della Comunità: uso civico di pascolo con bestiame proprio (anche se lo stesso non ha svernato in valle), di erbatico, di legnatico (anche sotto forma di assegno familiare annuo di legna da ardere per gli usi domestici), di cavar sabbia e sassi (eventualmente a fronte di corresponsione di un canone), di pesca (in tutte le acque del bacino imbrifero della val di Fiemme), di caccia e uccellazione, di legnatico utile (a condizione che i redditi del commercio del legname vengano impiegati in opere volte al beneficio della collettività), di semina.

Nel 1951 venne redatto un nuovo Statuto, poi sostituito dall'attuale, entrato in vigore nel 1993, dopo ratifica referendaria da parte dei vicini. Nello Statuto si definisce Comunità dei

⁵⁵ Consiglio di Stato, sentenza del 10 maggio 1939.

⁵⁶ La sentenza fa riferimento agli abitanti delle antiche regole ora riuniti negli 11 comuni di Cavalese, Carano, Castello di Fiemme (compresa la frazione di Stramentizzo), Trodena (compresa la frazione di San Lugano), Ziano di Fiemme, Predazzo, Moena; Tesero, Panchià, Varena e Daiano.

⁵⁷ Corte di Appello di Roma, sezione speciale Usi Civici, sentenza del 30 gennaio 1950; contenuta in *La Magnifica comunità di Fiemme*, op. cit., 2008, pag. 76.

Vicini di Fiemme “l’universalità dei Vicini, alla quale appartiene, a titolo originario, il patrimonio collettivo, consistente prevalentemente nelle terre silvo-pastorali sulle quali i Vicini esercitano, per consolidata consuetudine, i propri diritti di vicinia, e che si articola nelle Regole”⁵⁸. I Vicini sono gli individui che stabilmente dimorano nel territorio delle Regole e che sono nati, adottati o affiliati in famiglia di Vicini oppure sono ininterrottamente residenti da almeno vent’anni nel territorio della Comunità.⁵⁹

L’articolo 5 definisce il patrimonio collettivo; esso è costituito:

- a) dai beni immateriali, consistenti nei valori di solidale appartenenza ad una compatta unità vicinale insediata su un proprio territorio sempre ben salvaguardato, nonché dai beni costituenti il patrimonio storico e artistico;
- b) dai beni materiali, consistenti nelle terre a prevalente destinazione silvo-pastorale di originaria acquisizione vicinale, od acquistati anche successivamente ed aventi identica destinazione, che costituiscono il demanio comunitario universale, che è inalienabile, indivisibile, imprescrittibile;
- c) dai beni materiali, mobili ed immobili, che non hanno natura di demanio universale e che sono liberamente disponibili, in quanto strumentali e destinati all’amministrazione.⁶⁰

Alla Magnifica Comunità di Fiemme, intesa come persona giuridica esponentiale rappresentativa dell’universalità dei Vicini, è attribuita la titolarità del patrimonio collettivo. Lo Statuto definisce le competenze dei vari organi collegiali e individuali. A livello di Regola è presente il Consiglio di Regola, eletto dai Vicini (un consigliere ogni 500 Vicini) e il Regolano. Gli undici Consigli di Regola formano il Comun Generale, l’assemblea rappresentativa della Comunità, mentre il Consiglio dei Regolani, l’organo amministrativo, è formato dagli undici Regolani. Lo Scario, eletto dal Consiglio dei Regolani, detiene il potere esecutivo e di rappresentanza legale. Altri organi sono il Consiglio di Controllo (formato da cinque membri), con funzione di autocontrollo giuridico e il Collegio dei Revisori (formato da tre revisori effettivi e due supplenti), organo di controllo delle scritture contabili.

Per quanto riguarda il patrimonio fondiario, attualmente la Magnifica Comunità comprende 19.581 ettari di terreno di cui 12.608 coltivati a bosco, 5708 destinati al pascolo ed i rimanenti 1265 di improduttivo.⁶¹ Si tratta di un territorio prevalentemente montano, che si estende da una quota minima di 700 metri (Maso Pezza) fino ai 2754 metri di Cima Cece. Del patrimonio boschivo, 9119 ettari sono costituiti da boschi di produzione e 3489 ettari hanno prevalente funzione protettiva. Fermo restando che ogni popolamento forestale svolge

⁵⁸ Statuto della Comunità dei Vicini di Fiemme, in vigore dal 15 luglio 1993, art. 2. Nell’articolo 3 si elencano le 11 regole: Moena, Predazzo, Ziano, Panchià, Tesero, Cavalese, Varena, Daiano, Carano, Castello e Tredena.

⁵⁹ Statuto della Comunità dei Vicini di Fiemme, art. 4.

⁶⁰ Statuto della Comunità dei Vicini di Fiemme, art. 5.

⁶¹ Dati reperibili sul sito internet della Magnifica Comunità (www.mcfiemme.eu) aggiornati al 2012.

un proprio ruolo nell'ambito degli equilibri dell'ecosistema, nelle fustaie di produzione l'obiettivo di perfetta salute del bosco si coniuga con la funzione produttiva mentre le foreste a prevalente funzione di protezione idrogeologica sono ubicate nei versanti più alti, da cui sarebbe comunque molto difficile l'esbosco del legname.⁶²

Il territorio è suddiviso in 10 distretti e la gestione tecnica, regolata da altrettanti piani di assestamento forestale a revisione decennale, è affidata ad un apposito ufficio tecnico forestale.




Figura 4.1 I distretti della Magnifica Comunità di Fiemme (da www.mcfiemme.eu)

Le foreste della Magnifica Comunità hanno un volume medio di circa 300 mc/ha che raggiunge i 417 mc/ha nei boschi di produzione. La composizione specifica vede la netta prevalenza dell'abete rosso (oltre il 90% delle piante presenti). La provvigione totale ammonta a circa 3.800.000 mc e consente una ripresa di oltre 46.000 mc annui, a fronte di un incremento annuo di circa 61.500 mc.

⁶² Cattoi S., *La Magnifica Comunità di Fiemme*, relazione tenuta in occasione del Seminario 'I patrimoni di comunità in Italia fra storia, cultura, natura e territorio', Trino Vercellese, 2005.

	SUPERFICIE (in ha)
I BOLZANO	774,59
I TRENTO	1460,92
II CADINO	3003,67
III DISTRETTO A	2178,80
III DISTRETTO B	1952,61
IV ZIANO-PANCHIÀ	2546,58
V PREDAZZO OVEST	2000,10
V PREDAZZO EST	1670,10
VI MOENA	2789,94
VII CORNON	1203,89
Totale	19580,60

Tabella 4.1 Superficie dei distretti della Magnifica Comunità di Fiemme (da www.mcfiemme.eu)



Figura 4.2 Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese (da www.mcfiemme.eu)

L'utilizzazione e il trasporto del legname avvengono mediante l'affidamento a ditte specializzate della valle, le quali provvedono al taglio delle piante, al loro allestimento e all'esbosco fino alle strade e alle piazze di deposito; di qui, mediante autocarri appositamente attrezzati, il legname viene condotto alla segheria di proprietà della Magnifica Comunità, situata a Ziano di Fiemme.

Nel 1997, la Magnifica ha ottenuto, primo gestore dell'Italia e dell'arco alpino, la certificazione rilasciata dal *Forest Stewardship Council* (FSC), che attesta la sostenibilità ambientale del suo sistema di coltivazione e produzione forestale. Successivamente, nel 2008,

l'ente ha conseguito anche la certificazione per la gestione forestale sostenibile del *Programme for Endorsement of Forest Certifications schemes* (PEFC).⁶³



Figura 4.3 Segheria della Magnifica Comunità di Fiemme a Ziano (da www.mcfiemme.eu)

4.2 Il Feudo Rucadin

La Comunione familiare montana Vicinia 'Feudo Rucadin' di Castello di Fiemme è una proprietà collettiva chiusa, secondo la definizione che abbiamo dato nel primo capitolo. I vicini comproprietari infatti sono i discendenti degli originari enfiteuti dei Baroni di Firmian di Mezzocorona. Si trova sulla sponda sinistra del rio di Cadino, affluente di sinistra dell'Avisio, in cui sfocia nei pressi di Stramentizzo (fig. 4.4). La proprietà, per una superficie totale di quasi 115 ettari, è storicamente divisa in due parti: il *Feudo de la föra* e il *Feudo de la into*. L'altitudine varia da un minimo di 800 metri ad un massimo di 1250 metri.⁶⁴

La zona fu probabilmente colonizzata tra il 1000 e il 1200. I grandi feudatari entrarono in possesso di vaste proprietà che furono dissodate e messe a coltura. I terreni venivano normalmente dati in concessione ai contadini a fronte del pagamento di un affitto in beni naturali o denaro. Il rapporto giuridico era normalmente quello dell'enfiteusi per cui il diritto dell'enfiteuta poteva anche essere ceduto (attraverso una compravendita o per eredità) e il fondo poteva essere affrancato a fronte del pagamento di una determinata quota. Un urbario del 1288 contiene la descrizione delle proprietà del conte Mainardo II del Tirolo, con l'indicazione delle località, i nomi degli enfiteuti e gli affitti da incassare. Per la prima volta

⁶³ Cfr. 'La foresta storica doppiamente certificata', sito internet della Segheria della Magnifica Comunità di Fiemme (www.mcfspa.it)

⁶⁴ Corradini T., *La Comunione familiare montana Vicinia "Feudo Rucadin" di Castello di Fiemme*, Cromopress, Trento, 2006.

sono citati due mansi (o masi) della val Cadino. L'economia di sussistenza si basava sulla coltivazione di cereali adatti all'ambiente alpino, sull'allevamento, sulla caccia e pesca e sullo sfruttamento dei boschi. I due mansi sono citati successivamente in un urbario del 1410 e poi in un altro del 1504, che contiene una ricognizione delle proprietà dei nobili Firmian. Tradizionalmente si fa risalire la nascita della proprietà 'Feudo Rucadin' proprio ad una cessione (in enfiteusi) fatta dai conti Firmian a due loro domestiche, probabilmente nel 1516.




Figura 4.4 Il Feudo Rucadin

(da Carta topografica della Provincia di Trento – sezione n. 044090)

Il primo Statuto risale invece al 1615: si trattava di una serie di norme condivise dai comproprietari per consentire un pacifico sfruttamento del patrimonio indiviso. Si citano le figure del Regolano e del Saltaro che avevano il compito di amministrare la proprietà e vigilare sull'osservanza delle regole. Oltre al tradizionale utilizzo del bosco per ricavarne legna da ardere e legname da opera per gli usi familiari, lo statuto introduceva la possibilità di vendere il legname. Si prevedevano norme per le utilizzazioni forestali nonché sanzioni per coloro che non avessero rispettato il regolamento.

Nel 1776 il primo Statuto venne revisionato e aggiornato. Si precisarono le modalità di successione ereditaria del diritto di vicinia, che avrebbe riguardato solo i figli maschi naturali e, in caso di assenza di figli maschi, un'unica figlia femmina (i cui figli non ne avrebbero però beneficiato). L'esercizio del diritto di vicinia veniva vincolato inoltre alla residenza nella Regola di Castello. Le altre norme rimasero sostanzialmente invariate salvo l'introduzione del divieto assoluto di dissodare il terreno (*fare ronchi*). Il Catasto Teresiano inoltre ci informa che l'affitto che i vicini dei due mansi dovevano pagare ai Firmian era rimasto invariato dal 1504 ed era molto contenuto (l'equivalente di uno staio⁶⁵ di segale).

Nel 1787, anche il bosco del Feudo Rucadin fu oggetto dell'ispezione forestale di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo 4.1.3. L'indagine aveva lo scopo, oltre che verificare l'estensione e i confini della proprietà, di quantificare i 'pezzi' mercantili di legname ricavabili subito e nel lungo periodo (periodi di 20 anni fino ad un totale di 160 anni). Si doveva anche stabilire la quantità e la qualità di legname per uso interno della popolazione: il legname da fabbrica poteva essere ricavato dai *boschi neri*, cioè di conifere mentre la legna da ardere doveva essere costituita dai prodotti di scarto delle utilizzazioni a scopo commerciale o ricavata dai *boschi bianchi*, di latifoglie.⁶⁶

Come afferma Tarcisio Corradini, "con questa analitica operazione di censimento si è introdotto un vero e proprio piano di assestamento forestale"⁶⁷ con indicazioni che riguardavano anche le modalità di taglio: *a cernita* oppure *per fratta seguente*, cioè taglio di tutte le piante di un determinato settore del bosco. Secondo i dati contenuti nella relazione della commissione ispettiva, la produzione annua si aggirava sui 250 mc. Bisogna tener presente che all'epoca a quote inferiori si estendeva un bosco di latifoglie per gli usi domestici dei vicini nonché prati falciabili e terreni coltivati. Il taglio, sia per uso commerciale che privato, veniva realizzato dai vicini stessi previa assegnazione da parte del Regolano.

La leggi emanate dall'autorità austriaca tra 1848 e 1849 sancirono l'abolizione di ogni vincolo di sudditanza dei contadini nei confronti dei proprietari terrieri e lo scioglimento di affitti fondiari (come l'enfiteusi), decime (di cui erano gravati i terreni della Chiesa) e altre

⁶⁵ Lo staio di Fiemme corrispondeva a 26,35 litri.

⁶⁶ Corradini T., op. cit., 2006.

⁶⁷ Corradini T., op. cit., 2006, pag. 55.

prestazioni (come le corvees).⁶⁸ La normativa prevedeva che si quantificassero gli obblighi dovuti e che tale valore fosse moltiplicato per 20: si stabiliva così l'onere dell'indennizzo. Nel caso di enfiteusi tale quota sarebbe stata pagata per due terzi dall'enfiteuta, mentre l'altro terzo era a carico del proprietario. Nel Tirolo, per consentire l'applicazione delle leggi fu istituita una commissione con sede ad Innsbruck, che completò il proprio lavoro nel 1853. I vicini del Feudo Rucadin poterono così riscattare facilmente la proprietà, vista l'esiguità dell'affitto dovuto ai Firmian. L'indennizzo fu stimato in 9 fiorini, di cui 6 a carico dei vicini, che entrarono così nel pieno possesso dei beni del Feudo.

Nel 1870 una sentenza del Tribunale civile di Trento, che concluse un processo intentato dai Firmian per entrare in possesso della proprietà Rucadin, stabiliva che il legame che aveva unito per secoli i vicini ai Firmian non era di tipo feudale (non quindi un'investitura da signore a vassallo) bensì un vincolo livellario di enfiteusi perpetua.

Questa sentenza è stata fondamentale per la conservazione del diritto sulla proprietà e del godimento del Feudo Rucadin. [...] Il giudice è riuscito a dare precisa motivazione a diritti pluricentenari, mantenuti e difesi nel tempo dai legittimi proprietari. È stato riconosciuto e stabilito che il Feudo non è proprietà pubblica di uso aperto a tutti i cittadini di un comune, o retaggio di un signore lontano, ma che si è trattato di una proprietà privata, la quale è stata da sempre gestita ed utilizzata in modo associativo con diritti e limiti decisi e regolamentati di propria iniziativa e volontà.⁶⁹

In seguito, dopo che un'indagine del Ministero degli Interni di Vienna aveva nuovamente confermato che il Feudo Rucadin era chiaramente una proprietà di natura privata, nel 1900 fu redatto un nuovo Statuto. Vi si individuavano i requisiti per l'acquisizione del diritto di vicinia nonché gli organi di rappresentanza del Feudo o Regola feudale.

In epoca fascista, in seguito alla citata legge n. 1766 del 1927, si registrò il tentativo da parte dello Stato italiano di equiparare il Feudo Rucadin alle altre associazioni agrarie presenti sul territorio nazionale e di consentirvi quindi l'esercizio dei diritti di uso civico da parte di tutta la popolazione. A nulla valsero i tentativi dei vicini di dimostrare il carattere da sempre privato della proprietà nonché il fatto che non vi erano mai stati esercitati diritti di uso civico. Nel 1935 infatti il commissario per la liquidazione degli usi civici di Trento stabilì che le terre del Feudo Rucadin dovevano essere aperte all'uso civico. Il ricorso dei vicini fu successivamente respinto dalla Corte di Cassazione. Corradini parla di "una vera ingiustizia, [un] 'errore giudiziario': fu chiara la volontà di decidere contro ogni prova contraria e solo con l'obiettivo di cambiare la natura della proprietà privata di Rucadin in senso pubblicistico"⁷⁰. La sentenza però non ebbe un'immediata applicazione pratica. Negli anni seguenti, infatti, la Regola feudale continuò ad amministrare il suo territorio come prima, mentre il comune di

⁶⁸ Leggi del 7 settembre 1848 e 4 marzo 1849.

⁶⁹ Corradini T., op. cit., 2006, pag. 64.

⁷⁰ Corradini T., op. cit., 2006, pag. 76.

Castello non aveva gli strumenti giuridici per far valere la sentenza del 1935 dal momento che l'iter burocratico non era stato ancora completato.

Nel 1970, su sollecitazione del comune di Castello, il Commissario agli usi civici di Trento emanò un decreto che accertava l'esistenza dei diritti di pascolo, legnatico e stramatico sulle terre del Feudo. Il ricorso presentato dai vicini indusse la Provincia Autonoma di Trento ad approvare nel 1978 una legge specifica⁷¹ che stabiliva in modo definitivo la natura giuridica del Feudo Rucadin, da intendersi come comunione familiare montana. La legge riconosce e conferma i diritti dei vicini all'amministrazione e all'utilizzo dei beni del Feudo e al godimento degli utili derivanti; beni che sono inalienabili, indivisibili e vincolati alle attività agro-silvo-pastorali.

Come previsto dalla legge, l'Adunanza generale dei vicini ha adottato un nuovo Statuto.⁷² Esso è composto di 44 articoli, in cui dopo aver individuato le finalità della comunione se ne individuano i membri come discendenti degli originari enfiteuti dei Firmian. Si confermano poi le modalità di successione e quindi acquisizione del diritto di vicinia contenute nello Statuto del 1776, sostituendo però il vincolo di residenza nel comune di Castello con il vincolo di residenza nella regione Trentino – Alto Adige.

I vicini hanno diritto a percepire le regalie, cioè quota delle rendite nette provenienti dal patrimonio della comunione: tutti i vicini percepiscono le regalie del Feudo de la dentro, mentre solo un gruppo di vicini percepisce anche quelle derivanti dai beni del Feudo de la fuori. Lo Statuto individua poi gli organi della comunione: l'Adunanza generale (formata da tutti i vicini), organo elettivo e deliberativo; il Consiglio di amministrazione (formato da 6 consiglieri eletti dall'Adunanza), organo propositivo e amministrativo, il Regolano (nominato dall'Adunanza) con compiti esecutivi e di rappresentanza legale e il Comitato di vigilanza (composto da 3 membri, sempre scelto dall'Adunanza dei vicini). Il Feudo si avvale inoltre del lavoro di un segretario, un tesoriere e un custode forestale.

I piani di assestamento forestale⁷³ ci restituiscono diverse informazioni sulla composizione specifica e la struttura del soprassuolo forestale, sulla massa legnosa con relativi incrementi e ripresa programmata nonché altri parametri relativi alle piante e al suolo. Le 8 particelle forestali che compongono la proprietà sono assestate come fustaia. Su circa 114,80 ettari totali, 105,44 ha sono catalogati come superficie produttiva forestale (classe economica A). La provvigione totale ammonta a circa 33.282 mc e consente una ripresa di circa 600 mc

⁷¹ Legge provinciale n. 15, 1 aprile 1978.

⁷² Lo Statuto, tuttora in vigore, è stato deliberato nella seduta del 6 ottobre del 1978 e approvato dalla Giunta Provinciale il 10 novembre 1978.

⁷³ Il primo piano di assestamento forestale risale al 1949, poi revisionato con cadenza decennale o quindicennale. I dati riportati sono stati ricavati dal piano di assestamento entrato in vigore nel 2010. La provvigione totale, calcolata con il nuovo sistema di campionamento, risulta decisamente inferiore a quella calcolata nel 1995 (44.196 mc) con il metodo tradizionale.

annui, a fronte di un incremento annuo di 750 mc. Il volume medio della massa legnosa è di 325 mc/ha.

Per quanto riguarda la composizione specifica del soprassuolo forestale, in riferimento alle specie di interesse economico si ha questa distribuzione: abete rosso 48%, abete bianco 23%, larice 8%, pino silvestre 1%. Tra le altre specie che al momento non hanno valore commerciale, è presente il faggio, soprattutto nel Feudo di dentro, in cui il terreno è più ripido e accidentato.

4.3 La Regola feudale di Predazzo

Anche la Regola feudale di Predazzo è una proprietà collettiva chiusa. Si estende per circa 2720 ettari sulle pendici del monte Vardabio (o Vardabe) sulla destra orografica del fiume Avisio, all'altezza di Predazzo (fig. 4.5).

Il primo documento che attesta l'esistenza della Regola è il *Codex Wangianus* (minor) nel quale il principe vescovo di Trento Federico Wanga fece trascrivere, a partire dal 1215, la documentazione utile per attestare e difendere i beni e i diritti della Chiesa trentina. L'opera di trascrizione continuò, anche dopo la sua morte, per tutto il Duecento. Nel *Codex Wangianus* si trova, tra l'altro, l'elenco dei redditi che il vescovo ricavava dalla val di Fiemme (in denaro o natura), sicuramente anteriore al 1241. Il riferimento al monte Vardabio attesta quindi l'investitura vescovile: gli abitanti di Predazzo dovevano versare il proprio tributo al vescovo di Trento (in natura, forme di formaggio). Ogni tre anni tale tributo andava però versato ai signori di Egna (vassalli del principe vescovo), ai quali subentrarono successivamente i conti del Tirolo.

Altri documenti del XIII secolo confermano tale investitura: un nuovo elenco di redditi vescovili del 1250 e un documento di confinazione del territorio di Pampeago. È falsa quindi la leggenda che vuole sia stata Margherita, contessa del Tirolo vissuta nel '300, a investire o donare il monte alla comunità di Predazzo.⁷⁴

In un urbario del 1344 di Ludovico di Brandeburgo, secondo marito di Margherita, è riportata la contribuzione che gli abitanti di Predazzo dovevano ai Tirolo per l'investitura vescovile. Qualche tempo dopo, nel 1388, nell'ambito delle dispute confinali tra Regola di Predazzo e Comunità di Fiemme, lo scario di quest'ultima rinunciava a qualsiasi pretesa sul *Monte feudale*, confermandone quindi indirettamente il possesso da parte della Regola. Circa cinquant'anni dopo però (nel 1435) la Comunità di Fiemme occupò il monte Vardabio

⁷⁴ Giordani I., *L'investitura del monte Vardabio nei più antichi documenti*, conferenza tenutasi il 13 settembre 2014 a Predazzo (www.regolafeudale.it).

facendolo rientrare nel *rotolo*. Alla stessa venne per questa indebita ingerenza comminata una multa molto salata (poi condonata) a ulteriore conferma dei diritti dei vicini di Predazzo.




Figura 4.5 Il monte Vardabe (carta medievale da www.regolafeudale.it)

Un documento molto importante, conservato in originale presso l'Archivio della Regola feudale, è il rinnovo dell'investitura del monte Vardabio ad opera del vescovo Giorgio Hack (1447): "con diritto feudale abbiamo investito ed investiamo i presenti del monte Vardabio e delle sue appartenenze e utilità di tagliare cespugli e piante, di falciare e pascolare, affittare a altre singole cose spettanti di diritto concernenti di detto monte"⁷⁵.

Successivamente, nel 1608 le 71 famiglie 'originarie' di Predazzo, le quali evidentemente si accollavano il pagamento della contribuzione prevista per l'investitura,

⁷⁵ Rinnovo dell'investitura del monte Vardabio da parte di Giorgio Hack, Archivio Regola feudale, 13 ottobre 1447, traduzione riportata su www.regolafeudale.it

decisero di costituire la Regola del monte Vardabio, ovvero un'associazione diversa e separata dalla Regola generale di Predazzo che apparteneva alla Magnifica Comunità di Fiemme. Tali famiglie fecero redigere da un notaio un documento intitolato *'Capituli e ordeni fatti per li vicini del monte feudali Guardaben'*. Si trattava del primo Statuto della Regola feudale? Secondo quanto affermato nel libretto stampato dalla stessa Regola nel 2008, sì⁷⁶. Secondo l'autorevole studioso di storia fiemmesa, Italo Giordani, no. Uno statuto dovrebbe innanzitutto riportare la data e il luogo della sua redazione; dovrebbe inoltre contenere indicazioni riguardo ai confini della proprietà e alle modalità e limiti di sfruttamento dei beni; dovrebbe altresì delineare le modalità di elezione e le competenze delle varie cariche rappresentative.⁷⁷ Di tutto ciò, scrive Giordani, non c'è praticamente nulla. In ogni caso, a più riprese, negli anni successivi tale documento fu modificato e integrato, fino allo Statuto del 2007, attualmente in vigore.

Anche la natura giuridica e l'esistenza stessa della Regola feudale di Predazzo, così come quella della Magnifica Comunità di Fiemme e del Feudo Rucadin, fu messa in discussione in seguito alla già citata legge bavarese nel 1807 e successivamente con l'entrata in vigore della legge italiana del 1927 sugli usi civici. Si aprì una lunga vertenza giuridica sulla natura pubblica o privata della Regola, che si risolse definitivamente solo nel 1967 con una sentenza della Corte d'Appello di Roma (Sezione Usi Civici), che la definisce una comunione di diritto privato. I vicini (tali in quanto figli maschi di vicini) sono comproprietari dei beni della Regola, i quali sono inalienabili, indivisibili e inusucapibili nonché vincolati in perpetuo a destinazione agro-silvo-pastorale.

Ogni tre anni, i vicini eleggono i 9 membri del Consiglio della Regola, organo di gestione e amministrazione del patrimonio della comunione, il quale provvede agli affari correnti, assume il personale, nomina i rappresentanti della Regola in associazioni o altri organismi, approva il piano economico forestale, delibera in merito al godimento del patrimonio e alla distribuzione delle regalie (che derivano principalmente dal vendita del legname o dall'affitto di beni), elegge tra i propri componenti il Regolano, che ha funzioni esecutive e di rappresentanza legale. I vicini sono inoltre chiamati ad eleggere tre Revisori e tre Proviviri.

Il territorio della Regola si estende attualmente per 2720 ettari, di cui 1156 ha sono bosco di produzione (il 43%), 677 ha pascolo (il 25%), 363 ha alpe (13%), 108 ha prati (4%), 400 circa ha (15%) terreno improduttivo.⁷⁸ L'ultimo piano di assestamento forestale calcola una provvigione totale della fustaia di 382.246 mc che consente una ripresa annua di 3600 mc. Per quanto riguarda la composizione del soprassuolo forestale in alcune particelle sono

⁷⁶ Taiani R. (a cura di), *Una regola della storia. Il feudo di Predazzo si racconta a quattro secoli dal suo primo Statuto: 1608-2008*, Regola feudale di Predazzo, Predazzo, 2008.

⁷⁷ Giordani I., *Osservazioni sull'anniversario della Regola feudale di Predazzo*, 2009, da www.storiadifiemme.it.

⁷⁸ Dati ricavati dal sito ufficiale della Regola feudale (www.regolafeudale.it).

presenti boschi con netta prevalenza di abete rosso, in altre i larici raggiungono percentuali del 40-50%.



Figura 4.6 Maso alle Coste (di proprietà della Regola Feudale), sullo sfondo Predazzo
(da www.regolafeudale.it)

5. BOSCHI E PROPRIETÀ FORESTALE NELLE VALLI DI FIEMME E FASSA

5.1 Le foreste del Trentino

Il territorio della Provincia di Trento si estende per 620.688 ettari. Di questi, 345.950 ettari (ovvero quasi il 56% dell'intero territorio provinciale) sono coperti da bosco, di cui 274.211 ha governati a fustaia (il 79%) e 71.739 ha a ceduo (il 21%), la cui distribuzione è evidenziata nella carta (fig. 5.1).¹




Figura 5.1 Ripartizione culturale dei boschi trentini

(da Lora C., *Valutazione della disponibilità di biomassa forestale a scopo energetico tramite modellazione GIS dei sistemi di raccolta in provincia di Trento*, Tesi di Laurea, Università di Trento, a.a. 2008-09, pag. 16)

¹ Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna, 2012.

Conteggiando anche le mughete, le alnete e gli arbusteti presenti nelle superfici classificate a pascolo, nonché i boschi di neoformazione, la superficie forestale sale a quasi 390.000 ettari. Tale dato concorda sostanzialmente con quello rilevato in occasione dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (INFC), il quale, conclusosi nel 2008, attribuisce una consistenza alle foreste del Trentino intorno ai 375.000 ettari, ed in complesso alle superfici boscate circa 407.000 ettari.² La biomassa totale presente in bosco è stimata in oltre 100.000.000 mc con un incremento annuo di circa 2.300.000 mc. Nel 2012 le utilizzazioni hanno fornito 296.714 mc commerciali di legname da lavoro e 119.521 tonnellate di legna da ardere.³ L'80% delle foreste trentine ha una funzione prevalente di produzione mentre il restante 20% ha una funzione di protezione (fig. 5.2).




Figura 5.2 Ripartizione altitudinale dei boschi trentini

(da Lora C., *Valutazione della disponibilità di biomassa forestale a scopo energetico tramite modellazione GIS dei sistemi di raccolta in provincia di Trento*, Tesi di Laurea, Università di Trento, a.a. 2008-09, pag. 4)

Giova ricordare che a partire dal 2010, le metodologie di pianificazione forestale in provincia di Trento hanno subito una profonda revisione. In particolare, è cambiato il metodo di inventario dendrometrico, non più basato su misure estensive e stime, bensì su un metodo

² Provincia Autonoma di Trento, *Relazione sull'attività svolta dal Servizio Foreste e Fauna nel 2011*, Trento, 2012.

³ Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna, 2012.

di tipo campionario statistico. Al momento non sono disponibili tutte le elaborazioni necessarie per aggiornare i dati della consistenza e qualità dei soprassuoli forestali trentini.⁴

Per quanto riguarda le specie forestali presenti nelle fustaie trentine si ha una netta prevalenza dell'abete rosso (59,2%) seguito dal larice (17,3%), dall'abete bianco (10,6%) e dal pino nero e silvestre (insieme il 6,1%). Il faggio rappresenta il 4% delle specie mentre il pino cembro l'1,4%.⁵ Conseguentemente la tipologia forestale prevalente è quella della pecceta (montana, subalpina e secondaria), che copre circa un terzo della superficie forestale trentina (fig. 5.3). Altre tipologie ben rappresentate sono le abetine, i lariceti, le faggete, le cembrete, le pinete e, nei boschi cedui, i querceti orno-ostrieti (con roverella, orniello e carpino nero).




Figura 5.3 Areale di distribuzione della pecceta in Trentino
(da Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna)

⁴ Provincia Autonoma di Trento, *Relazione sull'attività svolta dal Servizio Foreste e Fauna nel 2012*, Trento, 2013.

⁵ Provincia Autonoma di Trento, *Rapporto sullo stato delle foreste e della fauna*, Trento, 2010.




Figura 5.4 Distribuzione delle categorie forestali in Trentino
(da Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna)

Per quanto riguarda la ripartizione patrimoniale, al 2012, i boschi trentini appartengono per il 76,4% agli enti pubblici (264.309 ha). Tra questi, comuni e frazioni possiedono 186.856 ettari di soprassuolo forestale (il 54,0% del totale), le ASUC 53.303 ettari (il 15,4%). Tra le proprietà pubbliche sono da considerare anche le foreste demaniali, i boschi della Magnifica Comunità di Fiemme e di altri enti di diritto pubblico. La proprietà forestale privata (individuale o collettiva) ammonta invece a 81.641 ettari (il 23,6% del totale).⁶ Il grafico in figura 5.5, evidenzia tale situazione.

Da notare che, distinguendo la superficie forestale in base al governo del bosco, mentre gli enti pubblici possiedono il 79,9% delle fustaie (pari a 219.112 ha), per quanto riguarda i boschi cedui tale percentuale si riduce a 63,0% (45.197 ha). Per contro, i privati possiedono solo il 20,1% (55.099 ha) delle fustaie ma il 37,0% (26.542 ha) dei boschi cedui.

⁶ Provincia Autonoma di Trento, *Relazione sull'attività svolta dal Servizio Foreste e Fauna nel 2012*, Trento, 2013.




Figura 5.5 Ripartizione patrimoniale dei boschi trentini
(da Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna)

5.2 Le valli di Fiemme e Fassa

L'area presa in esame nel presente studio coincide con il territorio delle comunità di valle di Fiemme e Fassa, ovvero la *Comunità territoriale della Val di Fiemme* e il *Comun General de Fascia*, ubicate nel Trentino nord orientale (fig. 5.6). Dal punto di vista geografico comprendono il bacino del fiume Avisio nella sua parte superiore (Fassa) e media (Fiemme), Avisio che poi forma la valle di Cembra, fino alla confluenza con l'Adige, nei pressi di Lavis. Le ragioni di tale convenzionale divisione sono storiche e culturali perché geograficamente le strozzature simili a chiese presenti tra Predazzo e Moena e nei pressi di Stramentizzo farebbero rientrare Moena nella val di Fassa e il territorio dei comuni di Capriana e Valfloriana nella val di Cembra.⁷

La particolare storia geologica della zona ha determinato la coesistenza di rocce di origine diversa, calcaree e magmatiche (fig. 5.7, *Carta litologica del Trentino*). Così, partendo dall'alta val di Fassa, sulla sinistra orografica troviamo la Marmolada (la cui cima più elevata raggiunge i 3343 metri), un antico atollo del Triassico, deformatosi poi nel tempo a causa delle continue eruzioni vulcaniche; quindi, tra val Contrin e val San Nicolò, il complesso vulcanico del Buffaure e il piccolo sottogruppo calcareo della Vallaccia, che si salda con la catena di nere

⁷ Gorfer A., *Le valli del Trentino. Trentino orientale*, Manfrini, Calliano, 1977.

rocce magmatiche dei Monzoni. Nell'area, meta e oggetto di studio di molti geologi, sia ha un'interessante alternanza di punti di contatto tra rocce vulcaniche e sedimentarie. Oltre il Passo Selle, troviamo infatti la lunga scogliera calcarea della Costabella, divisa dal Passo San Pellegrino, dalla catena porfirica Bocche – Iuribritto. A sud ovest del Passo Rolle, si sviluppa la catena porfirica del Lagorai, che ha una morfologia diversa dai gruppi montuosi vicini: la catena principale infatti si presenta con un'alta e frastagliata scogliera verso sud, mentre digrada più dolcemente verso le valli del Travignolo e dell'Avisio, a nord.⁸




Figura 5.6 Le valli di Fiemme e Fassa – scala 1:800.000

(elaborazione da carta del Sistema Informativo Ambientale e Territoriale della Provincia di Trento)

Sulla destra orografica, troviamo invece alcuni dei gruppi montuosi più famosi delle Dolomiti, formati da rocce calcaree e dolomitiche: il Sella, il Sassolungo, il Catinaccio e, dopo il passo di Costalunga, il Latemar, normalmente distinto nei sottogruppi di Carezza, Valsorda e Agnello – Cornon. Quest'ultimo in realtà ha una natura litologica in parte diversa, in quanto

⁸ Borziello G., *Lagorai*, Cierre Edizioni, Sommacampagna, 2004.

alla roccia sedimentaria si affianca quella cristallina, di origine vulcanica. A ovest del Latemar, tra il passo di Pampeago e quello di San Lugano, tra le province di Trento e Bolzano, si estende una vasta area di ondulazioni, chiamata genericamente Altopiano in italiano e significativamente Regglberg in tedesco, (ossia "Alpe delle Regole"), ricca di pascoli gestiti collettivamente. Le maggiori elevazioni sono la cuspide dolomitica del Corno Bianco e la scura cima porfirica del Corno Nero.⁹




Figura 5.7 Carta litologica e dei lineamenti strutturali del Trentino (da Provincia Autonoma di Trento, Servizio Geologico)

⁹ Borziello G., *Escursioni nel gruppo del Latemar*, Cierre Edizioni, Sommacampagna, 2011.



Figura 5.8 Boschi e pascoli nei pressi del Passo Oclini (Corno Bianco)




Figura 5.9 Valli di Fiemme e Fassa (da Google Earth)

La diversa conformazione litologica e morfologica dei vari gruppi montuosi influisce evidentemente sull'idrografia delle valli. Pochi corsi d'acqua con regime spiccatamente torrentizio e piccoli laghi d'alta quota caratterizzano i massicci calcarei – dolomitici; dalle

catene vulcaniche, in particolare dai Lagorai, diversi torrenti portano invece a valle le acque dei vari laghi alpini e delle numerose sorgenti.

Dal punto di vista climatico, prevale il tipo di clima montano caratterizzato da estati, a seconda dell'altitudine, fresche o miti e piovose con frequenti temporali ed inverni freddi e alquanto nevosi. Le precipitazioni medie annuali si attestano in val di Fiemme tra gli 800 e 1000 mm mentre raggiungono livelli più elevati in val di Fassa (tra i 1000 e 1200 mm). Le precipitazioni sono concentrate soprattutto nei mesi estivi, a causa dei frequenti eventi temporaleschi.

Per quanto riguarda le fasce climatiche vegetazionali, la fascia cosiddetta subatlantica corrispondente al piano montano è poco sviluppata e presente in modo sporadico.¹⁰ Infatti le associazioni tipiche di questa fascia, il Fagetum e l'Abieti-Fagetum, sono presenti soprattutto sul versante meridionale dei Lagorai, ovvero in Valsugana e Primiero. Nelle valli di Fiemme e Fassa, i popolamenti di faggio (*Fagus sylvatica*) e abete bianco (*Abies alba*) sono limitati a poche aree, come ad esempio la val Cadino e il 'Bosco degli Avezi' nel comune di Tesero. Oltre che per le condizioni ecologiche poco favorevoli, la scarsità di abete bianco è dovuta anche a cause storiche, dal momento che si è da sempre preferita e favorita la diffusione dell'abete rosso, in virtù delle sue caratteristiche tecnologiche migliori. In questa fascia climatica, è presente anche il pino silvestre (*Pinus sylvestris*), che in associazione ad altre piante, come l'erica, colonizza i conoidi di frana o i versanti xerici calcarei. Sulla destra orografica, in prossimità del fondovalle fiemmeso, sono presenti alcune pinete, principalmente nel territorio dei comuni di Capriana, Panchià e Ziano.

In riferimento al piano subalpino, si possono individuare la fascia cosiddetta boreale inferiore (indicativamente tra i 1200 e 1800 metri) e la fascia boreale superiore (tra i 1800 e 2200 metri). La prima è caratterizzata dall'associazione forestale del Piceetum subalpinum, in cui domina incontrastato l'abete rosso (*Picea excelsa*). Tale situazione è ben rappresentata dalla carta di figura 5

.3. A volte l'abete rosso, specie alle quote più alte, è associato al larice (*Larix decidua*) mentre nel sottobosco è presente il mirtillo. Nella fascia superiore si trovano lariceti o cembreti o boschi misti delle due specie, caratterizzati dalla presenza del larice e del pino cembro (*Pinus cembra*). Larici e pini cembri si possono trovare associati all'abete rosso o, sui versanti umidi e freddi all'ontano verde (*Alnus viridis*), o, nelle stazioni xeriche al ginepro (*Juniperus communis*), oppure a quote più elevate e in stazioni poco assolate al rododendro (*Rhododendron hirsutum* o *ferrugineum*). I lariceti puri sono abbastanza rari nel bacino dell'Avisio: sono ubicati principalmente nella zona del Passo Oclini, nei pressi di Carano (lariceto del Calvello), Capriana (monte Gua), Daiano e Varena. Cembreti si trovano invece sporadicamente nell'alta val di Fassa e nei comuni di Carano (monte Cugola), Varena e Tesero

¹⁰ Borziello G., *Val di Fassa. Marmolada, Monzoni, Bocche*, Cierre Edizioni, Sommacampagna, 2002.

(zona di Pampeago e Lavazè). Come mostra la carta di figura 5.10, i boschi misti di larice e pino cembro sono invece diffusi in tutta la val di Fassa e nell'alta val di Fiemme, alle quote più elevate, fino al limite superiore del bosco.




Figura 5.10 Areale di distribuzione della larici - cembreta in Trentino
(da Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna)

Oltre tale limite e sui pendii e canali scoperti sono presenti formazioni di arbusti prostrati e contorti. Le tipologie variano a seconda delle caratteristiche del terreno. Su quelli calcarei delle Dolomiti è largamente presente l'associazione pioniera composta da pino mugo (*Pinus mugo*) e rododendro irsuto. Sui Lagorai è invece presente il rododendro ferrugineo misto a ginepro e, lungo i canali ripidi e umidi, l'ontano verde.

Mediamente oltre i 2200 metri, si estende il piano alpino, privo di vegetazione arborea. Marcata è la differenza tra associazioni tipiche dei suoli calcarei e quelle presenti su suoli silicei. Alle prime appartiene soprattutto il selerieto-sempervireto, caratterizzato dalla sesleria comune e dalla carice verdeggianta, ma ricca anche di altre specie. Altro prato d'alta quota, ma con carattere più spiccatamente pioniero è il firmeto, caratterizzato dalla carice rigida, che, più povero di specie, è tipico dei ghiaioni consolidati e dei pendii franosi. Appartengono invece alle associazioni vegetazionali proprie dei suoli silicatici i festuceti, contraddistinti da piccole graminacee come appunto la festuca. Più in alto può trovarsi il curvuleto, consorzio dominato

dalla carice curva, che copre i versanti settentrionali e le creste battute dal vento. Da notare che nelle vallette o depressioni dove permane a lungo la neve, crescono alcune specie di salici, capaci di fronteggiare l'estrema brevità della stagione vegetativa.¹¹



Figura 5.11 Pecceta nel comune di Varena



Figura 5.12 Lariceto nei pressi di Varena

¹¹ Borziello G., op. cit., 2011.

Dal punto di vista amministrativo il *Comun General de Fascia* comprende 7 comuni (fig. 5.13) per un totale di 318,06 kmq e 10.070 abitanti residenti, mentre la *Comunità territoriale della Val di Fiemme* comprende 11 comuni (fig. 5.14) con un'estensione totale di 415,02 kmq e 20.009 abitanti.¹² Le tabelle 5.1 e 5.2 riportano l'elenco dei comuni delle due valli con la relativa superficie comunale, l'altitudine del capoluogo e la popolazione residente.



Figura 5.13. I comuni della val di Fassa – scala 1:200.000

(elaborazione da carta del Sistema Informativo Ambientale e Territoriale della Provincia di Trento)

¹² Provincia Autonoma di Trento, Servizio Statistica. I dati si riferiscono al 1.01.2014.

COMUNE	Superficie (kmq)	Altitudine (m)	Popolazione (al 01.01.2014)
Campitello di Fassa	25,09	1448	722
Canazei	67,20	1465	1908
Mazzin	23,69	1395	542
Moena	82,70	1184	2693
Pozza di Fassa	73,12	1325	2226
Soraga	19,57	1220	723
Vigo di Fassa	26,69	1382	1256
VAL DI FASSA	318,06		10070

Tabella 5.1 Superficie, altitudine e popolazione dei comuni della Val di Fassa
(elaborazione da Provincia Autonoma di Trento, Servizio Statistica)



Figura 5.14. I comuni della val di Fiemme – scala 1:200.000

(elaborazione da carta del Sistema Informativo Ambientale e Territoriale della Provincia di Trento)

COMUNE	Superficie (kmq)	Altitudine (m)	Popolazione (al 01.01.2014)
Capriana	13,06	1007	604
Carano	13,62	1086	1104
Castello-Molina	54,48	953	2294
Cavalese	45,35	1000	4039
Daiano	9,53	1160	652
Panchià	20,25	981	800
Predazzo	109,84	1018	4541
Tesero	50,40	1000	2928
Valfloriana	39,51	853	511
Varena	23,22	1180	851
Ziano di Fiemme	35,76	953	1685
VAL DI FIEMME	415,02		20009

Tabella 5.2. Superficie, altitudine e popolazione dei comuni della Val di Fiemme
(elaborazione da Provincia Autonoma di Trento, Servizio Statistica)

In riferimento all'uso del territorio, i dati del Censimento dell'agricoltura del 2010 mostrano che i terreni destinati alla coltivazione agricola costituiscono una minima parte della superficie totale delle aziende agricole: in val di Fiemme 65 ha (seminativi e coltivazioni agrarie legnose) su un totale di 36.937 ha, in val di Fassa appena 1 ettaro, su un totale di 17.776 ha. La superficie adibita invece ai prati permanenti e pascolo ammonta rispettivamente a 1641 ha e 10191 ha in val di Fiemme; 1265 ha e 4831 ha in val di Fassa. I boschi occupano invece, in relazione alla superficie delle aziende agricole, 23775 ha in val di Fiemme e 10994 ha in val di Fassa.¹³

I dati sulla destinazione d'uso del suolo desunti invece dalla pianificazione forestale sono aggregati a livello di Distretto forestale di Cavalese, che comprende le due valli. In questo caso, si fa riferimento a tutto il territorio, per una superficie totale di 73.308 ettari. È interessante analizzare i dati del 2007 (fig. 5.15) in relazione a quelli di 30 anni prima (1977, fig. 5.16), ottenuti dal catasto. I boschi sono passati da un'estensione di 33.936 ha (pari al 46% della superficie totale) a 40.040 ha (il 55% della superficie totale). Per contro, la superficie di alpi e pascoli ha subito una contrazione significativa: da 23.699 ha a 18489 ha. Le altre serie di dati non consentono un raffronto preciso ma, tenendo presente le rilevazioni del censimento, si deduce una netta diminuzione dei terreni adibiti a coltivazioni agricole.

¹³ ISTAT, 6° Censimento Generale dell'Agricoltura, 2010.




Figura 5.15 Destinazione d'uso del suolo nel 2007 – Distretto forestale di Cavalese
(elaborazione dati del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento)




Figura 5.16. Destinazione d'uso del suolo nel 1977 – Distretto forestale di Cavalese
(elaborazione dati del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento)

Per quanto riguarda la superficie lorda coperta da boschi, 39.898 ha sono governati a fustaia e solo 142 ha a ceduo. I boschi di produzione coprono 30.572 ha mentre quelli di protezione 9468 ha (grafico di fig. 5.17).¹⁴

¹⁴ Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna. Per omogeneità dei dati si è preferito far riferimento al 2007; per i motivi già esposti al momento sono disponibili solo alcuni dati più recenti, che non si discostano comunque dai precedenti. Nel 2012, il totale della superficie boscata ammontava a 40.057 ha, di cui 39.915 ha di fustaia e 142 ha di ceduo.




Figura 5.17. Ripartizione attitudinale dei boschi di Fiemme e Fassa
(elaborazione dati del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento)

Nelle tabelle 5.3 e 5.4 sono riportati alcuni dati generali riguardanti i boschi governati a fustaia, considerato che i boschi cedui sono quasi assenti. La provvigione totale (volume) della fustaia supera i 10 milioni di mc; nella fustaia di produzione la provvigione per ettaro (in relazione alla superficie lorda) raggiunge i 301 mc/ha. L'incremento corrente totale annuale ammonta a 160.291 mc che corrispondono ad un incremento annuale per ettaro di 5,26 mc/ha. La ripresa annua raggiunge il 70% dell'incremento (3,67 mc/ha).

FUSTAIA DI PRODUZIONE	Superficie netta (ha)	Volume (mc)	Incremento corrente (mc)	Ripresa annua (mc)
Enti pubblici	24667	8189530	141166	99098
Privati assestati	1999	698534	13237	8547
Privati inventariati	2439	289283	5888	4105
Totale	29105	9177357	160291	111750

Tabella 5.3. Fustaia di produzione nel Distretto forestale di Cavalese
(elaborazione dati del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento, 2007)

FUSTAIA DI PROTEZIONE	Superficie netta (ha)	Volume (mc)
Enti pubblici	6847	839653
Privati assestati	308	46645
Privati inventariati	475	20574
Totale	7630	906872

Tabella 5.4. Fustaia di protezione nel Distretto forestale di Cavalese
(elaborazione dati del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento, 2007)

5.3 Proprietà forestale nelle valli di Fiemme e Fassa




Figura 5.18. Ripartizione patrimoniale dei boschi di Fiemme e Fassa
(elaborazione dati del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento)

Per quanto riguarda la ripartizione patrimoniale delle foreste fiemmesi e fassane (grafico di fig. 5.18), 34.243 ettari sono di proprietà di enti pubblici. I restanti 5798 ettari sono in proprietà privata individuale o collettiva. In particolare, gli enti pubblici proprietari sono i comuni, le ASUC, la Provincia (foreste demaniali) e la Magnifica Comunità di Fiemme, proprietà collettiva di diritto pubblico. I proprietari privati sono invece in primo luogo gli enti collettivi di diritto privato, come il Feudo Rucadin, la Regola feudale di Predazzo e la piccola Vicinia Malgola; quest'ultima sul territorio del comune di Predazzo anche se i comproprietari sono discendenti di antiche famiglie di Tesero. Sono presenti anche due proprietà private assestate, entrambe nel territorio del comune di Castello – Molina di Fiemme, la tenuta del Barone Felix Longo, gestita da un'azienda agricola, e il consorzio Rossi – Zorzi. Le altre proprietà private non prevedono piano di assestamento, ma sono comunque inventariate.

Le figure 5.19, 5.20 e 5.21 mostrano l'ubicazione e l'estensione delle proprietà comunali assestate, per un totale di 23.315 ettari. Tra queste (vedi tabella 5.5), la più estesa è quella del comune di Moena con più di 5.500 ettari, segue la proprietà del comune di Tesero con circa 2.500 ettari. I boschi dei comuni del Distretto forestale di Cavalese, così come tutti gli altri assestati, sono governati a fustaia: non sono praticamente presenti boschi cedui. La fustaia di produzione comunale copre 12.950 ettari per una massa legnosa totale di quasi 4 milioni di mc (301mc/ha). Se si esclude la Monegaria della Val Contrin, comproprietà comunale per cui le utilizzazioni sono molto limitate, il volume medio varia dai 243 mc/ha delle fustaie di Vigo di Fassa ai 383 mc/ha di quelle di Predazzo. Il tasso di crescita annuale è piuttosto variabile raggiungendo i livelli più elevati in alcuni comuni della valle di Fiemme

(Predazzo, Castello-Molina, Panchià e Cavalese). Pascoli e alpeggi coprono circa 5 mila ettari, di cui oltre 2 mila si trovano nel territorio comunale di Moena.




Figura 5.19. Proprietà comunale assestata della val di Fassa

(elaborazione dati dell'Osservatorio del legno della Camera di Commercio di Trento - www.legnotrentino.it)




Figura 5.20. Proprietà comunale assestata della media e alta val di Fiemme

(elaborazione dati dell'Osservatorio del legno della Camera di Commercio di Trento - www.legnotrentino.it)

ENTE PROPRIETARIO	Superficie asestata (ha)	Pascolo (ha)	Fustaia di produzione (ha)	Massa legnosa (mc)	Massa legnosa (mc/ha)	Tasso di crescita (mc/ha)
Comune di Campitello	1424	406	411	112891	293	4,01
Comune di Mazzin	1553	215	384	105121	280	5,30
Comune di Moena	5592	2186	1890	599674	328	5,45
Comune di Soraga	1480	325	529	139844	274	4,14
Comune di Vigo di Fassa	1713	292	1232	294079	243	3,78
Monegarìa Val Contrin*	292	53	186	24103	176	2,39
Comune di Capriana	557	0	522	133606	274	5,19
Comune di Carano	621	51	521	154961	307	5,84
Comune di Castello-Molina	816	31	787	280949	372	7,20
Comune di Cavalese	1562	318	1169	370271	315	6,74
Comune di Daiano	626	64	578	152553	279	4,36
Comune di Fornace**	718	210	275	91606	340	5,80
Comune di Panchià	437	69	304	107942	380	6,98
Comune di Predazzo	753	45	606	226507	383	7,61
Comune di Tesero	2503	491	1384	432094	313	5,55
Comune di Valfloriana	888	78	753	220806	297	5,84
Comune di Varena	1084	126	928	270462	302	5,20
Comune di Ziano	696	103	491	175206	370	6,46
COMUNI	23315	5063	12950	3892675	301	

Tabella 5.5. Proprietà assestata comunale delle valli di Fiemme e Fassa¹⁵

* Si tratta di un'antica comproprietà tra i comuni di Canazei (3/6), Campitello (2/6) e Mazzin (1/6) i cui proventi servivano al mantenimento del clero e dei beni ecclesiastici dei comuni comproprietari

** Il Comune di Fornace, della Comunità di valle Alta Valsugana, è proprietario di un'area boschiva (Fornasa) nel comune catastale di Valfloriana

La tabella 5.6 fa invece riferimento alla superficie assestata di proprietà delle ASUC: 6 della valle di Fassa e una (quella di Rover-Carbonare) della val di Fiemme. In totale si tratta di 6298 ettari di cui 3068 ettari sono coperti da fustaia di produzione, per una massa legnosa di circa 775.000 mc e un volume medio di 253 mc/ha. L'incremento corrente annuale è compreso tra i 2,86 mc/ha dell'ASUC di Pera e i 5,60 mc/ha dell'ASUC Rover-Carbonare. La superficie a pascolo ammonta a 1220 ettari.

¹⁵ Le tabelle 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12 sono state realizzate tramite elaborazione di dati dell'Osservatorio del legno della Camera di Commercio di Trento (www.legnotrentino.it), del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento – Piani di assestamento e di dati forniti direttamente dai soggetti proprietari.




Figura 5.21. Proprietà comunale assestata della bassa val di Fiemme

(elaborazione dati dell'Osservatorio del legno della Camera di Commercio di Trento - www.legnotrentino.it)

ENTE PROPRIETARIO	Superficie assestata (ha)	Pascolo (ha)	Fustaia di produzione (ha)	Massa legnosa (mc)	Massa legnosa (mc/ha)	Tasso di crescita (mc/ha)
ASUC Alba	486	258	276	67732	245	3,92
ASUC Canazei	841	134	258	72900	303	4,76
ASUC Gries	615	28	499	122424	245	3,55
ASUC Penia	790	173	245	68602	286	5,17
Comproprietà ASUC*	18	7	10	2747	280	3,98
ASUC Pera di Fassa	1520	236	655	138997	229	2,86
ASUC Pozza di Fassa	1983	384	1080	286943	281	4,73
ASUC Rover Carbonare	45	0	45	14414	322	5,60
ASUC	6298	1220	3068	774759	253	

Tabella 5.6. Proprietà assestata delle ASUC delle valli di Fiemme e Fassa

* Si tratta di due comproprietà, una tra le ASUC di Alba e Penia di circa 1 ettaro e l'altra tra le ASUC di Alba, Canazei, Gries e Penia di circa 17 ettari.

La Provincia Autonoma di Trento è proprietaria delle Foreste demaniali di Cadino, 1269 ettari nel comune catastale di Valfloriana e Paneveggio, della quale 726 ettari ricadono nei comuni catastali di Predazzo e Moena. In totale sono 1990 ha (di cui 1834 ha di fustaia di produzione) per una massa legnosa di 575.280 mc.

FORESTE DEMANIALI PROVINCIALI	Superficie asestata (ha)	Pascolo (ha)	Fustaia di produzione (ha)	Massa legnosa (mc)	Massa legnosa (mc/ha)	Tasso di crescita (mc/ha)
Foresta Cadino	1269	88	1169	384461	340	6,36
Foresta Paneveggio ¹⁶	726	6	665	190819	287	5,77
PROVINCIA DI TRENTO	1990	98	1834	575280	314	

Tabella 5.7. Demanio provinciale nelle valli di Fiemme e Fassa

Per quanto riguarda la Magnifica Comunità di Fiemme, nella tabella 5.8 si riportano i dati riguardanti i 9 distretti che ricadono in provincia di Trento (fig. 5.22), per un totale di 18.790 ettari, di cui 8458 ha di fustaia di produzione, alla quale corrisponde una massa legnosa di oltre 3 milioni di mc. Il volume medio è di 367 mc/ha, decisamente più alto di quello delle fustaie comunali e delle ASUC, valore che raggiunge livelli elevati nei distretti di Predazzo est (465 mc/ha), Predazzo ovest (451 mc/ha) e Ziano-Panchià (433 mc/ha) che comprendono il versante settentrionale dei Lagorai. Negli stessi distretti si registra anche un ragguardevole tasso di crescita. Alpi e pascoli interessano invece 5730 ettari.

La proprietà asestata degli enti collettivi di diritto privato ammonta a 2763 ettari (tabella 5.9), di cui 1500 ha di fustaia di produzione a cui corrisponde una massa legnosa complessiva di circa 430 mila mc (286 mc/ha). La superficie destinata a pascolo è di 774 ha.

MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME	Superficie asestata (ha)	Pascolo (ha)	Fustaia di produzione (ha)	Massa legnosa (mc)	Massa legnosa (mc/ha)	Tasso di crescita (mc/ha)
Magnifica I Trento	1469	436	818	213406	273	4,35
Magnifica II Cadino	3004	979	1643	593361	386	7,08
Magnifica III parte A	2179	535	997	383902	400	5,69
Magnifica III parte B	1953	752	712	227012	332	4,77
Magnifica IV Ziano Panchià	2547	777	1326	566718	433	7,40
Magnifica V Predazzo est	1660	383	711	326044	465	9,89
Magnifica V Predazzo ovest	2000	428	1054	508081	451	8,08
Magnifica VI Moena	2775	1136	808	238086	310	4,54
Magnifica VII Cornon	1203	304	389	50740	162	1,43
MAGNIFICA COMUNITÀ	18790	5730	8458	3107350	367	

Tabella 5.8. Proprietà asestata della Magnifica Comunità di Fiemme¹⁷

¹⁶ Per quanto riguarda la foresta di Paneveggio si è tenuto conto solo del territorio rientrante nei comuni catastali di Predazzo e Moena, escludendo quindi la parte del Primiero (comuni catastali di Tonadico e Siror).

¹⁷ Non si riportano i dati del Distretto I Bolzano, il cui territorio è compreso nella Provincia Autonoma di Bolzano.




Figura 5.22. I distretti trentini della Magnifica Comunità di Fiemme

(elaborazione dati dell'Osservatorio del legno della Camera di Commercio di Trento - www.legnotrentino.it)

<i>ENTI COLLETTIVI DI DIRITTO PRIVATO</i>	<i>Superficie assestata (ha)</i>	<i>Pascolo (ha)</i>	<i>Fustaia di produzione (ha)</i>	<i>Massa legnosa (mc)</i>	<i>Massa legnosa (mc/ha)</i>	<i>Tasso di crescita (mc/ha)</i>
Feudo Rucadin	115	0	109	41800	385	7,69
Regola feudale di Predazzo	2638	774	1381	382246	277	5,04
Vicinia Malgola	10	0	10	5111	511	4,70
ENTI COLLETTIVI	2763	774	1500	429157	286	

Tabella 5.9. Proprietà degli enti collettivi di diritto privato delle valli di Fiemme e Fassa

Le due proprietà private assestate hanno una superficie complessiva di 749 ha, di cui 729 ha di fustaia di produzione, alla quale corrisponde una massa legnosa di quasi 300.000 mc per un volume medio di 411 mc/ha.

<i>PROPRIETÀ PRIVATE ASSESTATE</i>	<i>Superficie assestata (ha)</i>	<i>Pascolo (ha)</i>	<i>Fustaia di produzione (ha)</i>	<i>Massa legnosa (mc)</i>	<i>Massa legnosa (mc/ha)</i>	<i>Tasso di crescita (mc/ha)</i>
Barone Longo	711	0	693	282776	408	7,93
Consorzio Rossi - Zorzi	38	0	36	16801	473	7,83
PRIVATI ASSESTATI	749	0	729	299577	411	

Tabella 5.10. Proprietà private assestate delle valli di Fiemme e Fassa

Per quanto riguarda la composizione del soprassuolo forestale, come si evince dalle tabelle 5.11 e 5.12, la specie predominante è l'abete rosso; in alcuni distretti della Magnifica Comunità la percentuale supera il 90%. Popolazioni di abete bianco si ritrovano solo in alcune zone della val di Fiemme: nel Feudo Rucadin (38%), nei comuni di Castello-Molina e Capriana, nel territorio dell'ASUC Rover-Carbonare e in alcuni altri siti.

SPECIE FORESTALI (%)	Abete rosso	Abete bianco	Larice	Pino cembro	Pino silvestre
Comune di Campitello	75	0	15	6	4
Comune di Mazzin	97	0	0	1	2
Comune di Moena	82	0	16	2	0
Comune di Soraga	75	1	14	0	10
Comune di Vigo di Fassa	73	1	18	3	5
Monegarìa Val Contrin	33	0	58	9	0
Comune di Capriana	48	9	24	0	19
Comune di Carano	53	7	24	6	10
Comune di Castello-Molina	78	10	7	0	5
Comune di Cavalese	79	6	6	7	2
Comune di Daiano	58	1	31	5	5
Comune di Fornace	88	0	8	4	0
Comune di Panchià	85	2	4	1	8
Comune di Predazzo	87	5	4	0	4
Comune di Tesero	75	3	9	5	8
Comune di Valfloriana	74	2	13	8	2
Comune di Varena	56	0	20	19	5
Comune di Ziano	76	4	6	1	13
ASUC Alba	66	0	27	7	0
ASUC Canazei	85	0	6	9	0
ASUC Gries	70	0	16	11	3
ASUC Penà	93	0	7	0	0
Comproprietà ASUC	99	0	1	0	0
ASUC Pera di Fassa	71	0	13	12	4
ASUC Pozza di Fassa	83	1	8	7	1
ASUC Rover Carbonare	30	9	41	0	20

Tabella 5.11. Composizione del soprassuolo forestale (Comuni e ASUC)

SPECIE FORESTALI (%)	Abete rosso	Abete bianco	Larice	Pino cembro	Pino silvestre
Magnifica I Trento	66	2	15	8	9
Magnifica II Cadino	87	4	4	5	0
Magnifica III parte A	86	2	3	9	0
Magnifica III parte B	90	2	1	7	0
Magnifica IV Ziano Panchià	96	1	2	1	0
Magnifica V Predazzo est	94	2	2	1	1
Magnifica V Predazzo ovest	94	3	2	1	0
Magnifica VI Moena	89	0	8	2	1
Magnifica VII Cornon	20	0	33	36	11
Feudo Rucadin	55	38	6	0	1
Vicinia Malgola	86	13	1	0	0
Regola Feudale	65	2	30	0	3

Tabella 5.12. Composizione del soprassuolo forestale (enti collettivi)

Il larice è presente invece in associazione con l'abete rosso o con il pino cembro o, a quote più elevate, come lariceto. In alcune aree raggiunge percentuali significative: il 58% nel territorio della Monegaria Val Contrin, il 41% nel territorio dell'ASUC Rover-Carbonare, il 33% nel Distretto VII della Magnifica Comunità, il 31% nel comune di Daiano, il 30% nel territorio della Regola Feudale di Predazzo.

Il pino cembro raggiunge il 33% del soprassuolo forestale nel Distretto VII della Magnifica Comunità, il 19% nel comune di Varena, il 12% nel territorio dell'ASUC di Pera di Fassa, l'11% nel territorio dell'ASUC di Gries mentre è presente con percentuali inferiori al 10% nelle altre zone. Nel territorio dell'ASUC Rover-Carbonare (20%) e nei comuni di Capriana (19%) e Ziano di Fiemme (13%) è presente con percentuali significative il pino silvestre, che raggiunge invece nelle altre proprietà percentuali inferiori.

Le proprietà private inventariate ammontano complessivamente a 3414 ettari. La tabella 5.13 le raggruppa in base al comune catastale in cui si trovano. Si tratta in generale di una proprietà molto frammentata: piccole particelle ubicate nei pressi dei centri abitati. Fino a qualche decennio fa queste aree erano adibite a coltivazioni agrarie o foraggere (situate su terrazzamenti nel fondovalle) oppure coltivate a prato per lo sfalcio dell'erba o governate a pascolo. Ora sono in gran parte abbandonate e coperte da boschi di neoformazione con un volume medio quindi molto più basso delle fustaie di produzione (96 mc/ha). In queste proprietà, alle quote più basse, intorno ai 1000 metri, si trovano anche gli unici boschi cedui, situati in val di Fiemme (solo 142 ha a fronte di 3272 ha di fustaia di privati inventariati). Sono composti principalmente o dall'associazione roverella, carpino nero e orniello oppure da faggi.

COMUNE CATASTALE	Superficie inventariata (ha)	Pascolo (ha)	Fustaia (ha)	Massa legnosa (mc)	Ceduo (ha)
Campitello di Fassa	89	0	89	4921	0
Canazei	133	0	133	5773	0
Capriana	293	0	255	21498	38
Carano	93	0	89	4889	4
Castello di Fiemme	70	0	59	6653	11
Cavalese	61	0	34	1611	27
Daiano	3	0	3	266	0
Forno	49	0	49	5738	0
Mazzin	27	0	27	1534	0
Moena I	69	0	69	5462	0
Moena II	91	0	91	4437	0
Panchià	51	0	51	4744	0
Pera di Fassa	58	0	58	1684	0
Pozza di Fassa	31	0	31	1703	0
Predazzo	911	0	911	87403	0
Rover Carbonare	116	0	116	10662	0
Soraga	26	0	26	2099	0
Stramentizzo	17	0	17	5034	0
Tesero	111	0	93	6827	18
Valfloriana	893	0	849	116855	44
Varena	64	0	64	3054	0
Vigo di Fassa	89	0	89	3977	0
Ziano di Fiemme	69	0	69	7526	0
PRIV. INVENTARIATI	3414	0	3272	314350	142

Tabella 5.13. Proprietà forestali inventariate delle valli di Fiemme e Fassa

(elaborazione dati del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento – Piani di inventario)

Mentre nella maggior parte dei comuni catastali, l'insieme delle proprietà private non supera le poche decine di ettari, in alcuni casi tale superficie è invece ragguardevole: nei comuni catastali di Predazzo e Valfloriana essa è superiore a quella comunale, rispettivamente 911 e 893 ettari. Significativa anche l'estensione delle proprietà private nei comuni catastali di Capriana (293 ha), Canazei (133 ha), Rover-Carbonare (116ha) e Tesero (111ha). Il caso di Predazzo è esemplificativo della situazione patrimoniale delle valli di Fiemme e Fassa. Nel

territorio amministrato dal comune di Predazzo infatti sono presenti diverse tipologie di proprietà: comunale, provinciale (la Foresta demaniale di Paneveggio), collettiva della Magnifica Comunità di Fiemme, ente di diritto pubblico, collettiva di enti di diritto privato (la Regola feudale e la piccola Vicinia Malgola), privata.

Il grafico di figura 5.23 rappresenta la distribuzione patrimoniale della superficie assestata e inventariata del Distretto forestale di Cavalese, complessivamente 57.321 ettari. Come si vede proprietà comunale (41%) e proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme (33%) raggiungono quasi i $\frac{3}{4}$ del totale. La proprietà delle ASUC è invece l'11% del totale mentre quella degli enti collettivi di diritto privato rappresenta il 5% del totale. Le foreste demaniali provinciali coprono il 3% della superficie di riferimento. Privati assestati (1%) e privati inventariati (6%) possiedono la superficie rimanente.




Figura 5.23. Ripartizione patrimoniale della superficie assestata e inventariata (Fiemme - Fassa)¹⁸

Il grafico di figura 5.24 rappresenta invece la distribuzione patrimoniale della fustaia di produzione (presente solo nel territorio assestato per un totale di 28.175 ha), che è per il 46% di proprietà dei comuni e per il 30% di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme. Le ASUC ne possiedono l'11%, la Provincia di Trento il 6%, gli enti collettivi di diritto privato il 4%, i privati assestati il 3%.

¹⁸ I grafici delle figure 5.23, 5.24, 5.25 sono stati realizzati elaborando dati dell'Osservatorio del legno della Camera di Commercio di Trento - www.legnotrentino.it, del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento – Piani di assestamento e dati forniti direttamente dai soggetti proprietari.




Figura 5.24. Ripartizione patrimoniale della fustaia di produzione (Fiemme - Fassa)




Figura 5.25. Ripartizione patrimoniale della superficie assestata a pascolo (Fiemme - Fassa)

Per quanto riguarda la superficie assestata a pascolo (in totale 12.885 ettari), il grafico di figura 5.25 ne mostra la distribuzione patrimoniale. Si tratta della superficie lorda, nella quale sono presenti anche aree con mugheti, ontaneti o altre formazioni arbustive (con rododendri). Il 45% di tale territorio è di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme mentre i comuni ne possiedono il 39%. ASUC (9%), enti collettivi (6%) e Demanio provinciale (1%) dispongono del rimanente 16%. Non sono presenti aree a pascolo nelle proprietà private assestate.

6. USI CIVICI NELLE VALLI DI FIEMME E FASSA

6.1 Patrimonio comunale d'uso civico

Le tabelle 6.1 e 6.2 mostrano l'estensione del territorio comunale d'uso civico dei comuni delle valli di Fiemme e Fassa. In generale, rispetto ai decreti originari di riconoscimento degli usi civici, non sono subentrate negli anni sostanziali modifiche. Per entrambe le valli si registra un leggero aumento del patrimonio d'uso civico.

Il dato interessante riguarda la notevole differenza tra la situazione delle due valli. In val di Fassa il 67,9% del territorio è aperto agli usi civici: gestiti o dai comuni o dalle ASUC. In val di Fiemme tale percentuale scende al 25,3%. Ciò si spiega innanzitutto con il fatto che il dato non comprende il territorio della Magnifica Comunità di Fiemme su cui si esercitano gli usi civici non molto diversamente rispetto al territorio comunale. Un'altra ragione risiede nel fatto che in val di Fiemme sono presenti, come sappiamo, alcuni enti collettivi privati (Feudo Rucadin e Regola Feudale), alcune proprietà private di grandi dimensioni (come la tenuta del Baron Longo) e le foreste demaniali di Cadino e Paneveggio, cioè terreni sui quali non si esercitano usi civici.

Comuni Val di Fassa	Superficie totale (ha)	Superficie originaria usi civici (ha)	Superficie usi civici 2013 (ha)	% territorio con usi civici
Campitello di Fassa	2509	1273	1388	55,3%
Canazei	6720	4598	4576	68,1%
Mazzin	2369	1120	1116	47,1%
Moena	8270	5554	5546	67,1%
Pozza di Fassa	7312	5417	5448	74,5%
Soraga	1957	1493	1455	74,3%
Vigo di Fassa	2669	2080	2083	78,0%
VAL DI FASSA	31806	21534	21611	67,9%

Tabella 6.1 Estensione del patrimonio di uso civico dei comuni delle valli di Fassa
(elaborazione dati del Servizio Autonomie Locali, www.autonomielocali.provincia.tn.it)

Comuni Val di Fiemme	Superficie totale (ha)	Superficie originaria usi civici (ha)	Superficie usi civici 2013 (ha)	% territorio con usi civici
Capriana	1306	615	605	46,3%
Carano	1362	635	626	46,0%
Castello-Molina	5448	838	819	15,0%
Cavalese	4535	1426	1561	34,4%
Daiano	953	651	647	67,9%
Panchià	2025	382	380	18,8%
Predazzo	10984	717	715	6,5%
Tesero	5040	2492	2471	49,0%
Valfloriana	3951	875	875	22,1%
Varena	2322	1086	1112	47,9%
Ziano di Fiemme	3576	701	700	19,6%
VAL DI FIEMME	41502	10419	10512	25,3%

Tabella 6.2 Estensione del patrimonio di uso civico dei comuni delle valli di Fiemme (elaborazione dati del Servizio Autonomie Locali, www.autonomielocali.provincia.tn.it)

6.2 I regolamenti comunali per l'esercizio degli usi civici

Abbiamo fatto riferimento alle regole di sfruttamento delle risorse per quanto riguarda gli enti collettivi privati, la Magnifica Comunità di Fiemme e le ASUC¹, ma come è regolamentato l'esercizio dei diritti d'uso civico nei territori comunali?

Ferma restando la normativa italiana e provinciale descritta nel capitolo 2, la maggior parte dei comuni si sono dotati di regolamenti specifici. Abbiamo quindi raccolto e analizzato i regolamenti comunali per l'esercizio degli usi civici. L'analisi ha riguardato 14 regolamenti: quelli dei comuni fassani di Campitello, Moena, Soraga e Vigo di Fassa e quelli dei comuni fiemmesi di Capriana, Carano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Predazzo, Tesero, Valfloriana, Varena e Ziano di Fiemme.² Nei comuni di Canazei e Pozza di Fassa la gestione

¹ Si vedano i capitoli 4, 'La storia delle proprietà collettive della val di Fiemme' e il capitolo 8, 'La parola alle istituzioni collettive: un'indagine tramite questionario'.

² Per quanto riguarda i comuni di Campitello, Cavalese, Daiano, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfloriana, Ziano i regolamenti per l'esercizio degli usi civici, anche a seguito di nostra sollecitazione, sono presenti on line ai seguenti link: <http://www.comune.campitellodifassa.tn.it/Comune/Documenti/Regolamenti/Regolamento-per-l-esercizio-degli-Usi-Civici-nei-Beni-Demaniali-appartenenti-al-Comune-di-Campitello-di-Fassa>; <http://www.comunecavalese.it/content/download/1605/14951/file/RegolamentoUsiCiviciCavalese.pdf>;

degli usi civici è svolta interamente dalle ASUC, mentre i comuni di Mazzin e Panchià non dispongono di regolamenti ad hoc, facendo evidentemente diretto riferimento alla normativa provinciale vigente.

Nella tabella 6.3 si riporta, per ogni regolamento, la data di approvazione del Consiglio comunale e la data del decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici, che individua le terre interessate da uso civico.

	Anno approvazione Regolamento	Anno decreto Commissario Usi Civici
Campitello di Fassa	1957	1949
Capriana	1979	1952
Carano	2013	n.d.
Castello-Molina	2007	1942
Cavalese	1975	1942
Daiano	1985	1938
Moena	1984	1941
Predazzo	1983	1949
Soraga	1997	1941
Tesero	2006	n.d.
Valfloriana	2007	1942
Varena	1948	1938
Vigo di Fassa	1987	1941
Ziano di Fiemme	n.d.	1938

Tabella 6.3 Regolamenti per l'esercizio degli usi civici

<http://www.comune.daiano.tn.it/content/download/1423/12082/file/regolamento-usi-civici.pdf>;

<http://www.comune.predazzo.tn.it/content/download/6096/79935/file/Reg-toUsoCivico.pdf>;

<http://www.comune.soraga.tn.it/Comune/Documenti/Regolamenti/REGOLAMENTO-PER-L-ESERCIZIO-DEI-DIRITTI-DI-USO-CIVICO>;

<http://www.comune.tesero.tn.it/content/download/2661/23695/file/Regolamento%20%20per%20i%20diritti%20di%20uso%20civico%20%202006.pdf>;

<http://www.comune.valfloriana.tn.it/Comune/Atti-e-documenti/Regolamenti/Regolamento-per-la-disciplina-dell-esercizio-del-Diritto-d-Uso-Civico>;

<http://www.comune.ziano.tn.it/Comune/Documenti/Regolamenti/Regolamento-per-la-disciplina-dell-esercizio-del-diritto-d-uso-civico>;

Gli altri comuni hanno fornito i regolamenti via mail previa richiesta scritta.

- **Quali sono i diritti di uso civico?**

I regolamenti esaminati fanno riferimento ai seguenti diritti di uso civico:

- a) diritto di assegno di legname da opera, per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione familiare e/o del fienile e stalla a servizio di aziende agricole;
- b) diritto di legnatico ad uso combustibile per la necessità del nucleo familiare;
- c) diritto di pascolo con il bestiame posseduto e mantenuto con i propri mezzi;
- d) diritto di erbatico (taglio di erbe);
- e) diritto di stramatico mediante raccolta di foglie secche e terreno vegetale;
- f) diritto di escavazione di sassi e sabbia;
- g) diritto di raccolta semi forestali, trementina e resina;
- h) diritto di raccolta fragole, funghi, lamponi e bacche.

- **Su quali terre sono esercitati?**

I diritti di uso civico sono esercitati sulle terre specificatamente individuate dal Commissario per la liquidazione degli usi civici tramite apposito decreto.

- **A chi spetta il godimento dei diritti di uso civico?**

Il godimento delle terre di uso civico spetta a tutti i cittadini residenti in modo stabile nel territorio comunale. Nel caso di Capriana, il diritto spetta agli abitanti del capoluogo perché nel comune è presente anche l'ASUC di Rover-Carbonare (dal nome di due frazioni). Alcuni comuni esplicitano il significato di 'dimora stabile' e introducono il vincolo di residenza di almeno 12 mesi. Il comune di Soraga pone un vincolo di residenza di almeno 5 anni, il comune di Varena di 10 anni.

Dal momento che l'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico risponde all'esigenza del sostentamento della famiglia, è il capofamiglia, in quanto rappresentante del nucleo familiare, ad esercitare i diritti di uso civico.

- **L'esercizio dei diritti di uso civico è gratuito?**

Formalmente l'esercizio del diritto è gratuito, ma tutti i comuni si avvalgono della possibilità di chiedere il pagamento di un corrispettivo in denaro per sopperire alle spese di gestione, amministrazione, sorveglianza, allestimento, produzione ed eventualmente lavorazione dei beni oggetto di uso civico.

- **Ci sono dei limiti allo sfruttamento dei beni d'uso civico?**

I principi che determinano l'ampiezza del diritto sono il fabbisogno familiare, il numero degli utenti, la disponibilità dei beni compatibilmente con le prescrizioni della legge forestale e dei piani economici di sfruttamento delle risorse.

Per quanto riguarda il **legname da opera**, i comuni hanno stabilito limitazioni abbastanza stringenti: a domanda e in ottemperanza alla normativa edilizia, il comune, tramite apposita commissione, stabilisce la quantità di legname da assegnare per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione familiare. I comuni definiscono il quantitativo di legname da concedere in base al numero dei componenti della famiglia e in relazione alla struttura e tipologia della casa da costruire secondo degli standard massimi. Limiti analoghi sono stabiliti per la costruzione di un fienile e di una stalla. Il legname può essere richiesto anche per la realizzazione di mobili. In media il limite massimo per la costruzione della casa è di 20–25 mc elevabile in presenza di famiglie numerose, per stalla e fienile 15-20 mc di legname.

Il legname può essere richiesto anche per il restauro di rustici aventi caratteristiche ambientali e per la costruzione o sostituzione di recinzioni di fondi rustici.

Il diritto di legnatico da opera può essere normalmente esercitato una sola volta. I regolamenti prevedono altresì che l'utente del diritto d'uso civico possa richiedere la conversione in denaro del suo diritto di avere in natura il legname da opera.

Per quanto riguarda invece il diritto di **legnatico per combustibile**, esso si esplica normalmente mediante raccolta di legna secca e cascami di legna ed assegno di lotti di piante da tagliare. Secondo gli usi locali, gli aventi diritto possono usufruire anche della legna 'raccogliaticcia' costituita da rami, corteccia, cimali e altri residui di tagli non commercialmente sfruttati e giacenti sul letto di caduta in bosco.

Le parti, a domanda, sono assegnate direttamente o tramite sorteggio dal custode forestale e l'esbosco deve avvenire in ottemperanza alle norme forestali. La maggior parte dei regolamenti demanda alla Giunta comunale il compito di stabilire annualmente il quantitativo di legna da assegnare ad ogni capofamiglia. Alcuni regolamenti stabiliscono invece a priori il quantitativo massimo: 12 mst per il comune di Carano, 10 mst per Capriana, 7,5 mst per Soraga, 12 mst per Tesero, 8 mst per Varena.

Per quanto riguarda il **diritto di pascolo**, i regolamenti escludono l'uso di terreni nei quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in rimboschimento nonché l'uso di terreni danneggiati o deperiti da incendi o altre calamità. I regolamenti riportano delle norme generali demandando alla Giunta comunale il compito di individuare annualmente le aree adibite a pascolo e le relative modalità di godimento. Si richiama il fatto che solo i proprietari di bestiame per uso familiare possono esercitare questo diritto. Secondo consuetudine le pecore possono pascolare nei pascoli destinate alle vacche solo fino al 30 aprile.

I regolamenti dei comuni di Carano, Castello-Molina di Fiemme e Tesero descrivono più in dettaglio l'esercizio del diritto di pascolo. Si individuano le seguenti modalità di esercizio di tale diritto:

- a) alpeggio di bovini da latte con uso comune del pascolo e di eventuale malga esercitato in forma collaborativa da parte di una pluralità di assegnatari;
- b) alpeggio di bestiame con uso comune del pascolo esercitato in forma collaborativa da parte di una pluralità di assegnatari;
- c) pascolo su aree in uso esclusivo;
- d) sfalcio dell'erba.

I piani di assestamento dei beni silvo-pastorali stabiliscono il numero dei capi di bestiame ammessi nei pascoli comunali, espresso in unità di bovini adulti per ettaro (UBA/ha).

Anche l'esercizio del **diritto di raccolta di strame ed erbe** per uso personale è subordinato a richiesta all'amministrazione comunale nelle aree stabilite annualmente in sede di sessione forestale. Lo stesso dicasi per la **raccolta di semi forestali, tremontina e resina**, consentita previa domanda alla Giunta comunale e in ottemperanza alla normativa forestale.

L'esercizio del **diritto di estrazione sabbia, sassi e ghiaia** è di volta in volta autorizzato dall'amministrazione comunale, sentita l'autorità forestale. Normalmente è richiesto pagamento di un corrispettivo in denaro.

La raccolta di funghi, fragole, lamponi e bacche è invece consentita liberamente a tutti i censiti purché avvenga senza arrecare danno al bosco e al sottobosco e in ottemperanza alla normativa e ai regolamenti provinciali.

- **Sono previste delle sanzioni?**

Si individuano negli organi dell'autorità forestale, nei custodi forestali, negli agenti comunali e della Forza Pubblica gli incaricati alla vigilanza e applicazione dei regolamenti per l'esercizio dei diritti di uso civico.

Tutti i regolamenti ribadiscono che le risorse di uso civico vanno sfruttate per uso proprio e familiare. È pertanto vietato alienare legna o legname o altri beni di uso civico sia dentro che fuori il territorio comunale.

Le infrazioni alle norme sono sanzionate secondo la legge (i riferimenti sono normalmente la Legge C.P. n. 383 del 1934 e la Legge forestale n. 3267 del 1932) oltre all'obbligo di risarcimento dell'eventuale danno. Alcuni regolamenti stabiliscono inoltre delle sanzioni amministrative pecuniarie per i casi non previsti dalla normativa vigente.

7. PRODUZIONE DI BIOMASSA ENERGETICA E LEGNAME DA OPERA

In questo capitolo, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese si analizzerà la produzione di biomassa energetica e di legname per uso commerciale dei boschi delle valli di Fiemme e Fassa.

7.1 Biomassa energetica

Si prenderanno in considerazione le serie di dati degli ultimi 10 anni che stimano la biomassa ad uso energia prodotta dalle foreste di Fiemme e Fassa.

Facciamo innanzitutto riferimento al numero di parti di legna da ardere assegnate dai vari enti. Come sappiamo, si tratta di parti assegnate nell'ambito dell'esercizio del diritto di uso civico nel caso di comuni, ASUC e Magnifica Comunità di Fiemme; di parti suddivise tra i comproprietari nel caso degli enti collettivi di diritto privato (Feudo Rucadin e Regola Feudale di Predazzo); di parti consegnate a chi ne fa richiesta nel caso delle foreste demaniali di Cadino e Paneveggio e della proprietà privata Baron Longo.

Il grafico di figura 7.1 mostra il numero totale di parti assegnate nel decennio 2005 – 2014. Il numero medio di parti consegnate annualmente è di 2519; come si vede, i dati annuali non si discostano molto dalla media anche se negli ultimi due anni il numero delle parti è più alto della media (2750 nel 2013 e 2722 nel 2014).




Figura 7.1 Numero totale di parti assegnate nel Distretto Forestale di Cavalese (2005 – 2014)




Figura 7.2 Numero di parti assegnate dai comuni nel 2014




Figura 7.3 Numero di parti assegnate dalle ASUC e dagli altri proprietari

Per quanto riguarda il 2014 (fig. 7.2 e 7.3), gli enti proprietari che hanno distribuito il maggior numero di parti sono l'ASUC di Pozza di Fassa (249), il comune di Cavalese (249), il comune di Tesero (206), la Magnifica Comunità di Fiemme (164) e il comune di Predazzo (140).

I grafici delle figure 7.4 e 7.5 mostrano il numero medio delle parti assegnate nell'ultimo decennio. Si è preferito distinguere il quinquennio 2005-09 dal quinquennio 2010-14 per valutare eventuali variazioni nel tempo. Per i due enti con il maggior numero di parti distribuiti la media degli ultimi 5 anni è significativamente maggiore rispetto a quella dei 5 anni precedenti: il comune di Cavalese è passato da 187 a 209 parti consegnate all'anno; l'ASUC di Pozza di Fassa è passata da 167 a 227 parti consegnate all'anno. Anche in altri enti si registra un aumento significativo: nei comuni di Moena (da 100 a 115), Soraga (da 75 a 107),

Varena (da 58 a 72); nelle ASUC di Alba (da 54 a 83), Canazei (da 100 a 119) e Pera di Fassa (da 98 a 113).

Per contro invece solo in alcuni enti le parti assegnate sono diminuite considerevolmente: nella Magnifica Comunità di Fiemme (da 202 a 175), nel comune di Capriana (da 77 a 58), nell'ASUC di Rover-Carbonare (da 16 a 7).

Complessivamente quindi negli ultimi anni le parti assegnate sono aumentate: da 2442 nel quinquennio 2005-09 a 2596 nel quinquennio 2010-14.




Figura 7.4 Numero di parti assegnate dai comuni nell'ultimo decennio




Figura 7.5 Numero di parti assegnate dagli altri proprietari nell'ultimo decennio

Come si evince dal grafico di figura 7.6, la quantità di legna che compone una parte varia a seconda degli enti che la assegnano. I dati si riferiscono al 2014 ma sono rappresentativi anche degli anni precedenti perché non ci sono state variazioni apprezzabili. Si va da un

minimo di 3,4 metri steri per parte per l'ASUC di Canazei a 15 metri steri per il comune di Fornace (per la parte fiemmesese) e per la Regola feudale di Predazzo.




Figura 7.6 Metri steri medi per ogni parte assegnata (2014)

Facendo riferimento invece alla quantità totale di legna da ardere assegnata nell'ultimo decennio, si ha una media annua di 22.094 metri steri. Il grafico di figura 7.7 riporta i valori specifici di ogni anno. Come nel caso del numero delle parti, il dato medio dell'ultimo quinquennio (22.249 mst) è maggiore di quello del quinquennio precedente (21.740 mst). Da notare che negli ultimi due anni si è registrata una quantità ben al di sopra della media, biennio preceduto però da un 2012 con produzione di legna molto al di sotto della media del decennio.




Figura 7.7 Legna da ardere assegnata nel Distretto Forestale di Cavalese (2005 – 2014)

Per quanto riguarda il 2014, i grafici di fig. 7.8 e 7.9 mostrano il totale di legna da ardere consegnata per ogni ente proprietario. Si considera anche la legna tagliata su boschi privati, ricompresa nella voce ‘privati’: si tratta di una quantità considerevole stimabile in 4.100 mst. Quasi 2000 mst provengono dai boschi del comune di Cavalese (1992 mst) e altrettanti da quelli della Magnifica Comunità di Fiemme (1968 mst). Produzione ragguardevole, superiore ai 1000 mst, anche per i comuni di Tesero (1730 mst), Predazzo (1400 mst) e Moena (1140 mst), per l’ASUC di Pozza di Fassa (1302 mst) e per la Regola feudale di Predazzo (1080 mst). Come si vede, diversi altri comuni assegnano quantità di legna da ardere superiore ai 500 mst.




Figura 7.8 Quantità di legna da ardere assegnata dai comuni nel 2014




Figura 7.9 Quantità di legna da ardere assegnata dagli altri proprietari nel 2014

Per quanto riguarda i dati degli ultimi 10 anni dei singoli enti proprietari di boschi, la situazione non è omogenea (grafici delle fig. 7.10 e 7.11). Tra i comuni, nell'ultimo quinquennio alcuni hanno aumentato anche significativamente la quantità di legna da ardere assegnata rispetto al quinquennio precedente: Soraga (da 479 a 772 mst), Cavalese (da 1522 a 1675 mst), Predazzo (da 1330 a 1444 mst), Tesero (da 1410 a 1510 mst), Varena (da 496 a 576 mst). Per altri comuni invece c'è stata una contrazione considerevole: Vigo di Fassa (da 613 a 499 mst), Capriana (da 890 a 470 mst), Castello-Molina (da 979 a 700 mst), Valfloriana (da 494 a 367 mst). Tra gli altri enti, da segnalare l'incremento di produzione di legna per l'ASUC di Pozza di Fassa (da 877 a 1027 mst) e la diminuzione consistente per l'ASUC Rover-Carbonare (da 177 a 49 mst).




Figura 7.10 Legna da ardere assegnata dai comuni nell'ultimo decennio




Figura 7.11 Legna da ardere assegnata dagli altri proprietari nell'ultimo decennio

Concorre al totale della biomassa energetica proveniente da foresta anche il cippato: attraverso la cippatura è possibile recuperare gli scarti delle utilizzazioni.




Figura 7.12 Quantità di cippato prodotta nell'ultimo decennio (2005 - 2014)

Il grafico di figura 7.12 mostra la quantità di cippato prodotta negli ultimi 10 anni dai vari enti (in gran parte dalla Magnifica Comunità di Fiemme). Per rendere uniformi i dati, si è provveduto a trasformare i valori espressi in metri steri (mst) in metri steri di legna equivalente (mstl) attraverso il fattore moltiplicativo 0,8 (usato dai tecnici del Distretto Forestale). La produzione annua di cippato è stata nel decennio di 11.179 mstl. Mentre la produzione media del quinquennio 2005-09 è stata di 7.327 mstl, quella dell'ultima quinquennio è più che raddoppiata (15.031 mstl).

Si può pertanto quantificare la biomassa energetica totale sommando i contributi della legna da ardere e del cippato. Il successivo grafico (fig. 7.13) mostra la produzione annuale di biomassa totale per energia nell'ultimo decennio. Anche in questo caso, a fronte di una media sul decennio di 33.273 mstl prodotti, negli ultimi cinque anni si è verificato un importante aumento della produzione. Il dato medio annuo dell'ultimo quinquennio è di 37.480 mstl contro i 29.067 mstl del quinquennio precedente.




Figura 7.13 Biomassa energetica totale prodotta nel Distretto di Cavalese

7.2 Legname ad uso commerciale

Per avere un quadro complessivo delle utilizzazioni per legname da opera, si analizzano i dati forniti dall'Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese relativi all'aggiudicazione di lotti boschivi di legname. Si tratta di aste o trattative private che portano alla vendita di legname da parte degli enti proprietari dei boschi, secondo diversi assortimenti: tronchi da sega, travature, paleria grossa, paleria minuta, legname per imballaggio, legname per cartiera. La specie legnosa prevalente è di gran lunga l'abete rosso, anche se non mancano lotti di larice. Più rari i lotti di abete bianco, pino silvestre e pino cembro. La grande maggioranza degli acquirenti proviene dal Trentino, gli altri dalla provincia di Bolzano, da quelle di Vicenza, Belluno e Brescia.

È possibile che qualche lotto non sia stato registrato: si tratta di lotti che, non aggiudicati in asta, non sono stati riproposti in aste successive ma venduti con trattativa diretta (non più comunque del 6-8%, secondo le indicazioni del Direttore dell'Ufficio Distrettuale, il dottor Crosignani). Da notare che la Magnifica Comunità di Fiemme lavora in

proprio gran parte del legname prelevato (tale quantità non compare quindi in questa elaborazione): la segheria di Ziano di Fiemme lavora annualmente circa 30.000 mc di legname. Nonostante le limitazioni citate, si ritiene che questi dati, riferiti agli ultimi 5 anni, possano dare un quadro esaustivo del legname da opera prodotto e venduto dai vari enti proprietari delle valli di Fiemme e Fassa.

Nel Distretto Forestale di Cavalese, negli ultimi cinque anni la produzione media di legname per uso commerciale, esclusa come detto quella della Magnifica Comunità, è stata di 29.835 mc (grafico di fig. 7.14), con un massimo nel 2011 (38.286 mc) e un minimo nel 2012 (24.387 mc).




Figura 7.14 Legname da opera prodotto negli ultimi 5 anni

Produzione 2010 [mc]	Ass. unico	Tronchi da sega	Travature	Paleria grossa	Paleria minuta	Imballaggio	Cartiera	TOTALE [mc]
ASUC ALBA	0	179	0	0	0	234	0	413
ASUC CANAZEI	0	31	0	0	0	121	0	152
ASUC GRIES	69	0	0	0	0	124	0	193
ASUC PENIA	0	184	0	0	0	190	0	374
ASUC PERA DI FASSA	0	226	0	0	0	224	0	450
ASUC POZZA DI FASSA	493	794	0	0	0	668	0	1955
COMUNE DI CARANO	230	274	425	13	0	78	0	1020
COMUNE DI CASTELLO MOLINA	0	1270	0	0	0	770	0	2040
COMUNE DI CAVALESE	43	1964	50	0	0	885	0	2942
COMUNE DI DAIANO	0	636	70	0	0	482	0	1188
COMUNE DI FORNACE II	803	0	0	0	0	0	0	803
COMUNE DI MAZZIN	0	186	0	0	0	300	0	486
COMUNE DI MOENA	158	2109	0	0	193	1301	0	3761
COMUNE DI PANCHIA'	0	256	0	0	6	197	0	459
COMUNE DI PREDAZZO	0	809	0	0	189	965	0	1963
COMUNE DI SORAGA	0	303	0	0	0	158	0	461
COMUNE DI TESERO	0	3210	72	0	0	984	0	4266
COMUNE DI VALFLORIANA	0	320	0	0	0	290	0	610
COMUNE DI VARENA	0	853	236	24	0	825	0	1938
COMUNE DI VIGO DI FASSA	0	284	0	0	0	399	0	683
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	1078	182	0	0	139	129	0	1528
REGOLA FEUDALE DI PREDAZZO	0	1365	0	0	0	1238	114	2717
TOTALI [mc]	2874	15435	853	37	527	10562	114	30401

Tabella 7.1 Produzione di legname da opera per ente proprietario e assortimento (2010)

Si proporrà di seguito un'analisi più dettagliata della produzione annuale, attraverso tabelle riepilogative della produzione di legname da opera per ente proprietario e per assortimento, nonché grafici riepilogativi.¹




Figura 7.15 Produzione di legname da opera per ente proprietario (2010)



Figura 7.16 Produzione di legname da opera per assortimento (2010)

¹ Tabelle e grafici sono frutto dell'elaborazione dei dati forniti dall'Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese.

Per quanto riguarda il 2010 (tabella 7.1), i maggiori produttori sono stati i comuni di Tesero (4266 mc), Moena (3761 mc) e Cavalese (2942 mc) e la Regola feudale di Predazzo (2717 mc). Anche la produzione dell'ASUC di Pozza e dei comuni di Castello-Molina di Fiemme, Predazzo e Varena è stata considerevole, attestandosi intorno ai 2000 mc (fig. 7.15). Gli assortimenti più venduti sono stati i tronchi da sega (15.435 mc) e il legname per imballaggio (10.562 mc) costituendo insieme più dell'85% del legname venduto (fig. 7.16).

Produzione 2011 [mc]	Ass. unico	Tronchi da sega	Travature	Paleria grossa	Paleria minuta	Imballaggio	Cartiera	TOTALE [mc]
ASUC CANAZEI	0	100	0	0	0	139	0	239
ASUC GRIES	71	139	0	0	0	173	0	383
ASUC PENIA	29	179	0	0	0	220	0	428
ASUC POZZA DI FASSA	494	99	0	0	0	569	0	1162
ASUC ROVER-CARBONARE	30	0	0	0	0	0	0	30
COMUNE DI CAMPITELLO	0	165	0	0	0	147	0	312
COMUNE DI CAPRIANA	0	290	50	0	60	530	0	930
COMUNE DI CARANO	0	374	0	0	0	166	0	540
COMUNE DI CASTELLO MOLINA	0	2820	0	0	0	1540	0	4360
COMUNE DI CAVALESE	0	2914	0	0	0	1356	0	4270
COMUNE DI DAIANO	0	503	119	0	0	367	0	990
COMUNE DI FORNACE II	0	580	0	0	0	340	0	920
COMUNE DI MAZZIN	0	547	0	0	0	339	0	886
COMUNE DI MOENA	0	4219	0	0	424	2759	0	7402
COMUNE DI PANCHIA'	0	417	0	149	5	213	23	807
COMUNE DI PREDAZZO	0	789	36	0	51	638	0	1514
COMUNE DI SORAGA	0	116	0	0	0	229	0	345
COMUNE DI TESERO	0	2414	45	0	0	1389	0	3848
COMUNE DI VALFLORIANA	0	555	0	0	0	393	0	948
COMUNE DI VARENA	114	584	117	81	0	625	0	1521
COMUNE DI VIGO DI FASSA	0	237	0	0	0	521	0	758
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	0	857	17	0	124	718	0	1716
REGOLA FEUDALE DI PREDAZZO	0	1842	0	0	0	1619	157	3618
VICINIA MALGOLA	0	242	7	0	0	110	0	359
TOTALI [mc]	738	20982	391	230	664	15101	180	38286

Tabella 7.2 Produzione di legname da opera per ente proprietario e assortimento (2011)

Nel 2011 (tabella 7.2), anno di grande produzione, gli enti proprietari di boschi con la maggior produzione sono stati (grafico di fig. 7.17): i comuni di Moena (ben 7402 mc), Castello-Molina di Fiemme (4360 mc), Cavalese (4270 mc) e Tesero (3848 mc) e la Regola feudale di Predazzo (3618 mc).

Considerevole e sopra i 1000 mc anche la produzione dell'ASUC di Pozza di Fassa (1162 mc) e dei comuni di Predazzo (1514 mc), Varena (1521 mc) e Ziano di Fiemme (1716 mc).

Da notare in quest'annata la presenza tra i produttori anche dell'ASUC Rover-Carbonare e della piccola Vicinia Malgola.

Anche nel 2011, i due assortimenti più venduti sono stati i tronchi da sega (20.982 mc) e il legname da imballaggio (15.101 mc): insieme hanno rappresentato più del 94% del legname venduto (fig. 7.18).




Figura 7.17 Produzione di legname da opera per ente proprietario (2011)




Figura 7.18 Produzione di legname da opera per assortimento (2011)

Produzione 2012 [mc]	Ass. unico	Tronchi da sega	Travature	Paleria grossa	Paleria minuta	Imballaggio	Cartiera	TOTALE [mc]
ASUC CANAZEI	0	124	0	0	0	0	0	124
ASUC GRIES	0	114	0	0	0	233	0	347
ASUC PENIA	0	40	0	0	0	128	0	168
ASUC PERA DI FASSA	0	95	0	0	0	308	0	403
ASUC POZZA DI FASSA	123	173	0	28	0	1082	0	1405
COMUEN DI VIGO DI FASSA	0	139	0	56	0	697	0	892
COMUNE DI CAPRIANA	0	75	61	0	0	135	0	271
COMUNE DI CASTELLO MOLINA	0	520	0	0	0	300	0	820
COMUNE DI CAVALESE	0	424	0	0	0	278	0	702
COMUNE DI DAIANO	0	251	242	12	0	286	0	791
COMUNE DI MAZZIN	0	152	0	0	0	155	0	307
COMUNE DI MOENA	314	2294	0	124	0	2216	0	4948
COMUNE DI PANCHIA'	0	140	28	0	0	51	0	219
COMUNE DI PREDAZZO	0	1835	287	0	159	1549	0	3830
COMUNE DI SORAGA	0	0	0	0	0	46	0	46
COMUNE DI TESERO	0	2555	0	0	229	1065	0	3849
COMUNE DI VALFLORIANA	0	120	0	0	0	115	0	235
COMUNE DI VARENA	31	452	78	18	0	382	0	961
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	0	696	104	19	97	707	0	1622
REGOLA FEUDALE DI PREDAZZO	604	1010	48	33	22	665	65	2447
TOTALI [mc]	1072	11209	848	290	507	10397	65	24387

Tabella 7.3 Produzione di legname da opera per ente proprietario e assortimento (2012)




Figura 7.19 Produzione di legname da opera per ente proprietario (2012)

Per quanto riguarda il 2012 (tabella 7.3), i maggiori produttori sono stati i comuni di Moena (4948 mc), Tesero (3949 mc) e Predazzo (3830 mc). Importante produzione anche per l'ASUC di Pozza di Fassa (1405 mc) e per il Comune di Ziano di Fiemme (1622 mc). Si conferma ancora la prevalenza, tra gli assortimenti, di tronchi da sega (11.209 mc) e legname da imballaggio (10.397 mc) a formare insieme quasi l'89% della quantità totale di legname venduto (fig. 7.19 e 7.20).



Figura 7.20 Produzione di legname da opera per assortimento (2012)

Produzione 2013 [mc]	Ass. unico	Tronchi da sega	Travature	Paleria grossa	Paleria minuta	Imballaggio	Cartiera	TOTALE [mc]
ASUC GRIES	0	66	0	0	0	245	0	311
ASUC PENIA	0	50	0	0	0	258	0	308
ASUC PERA DI FASSA	153	38	0	16	0	69	0	276
ASUC POZZA DI FASSA	185	144	0	43	0	687	0	1059
COMUNE DI CAPRIANA	0	160	0	0	0	228	0	388
COMUNE DI CASTELLO MOLINA	0	1307	0	0	0	786	0	2093
COMUNE DI CAVALESE	0	1565	0	0	0	850	0	2415
COMUNE DI DAIANO	132	622	0	0	0	545	0	1299
COMUNE DI FORNACE II	0	270	0	0	0	230	0	500
COMUNE DI MAZZIN	0	116	0	0	0	66	0	182
COMUNE DI MOENA	47	1343	0	277	0	2838	0	4505
COMUNE DI PANCHIA'	0	225	0	0	3	146	0	374
COMUNE DI PREDAZZO	0	1383	0	0	170	1190	0	2742
COMUNE DI SORAGA	0	463	0	0	0	416	0	879
COMUNE DI TESERO	0	887	0	0	49	265	447	1648
COMUNE DI VARENA	158	873	59	0	0	656	0	1746
COMUNE DI VIGO DI FASSA	0	66	0	20	0	180	0	266
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	0	456	0	0	122	942	0	1520
REGOLA FEUDALE DI PREDAZZO	11	1837	0	136	71	1116	78	3249
TOTALI [mc]	686	11871	59	492	415	11713	525	25761

Tabella 7.4 Produzione di legname da opera per ente proprietario e assortimento (2013)

La produzione del 2013 (tabella 7.4 e grafico di fig. 7.21) ha visto ancora una volta il comune di Moena detenere la quantità maggiore di legname da opera: 4505 mc. A seguire la

Regola feudale con 3249 mc e diversi enti con una produzione superiore ai 1000 mc: comune di Predazzo (2742 mc), comune di Cavalese (2415 mc), comune di Castello-Molina di Fiemme (2093 mc), comune di Varena (1746 mc), comune di Tesero (1648 mc), comune di Ziano di Fiemme (1520 mc), comune di Daiano (1299 mc) e ASUC di Pozza di Fassa (1059 mc).




Figura 7.21 Produzione di legname da opera per ente proprietario (2013)




Figura 7.22 Produzione di legname da opera per assortimento (2013)

Anche nel 2013 (fig. 7.22) tronchi da sega (11.871 mc) e legname da imballaggio (11.713 mc) sono stati di gran lunga gli assortimenti più venduti (insieme quasi il 92% del totale).

Produzione 2014 [mc]	Ass. unico	Tronchi da sega	Travature	Paleria grossa	Paleria minuta	Imballaggio	Cartiera	TOTALE [mc]
ASUC GRIES	0	111	0	0	0	176	0	287
ASUC PENIA	0	69	0	0	0	7	0	76
ASUC POZZA DI FASSA	938	85	0	100	0	751	0	1874
COMUNE DI CAMPITELLO	17	118	0	0	0	280	0	415
COMUNE DI CASTELLO MOLINA	0	1200	0	0	0	610	0	1810
COMUNE DI CAVALESE	0	2217	283	0	0	2377	0	4877
COMUNE DI DAIANO	0	349	0	19	0	446	0	814
COMUNE DI FORNACE II	0	1150	900	0	0	400	0	2450
COMUNE DI MOENA	302	1393	0	345	0	2970	0	5010
COMUNE DI PANCHIA'	0	807	0	0	111	773	0	1691
COMUNE DI PREDAZZO	0	95	41	0	21	400	0	557
COMUNE DI TESERO	0	2090	0	0	0	1201	370	3661
COMUNE DI VALFLORIANA	0	310	0	0	0	270	0	580
COMUNE DI VARENA	0	395	0	0	0	270	0	665
COMUNE DI VIGO DI FASSA	324	208	0	286	0	1124	0	1942
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	0	1252	87	0	159	1643	0	3141
REGOLA FEUDALE DI PREDAZZO	115	143	0	0	0	234	0	492
TOTALI [mc]	1696	11992	1311	750	291	13932	370	30342

Tabella 7.5 Produzione di legname da opera per ente proprietario e assortimento (2014)




Figura 7.23 Produzione di legname da opera per ente proprietario (2014)

Nel 2014 gli enti proprietari con una produzione superiore ai 1000 mc di legname da opera sono stati (tabella 7.5 e fig. 7.23): i comuni di Moena (5010 mc), Cavalese (4877 mc), Tesero (3661 mc), Ziano di Fiemme (3141 mc), Fornace (2450 mc), Vigo di Fassa (1942 mc), Castello-Molina di Fiemme (1810 mc), Panchià (1691 mc) e l'ASUC di Pozza di Fassa (1874 mc). Oltre quindi ai 'soliti' enti con produzioni ragguardevoli, nel 2014 anche altri enti hanno superato i 1000 mc di legname venduto.

Si conferma la prevalenza degli assortimenti tronchi da sega (11.992 mc) e legname per imballaggio (13.992 mc), ma in modo un po' meno netto rispetto agli anni precedenti (85% del totale, fig. 7.24).




Figura 7.24 Produzione di legname da opera per assortimento (2013)

Per quanto riguarda gli enti proprietari pubblici (comuni e ASUC) o di diritto pubblico (Magnifica Comunità di Fiemme) i proventi della vendita del legname sono utilizzati per la tutela e gestione del patrimonio silvo-pastorale, ma anche per finanziare servizi e opere a beneficio della comunità di riferimento. Esempio il caso della Magnifica Comunità di Fiemme che nel corso dei secoli ha finanziato la costruzione di diverse importanti opere come la strada che collega la val di Fiemme a Ora e l'ospedale di Cavalese.²

Gli enti proprietari privati (come la Regola feudale di Predazzo e il Feudo Rucadin) oltre a provvedere alla manutenzione e gestione del patrimonio collettivo, dividono i proventi tra i comproprietari attraverso l'assegnazione annuale delle cosiddette 'regalie'.

² Si vedano al riguardo i capitoli 4, 'La storia delle proprietà collettive della val di Fiemme' e 8, 'La parola alle istituzioni collettive: un'indagine tramite questionario'.

8. LA PAROLA ALLE ISTITUZIONI COLLETTIVE: UN'INDAGINE TRAMITE QUESTIONARIO

Che ruolo hanno o possono avere le proprietà collettive nel contesto dello sviluppo del territorio? Questo interrogativo ci ha sempre accompagnato durante la ricerca. Ma cosa ne pensano al riguardo i protagonisti? In altre parole, qual è la percezione che le istituzioni collettive hanno di sé e del loro ruolo nella promozione e gestione dello sviluppo?

Per tentare una risposta a questa domanda si è deciso di sottoporre ai presidenti degli enti che gestiscono le proprietà collettive delle valli di Fiemme e Fassa un questionario semi-strutturato, il quale ha consentito di raccogliere informazioni e opinioni anche riguardo ad altre tematiche (organizzazione interna degli enti, gestione degli usi civici...)¹.

8.1 Il questionario

Il questionario, riportato in appendice, si compone di 28 domande, alcune a risposta chiusa altre a risposta aperta.

Le prime 4 domande riguardano la carica ricoperta dall'intervistato in seno all'ente, nonché il luogo e l'anno di nascita, il luogo di residenza e l'attività lavorativa svolta.

La domanda 5, aperta, riguarda la struttura e gli organi istituzionali dell'ente gestore di beni collettivi, i requisiti richiesti per essere membri della comunità e avere diritto di voto e i soggetti deputati alle decisioni in ordine alla gestione dell'uso civico.

Le domande 6 e 7 sono relative agli usi civici: si chiede quali siano oggi effettivamente esercitati (e quali lo erano 20 e 50 anni fa) e quali siano le modalità di assegnazione delle parti e le modalità di sfruttamento delle risorse comuni.

La domanda 8 chiede informazioni riguardo al territorio e alle risorse gestite dall'ente, con particolare riferimento al prelievo di legname. Si chiede poi che incidenza abbiano le entrate derivanti dalla vendita di legname e altri tipologie di entrata (oggi, 20 e 50 anni fa) e le opere pubbliche alla cui realizzazione l'ente ha contribuito negli ultimi anni.

Le domande 9, 10, 11 e 12, a risposta multipla, riguardano invece le modalità di taglio ed esbosco del legname e la tipologia e provenienza degli acquirenti. Le successive domande

¹ Per una questione di omogeneità di dati, si è deciso di intervistare i presidenti delle istituzioni collettive, che si sono comunque avvalsi della collaborazione del personale tecnico (custodi forestali o, per la Magnifica Comunità di Fiemme, ufficio tecnico forestale).

13, 14, 15 e 16, a risposta multipla, si riferiscono alla destinazione dei residui delle utilizzazioni, della legna proveniente dai diradamenti e dagli schianti e, per la Magnifica Comunità di Fiemme, dei residui di lavorazione della segheria.

La domanda 17 indaga la quantità di legname da opera e legna da ardere assegnata agli aventi diritto (oggi, 20 e 50 anni fa), mentre la domanda 18 (a risposta multipla) chiede se e con quali modalità gli aventi diritto si procurino altra legna oltre a quella proveniente dall'uso civico. Le domande 19, 20 e 21 sono invece relative al fabbisogno e alla disponibilità di legna da ardere.

La domanda 22 chiede all'intervistato di attribuire un punteggio da 0 (per niente) a 10 (moltissimo) in merito alle funzioni ecologica, economica e socio-culturale che l'ente collettivo svolge, con riferimento alla situazione attuale e a 50 anni fa.

La domanda 23, in relazione allo sviluppo sostenibile del territorio dell'ente, chiede all'intervistato di attribuire un punteggio (da 0 a 10) riguardo all'adeguatezza di alcuni possibili interventi: 1) aumento dei terreni adibiti a pascolo, 2) aumento della superficie boschiva, 3) contrasto all'abbandono del territorio, 4) cura del paesaggio, 5) incentivazione della zootecnia di montagna, 6) incentivazione del turismo invernale, 7) incentivazione del turismo estivo, 8) sinergia tra zootecnia e sviluppo turistico, 9) maggiore impulso all'industria locale della lavorazione del legno.

La domanda 24 fa riferimento all'influenza negativa (da quantificare tramite punteggio da 0 a 10) che il turismo può avere sul legame tra comunità e territorio. La domanda 25 chiede invece di valutare (con un punteggio da 0 a 10) il livello di partecipazione alla vita comunitaria dell'ente (oggi, 20 e 50 anni fa). La domanda 26 riguarda l'importanza (da quantificare con punteggio da 0 a 10) del ruolo che l'ente collettivo svolge per lo sviluppo del territorio.

La domanda 27 (a risposta multipla) fa riferimento agli elementi di debolezza o criticità rilevati nell'ambito dell'ente mentre la domanda 28 chiede se l'istituzione collettiva necessiti o meno di cambiamenti ed eventualmente quali.

Le interviste condotte telefonicamente sono state realizzate tra agosto 2014 e gennaio 2015 e hanno riguardato i 10 enti gestori di proprietà collettive delle valli di Fiemme e Fassa: le quattro ASUC del comune di Canazei (Alba, Canazei, Gries e Penia), le due del comune di Pozza di Fassa (Pera e Pozza), l'ASUC Rover-Carbonare (Comune di Capriana), la Magnifica Comunità di Fiemme, la Regola feudale di Predazzo e il Feudo Rucadin. Per quanto riguarda le ASUC, si è intervistato il Presidente e la figura equivalente negli altri casi (lo Scario per la Magnifica Comunità, il Regolano per la Regola feudale e il Feudo Rucadin).

8.2 Analisi dei dati raccolti

- **Informazioni riguardanti i Presidenti**

L'età media degli intervistati (tutti di sesso maschile) è di 59 anni e varia dai 47 anni del più giovane ai 68 anni del più anziano. In 9 casi su 10, il Presidente risiede nel comune in cui si trova l'ente di gestione di beni collettivi che rappresenta, in 1 caso il Presidente vive comunque in un comune limitrofo della valle. Nel 90% dei casi, gli intervistati svolgono (o hanno svolto se pensionati) un'attività lavorativa che non rientra nel settore legno: 4 nel settore del turismo, 2 nel settore del commercio e servizi, 1 nel settore dell'edilizia, 1 nella pubblica amministrazione, 1 nella scuola. Solo un intervistato ha svolto un'attività lavorativa legata al settore del legno (intagliatore e scultore).

- **Struttura e organi istituzionali degli enti collettivi**

Come già evidenziato nei capitoli precedenti, dal punto di vista giuridico occorre distinguere gli enti di diritto pubblico (le ASUC) dagli enti di diritto privato (la Regola feudale e il Feudo Rucadin). La Magnifica Comunità di Fiemme, assimilabile ad un ente di natura pubblicistica ha uno status particolare. Per quanto riguarda la struttura delle ASUC (Amministrazioni Separate dei beni di Uso Civico), la normativa di riferimento è quella contenuta nella già citata Legge provinciale n. 6 del 2005, la quale prevede che l'organo di gestione e amministrazione dell'ente sia il Comitato, eletto dagli aventi diritto e composto da un numero di membri compreso tra tre e sette. Per quanto riguarda tutte le ASUC oggetto di studio, il Comitato è composto da 5 membri. Come previsto dalla legge, il Comitato elegge tra i propri componenti un Presidente e un Vicepresidente.

Requisito necessario per far parte della comunità e avere quindi diritto di voto è la residenza nella frazione sede dell'ASUC. Nelle ASUC del comune di Canazei e in quella di Rover-Carbonare si richiede la residenza da almeno 5 anni (nel territorio del comune) mentre tale vincolo non è previsto nelle ASUC del comune di Pozza di Fassa. Nelle ASUC dei comuni di Canazei e Pozza, diritto di voto e accesso agli usi civici spettano ai capofamiglia mentre nell'ASUC di Rover-Carbonare il diritto di voto spetta a tutti i maggiorenni e il diritto agli usi civici solo ai capifamiglia. Tali requisiti non sono cambiati negli ultimi tempi salvo per il fatto che è stata introdotta la possibilità di delega.

Come descritto nel capitolo 4, gli organi di governo della Magnifica Comunità di Fiemme sono, a livello di Regola, il Consiglio di Regola, eletto dai vicini (un consigliere ogni 500 Vicini) e il Regolano. Gli undici Consigli di Regola formano il Comun Generale, l'assemblea rappresentativa della Comunità, mentre il Consiglio dei Regolani, l'organo amministrativo, è formato dagli undici Regolani. Lo Scario, eletto dal Consiglio dei Regolani, detiene il potere esecutivo e di rappresentanza legale. Altri organi sono il Consiglio di Controllo (formato da

cinque membri), con funzione di autocontrollo giuridico e il Collegio dei Revisori (formato da tre revisori effettivi e due supplenti), organo di controllo delle scritture contabili. Come stabilisce lo statuto, “i vicini sono le persone fisiche aventi stabile dimora nel territorio delle Regole, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: nascita in famiglia di vicini; riconoscimento di filiazione, adozione ed affiliazione da parte di vicino; residenza ininterrotta per almeno venti anni nel territorio delle Regole”².

Per quanto riguarda invece il Feudo Rucadin, gli organi di gestione e amministrazione sono: l'Adunanza generale (formata da tutti i vicini), organo elettivo e deliberativo; il Consiglio di amministrazione (formato da 6 consiglieri eletti dall'Adunanza), organo propositivo e amministrativo, il Regolano (nominato dall'Adunanza) con compiti esecutivi e di rappresentanza legale e il Comitato di vigilanza (composto da 3 membri, sempre scelto dall'Adunanza dei vicini). Si tratta di una proprietà collettiva chiusa: i vicini comproprietari infatti sono i discendenti degli originari enfiteuti dei Baroni di Firmian di Mezzocorona; lo Statuto del 1978 rispetto a quello del 1776 ha tolto il vincolo della residenza nel comune di Castello-Molina di Fiemme sostituendolo con il vincolo di residenza in Trentino-Alto Adige.

Anche la Regola feudale di Predazzo è una proprietà collettiva chiusa: si ottiene lo status di vicino in quanto figli di vicini, ovvero discendenti delle antiche famiglie originarie che costituirono la Regola. Modificando il precedente Statuto, il nuovo testo del 2007 prevede che alla morte del vicino, abbiano diritto di chiedere l'iscrizione al libro matricola, tutti i figli maschi da lui nati, anche non conviventi. Tra le altre variazioni più significative da notare anche la diminuzione da venti a dieci anni del periodo dopo il quale vengono cancellati dal libro matricola quei vicini che non esercitano alcuno dei loro diritti. Ogni tre anni, i vicini eleggono i 9 membri del Consiglio della Regola, organo di gestione e amministrazione del patrimonio della comunione, il quale provvede agli affari correnti, assume il personale, nomina i rappresentanti della Regola in associazioni o altri organismi, approva il piano economico forestale, delibera in merito al godimento del patrimonio e alla distribuzione delle regalie, elegge tra i propri componenti il Regolano, che ha funzioni esecutive e di rappresentanza legale. I vicini sono inoltre chiamati ad eleggere tre Revisori e tre Probiviri.

- **Gli usi civici**

Il grafico di fig. 8.1 mostra quali sono i diritti di uso civico effettivamente esercitati oggi e quali 20 e 50 anni fa. Da notare che per quanto riguarda il Feudo Rucadin e la Regola feudale di Predazzo, non si può parlare a rigore di usi civici, perché trattandosi di enti di diritto privato, le risorse vengono divise solo tra i comproprietari.

² Statuto della Magnifica Comunità di Fiemme, 1993, art. 4.




Figura 8.1 Usi civici effettivamente esercitati

	LEGNAME DA OPERA	LEGNA DA ARDERE	PASCOLO
Assegnazione a domanda o libera?			
A domanda	6	10	5
Liberamente	0	0	1
Assegnazione gratuita o richiesta di contributo?			
Gratis	1	6	5
Pagamento contributo	5	1	0
Gratis e pagamento contributo	0	3	1
Assegnazione diretta o tramite sorteggio?			
Assegnazione diretta	6	7	4
Sorteggio	0	1	0
Assegnazione diretta e sorteggio	0	1	0
Liberamente	0	0	1
Ci sono limiti di prelievo?			
Sì	6	4	1
No	0	2	5
Assegnazione al singolo o collettiva?			
Assegnazione al singolo	6	10	5
Assegnazione collettiva	0	0	1
Consegna della risorsa o corresponsione di denaro?			
Consegna della risorsa	4	5	3
Corresponsione denaro (regalie)	2	1	0
È favorevole alla corresponsione di denaro in alternativa al godimento del diritto?			
Sì	1	2	0
No	6	6	4
Si è registrato un aumento della richiesta di risorse negli ultimi anni?			
Sì	2	4	2
No	5	6	4
Si è registrato un aumento della disponibilità di risorse negli ultimi anni?			
Sì	1	7	4
No	5	3	2

Tabella 8.1 Modalità di assegnazione delle risorse di uso civico

Come si vede, alcuni diritti di uso civico (o diritto all'uso delle risorse collettive) nel corso del tempo sono caduti in disuso, almeno in alcune realtà; ciò in relazione alle mutate abitudini di vita: un tempo molte famiglie allevavano animali che potevano concorrere al sostentamento (carne, latte, uova, lana...); di qui la necessità di procurarsi erba o fieno, strame e foglie secche. Negli ultimi 50 anni non ci sono stati però in generale grandi cambiamenti. Così nel 100% dei casi il legnatico da combustibile è esercitato ancora oggi, mentre il legnatico da opera è ancora esercitato nel 60% dei casi (70% 20 e 50 anni fa) e il diritto di pascolo è ancora esercitato nel 70% dei casi (80% 20 anni fa, 90% 50 anni fa). Da segnalare che nel territorio della Magnifica Comunità non è previsto il diritto di legnatico da opera.

La tabella 8.1 riepiloga le risposte degli intervistati in ordine alle modalità di assegnazione delle risorse di uso civico, per quanto riguarda i diritti di legnatico (per combustibile e da opera) e pascolo.

- **Le risorse collettive**

I dati relativi al territorio degli enti gestori di beni collettivi confermano le informazioni raccolte da altre fonti (come i piani di assestamento forestale), anche se in alcuni casi ci sono delle lievi discrepanze (tabella 8.2). Come sappiamo, la comunità più estesa è la Magnifica Comunità di Fiemme (19.565 ha) seguita dalla Regola feudale di Predazzo (2.720 ha) e dalle ASUC di Pozza (1.983 ha) e Pera (1.526 ha). L'ente meno esteso è il Feudo Rucadin con 115 ha.

Ente collettivo	Superficie totale [ha]	Superficie forestale [ha]	Tipologie forestali prevalenti	Pascoli e alpeggio [ha]	Improd . [ha]
ASUC ALBA	505	318	peccete	167	20
ASUC CANAZEI	836	455	peccete, lariceti	130	250
ASUC GRIES	639	589	peccete	27	0
ASUC PENIA	790	590	peccete, lariceti	173	27
ASUC PERA	1526	976	peccete	549	1
ASUC POZZA	1983	1420	peccete	528	31
ASUC ROVER-CARBONARE	148	139	lariceti, pinete	0	9
MAGNIFICA COMUNITÀ	19565	12578	peccete	5707	1279
FEUDO RUCADIN	115	109	peccete, lariceti	0	6
REGOLA FEUDALE	2720	1156	peccete, lariceti	1148	416

Tabella 8.2 Dati relativi al territorio degli enti collettivi

Per tutti gli enti la superficie forestale costituisce la parte preponderante di territorio superando in alcuni casi il 90% del totale (Feudo Rucadin il 95%, ASUC Rover-Carbonare il 94%, ASUC Gries il 92%). La tipologia forestale prevalente è quasi sempre la pecceta con presenza di lariceti misti (con abete rosso o pino cembro) o puri. Nelle foreste dell'ASUC Rover-Carbonare c'è una presenza significativa di pinete a pino silvestre.

Anche i dati sulle parti di legna da ardere assegnate e sulla ripresa (tabella 7.3) sono in linea con quelli già analizzati nei capitoli precedenti (informazioni provenienti dai piani di assestamento e fornite dal Distretto Forestale di Cavalese). Il maggior numero di parti è assegnato dall'ASUC di Pozza (207), a seguire la Magnifica Comunità (177) e l'ASUC di Pera (123).

Rispetto alla ripresa programmata da piano il prelievo del 2013 rappresenta percentuali variabili dal 55% dell'ASUC Rover-Carbonare al 100% dell'ASUC di Gries. In termini assoluti, il prelievo maggiore si è avuto nei boschi della Magnifica Comunità: 35.756 mc a fronte dei 47.000 mc previsti dai piani di assestamento.

Ente collettivo	Numero parti [media ultimi 5 anni]	Ripresa annua da piano [mc]	Prelievo 2013 [mc]	% ripresa prelevata
ASUC ALBA	74	370	215	58
ASUC CANAZEI	111	550	400	73
ASUC GRIES	110	850	850	100
ASUC PENIA	77	560	345	62
ASUC PERA	123	974	857	88
ASUC POZZA	207	2235	2026	91
ASUC ROVER-CARBONARE	14	420	229	55
MAGNIFICA COMUNITÀ	177	47000	35756	76
FEUDO RUCADIN	7	600	540	90
REGOLA FEUDALE	66	3600	3300	92

Tabella 8.3 Dati relativi a parti, ripresa e prelievo

Ente collettivo	Legna da ardere 2013 [mc]	Modalità di cessione	Legname uso commerciale 2013 [mc]	Modalità di cessione
ASUC ALBA	75	in piedi	140	strada
ASUC CANAZEI	250	in piedi, strada	150	strada
ASUC GRIES	350	letto di caduta	500	strada
ASUC PENIA	80	in piedi, strada	265	strada
ASUC PERA	560	in piedi	297	strada
ASUC POZZA	1040	in piedi, strada	986	strada
ASUC ROVER-CARBONARE	0	-	229	in piedi
MAGNIFICA COMUNITÀ	500	in piedi, letto di caduta	32000	strada, stabilimento
FEUDO RUCADIN	35	letto di caduta	447	strada
REGOLA FEUDALE	1000	letto di caduta	2300	strada

Tabella 8.4 Legna da ardere e legname per uso commerciale

Le informazioni riguardanti la quantità di legna da ardere assegnata (che però presentano alcune discordanze con i dati forniti dal Distretto Forestale di Cavalese e analizzati nel capitolo 7) vedono l'ASUC di Pozza di Fassa assegnare 1040 mc di legna (nel 2013), la Regola feudale 1000 mc, l'ASUC di Pera di Fassa 560 mc e la Magnifica Comunità di Fiemme solo 500mc (il Distretto registra invece di 2.260 mst). Come si evince dalla tabella 8.4, la legna da ardere è ceduta in modalità diverse: in piedi, sul letto di caduta o a bordo strada.

Per quanto riguarda il legname ad uso commerciale, i boschi della Magnifica nel 2013 hanno prodotto 32.000 mc. Da tener presente inoltre che la segheria della Magnifica Comunità (a Ziano di Fiemme) lavora annualmente circa 30.000 mc di legname. La produzione di legname degli altri enti è decisamente minore: 2.300 mc la Regola feudale, 986 mc l'ASUC di Pozza fino ai 140 mc dell'ASUC di Alba. Nella grande maggioranza dei casi il legname è ceduto a bordo strada.

Interessanti le risposte degli intervistati in relazione alle entrate dell'ente. Come si vede nel grafico di figura 8.2, oggi solo in 4 casi, le entrate derivanti dalla vendita di legname superano l'80% del totale. Si tratta del Feudo Rucadin, della Magnifica Comunità di Fiemme, dell'ASUC di Penia e dell'ASUC Rover-Carbonare. Per questi enti la situazione non è cambiata negli ultimi anni. In un caso le entrate legate alla vendita del legname hanno un'incidenza compresa tra 40% e 60%, in due casi tra 20% e 40%, in tre casi hanno un'incidenza minore del 20% (si tratta delle ASUC di Alba, Canazei e Gries). In generale, negli ultimi 50 anni il peso delle entrate derivanti dalla vendita di legname è diminuito considerevolmente, soprattutto per quanto riguarda le ASUC della Val di Fassa. Oggi importanti entrate provengono dalla

concessione in uso (o locazione) di terreni (piste da sci, parcheggi o aree produttive) ed edifici come malghe e baite o da altre concessioni legate allo sfruttamento di cave, alla costruzione ed esercizio di impianti di risalita, alla costruzione di antenne telefoniche, allo sfruttamento delle risorse energetiche o in misura ridotta dal cosiddetto 'fide pascolo'.

Cinquant'anni fa, oltre alla vendita di legname, altre entrate derivavano dalla locazione di immobili, dall'affitto di terreni, dal fide pascolo, dalle concessioni allo sfruttamento di risorse energetiche e dalle concessioni per le attività estrattive di cava.




Figura 8.2 Incidenza delle entrate derivanti dalla vendita di legname

- **Modalità di taglio, esbosco e vendita del legname**

Per quanto riguarda il taglio del legname per uso commerciale in 9 casi su 10 viene effettuato da imprese di utilizzazione forestale, solo in un caso direttamente dall'acquirente (fig. 8.3).




Figura 8.3 Soggetti che effettuano il taglio del legname per uso commerciale

Il grafico di figura 8.4 e la tabella 8.5 mostrano invece quali sono le modalità di esbosco utilizzate (era possibile una risposta multipla). Questo avviene principalmente (con percentuali diverse) tramite trattore con verricello e gru a cavo. L'avvallamento è usato nei boschi dell'ASUC di Alba e in misura minore in quelli dell'ASUC di Canazei, della Magnifica Comunità, del Feudo Rucadin e della Regola feudale. In alcuni boschi difficilmente accessibili dell'ASUC di Penia si utilizza la teleferica.




Figura 8.4 Modalità di esbosco utilizzate

Modalità di esbosco	Trattore e verricello	Gru a cavo	Avvallamento	Teleferica
ASUC ALBA	40%		60%	
ASUC CANAZEI	30%	40%	30%	
ASUC GRIES	50%	50%		
ASUC PENIA	75%			25%
ASUC PERA	40%	60%		
ASUC POZZA	40%	60%		
ASUC ROVER-CARBONARE	30%	70%		
MAGNIFICA COMUNITÀ	35%	63%	2%	
FEUDO RUCADIN	60%	30%	10%	
REGOLA FEUDALE	30%	60%	10%	

Tabella 8.5 Modalità di esbosco in percentuale rispetto al totale

Il grafico di figura 8.5 mostra la destinazione del legname ad uso commerciale (era prevista una risposta multipla): è venduto principalmente ai commercianti di legname e alle segherie.




Figura 8.5 Destinazione del legname per uso commerciale

Gli acquirenti provengono dalle valli di Fassa e Fiemme e da altre zone del Trentino (fig. 8.6), ma anche da altre province (principalmente provincia di Bolzano e province del Veneto).




Figura 8.6 Provenienza degli acquirenti di legname

- **Destinazione dei residui delle utilizzazioni, della legna proveniente da diradamenti e schianti**

Per quanto riguarda i residui delle utilizzazioni forestali (tabella 8.6), l'impiego varia a seconda delle situazioni anche se nella maggior parte dei casi una parte consistente è destinata all'uso civico. Una quota, minoritaria nella maggior parte dei casi, è lasciata in bosco. La Magnifica Comunità di Fiemme e l'ASUC di Pozza destinano almeno metà dei residui forestali all'uso commerciale (principalmente come biomassa per teleriscaldamento). Solo per alcuni enti è stato possibile quantificare seppure approssimativamente l'entità dei residui: questa varia dai circa 20.000 mc per la Magnifica Comunità di Fiemme ai 25 mc dell'ASUC Rover-Carbonare.

Destinazione residui	Lasciati in bosco	Uso civico	Uso commerciale
ASUC ALBA	100%		
ASUC CANAZEI		100%	
ASUC GRIES		100%	
ASUC PENIA		100%	
ASUC PERA	80%	20%	
ASUC POZZA	20%	20%	60%
ASUC ROVER-CARBONARE	20%	80%	
MAGNIFICA COMUNITÀ	40%	10%	50%
FEUDO RUCADIN	20%	70%	10%
REGOLA FEUDALE	30%	60%	10%

Tabella 8.6 Destinazione dei residui delle utilizzazioni forestali

Dai successivi grafici (fig. 8.7 e fig. 8.8) si evince come la legna proveniente dai diradamenti e dagli schianti sia principalmente utilizzata a fini energetici, nell'ambito dei diritti di uso civico. Anche in questo caso la quantità è molto variabile a seconda degli enti e degli anni: da qualche decina di metri cubi per la maggior parte degli enti ai circa 2.000 mc di legna proveniente da diradamenti e altrettanti proveniente da schianti nel territorio della Magnifica Comunità di Fiemme. Significativo anche il dato della Regola feudale: rispettivamente 300 mc e 600 mc per le due tipologie. Per quanto riguarda i circa 5.000 mc annui di residui di lavorazione della segheria della Magnifica Comunità di Fiemme, questi vengono concessi come uso civico agli aventi diritto o recuperati ad uso commerciale.




Figura 8.7 Destinazione della legna proveniente dai diradamenti




Figura 8.8 Destinazione della legna proveniente dagli schianti

- **Legna da ardere**

Integrando le informazioni raccolte tramite le interviste con i dati forniti dal Distretto Forestale di Cavalese è stato possibile calcolare la quantità media (ultimi 5 anni) di legna da ardere assegnata per ogni parte. Come si vede dal grafico di fig. 8.9, questa varia da un minimo di 3,6 mst (ASUC di Canazei) ad un massimo di 15,4 mst (Regola feudale di Predazzo). In generale la quantità media assegnata dalle ASUC è molto minore rispetto a quella degli altri enti. Rispetto a 50 anni fa è diminuita la quantità complessiva di legna da ardere assegnata, ma è rimasta praticamente invariata la quantità componente ogni parte.




Figura 8.9 Quantità di legna da ardere assegnata per ogni parte (media 2010-14)




Figura 8.10 Modalità di reperimento di altra legna da ardere

Per quanto riguarda il legname da opera, pur non essendo riusciti a raccogliere dati omogenei e confrontabili, si può dire che la quantità complessiva assegnata è nel tempo diminuita perché è calata di molto la richiesta. Ad ogni capofamiglia viene comunque assegnata una quantità intorno ai 20-30 mc di legname per la costruzione della propria abitazione. Tale quantitativo non è mutato nel tempo.

Il grafico di figura 8.10 mostra invece in che modo (era prevista una risposta multipla) gli aventi diritto si procurano altra legna da ardere oltre a quella che proviene dall'uso civico (o dalla proprietà delle risorse). Ciò avviene nella maggior parte dei casi tramite acquisto. In alcune situazioni si fa ricorso ai boschi di proprietà mentre nel caso della Magnifica

Comunità di Fiemme e del Feudo Rucadin ai vicini conviene a volte richiedere anche la legna da ardere nel comune di residenza, esercitando i diritti di uso civico.

È stato poi chiesto agli intervistati se negli ultimi anni la quantità di legna da ardere utilizzata è aumentata, diminuita o rimasta costante. Il grafico di figura 8.11 riassume le risposte: in 4 casi tale quantità sembra aumentata (con una percentuale che varia tra il 15% e il 30%). In 3 casi la quantità di legna utilizzata è invece diminuita: per quanto riguarda la Magnifica Comunità di Fiemme in modo considerevole, meno 60%³. In due casi è rimasta costante, un intervistato non ha saputo rispondere.




Figura 8.11 Variazione della quantità di legna da ardere utilizzata negli ultimi anni

Rispetto ad un possibile aumento in futuro del fabbisogno di legna da ardere, 4 Presidenti lo ritengono plausibile mentre 3 invece non lo prevedono (3 le risposte 'non so'). Le risposte sono riassunte nel grafico di fig. 8.12.

In relazione ad un eventuale aumento della produzione di legna da ardere, 6 intervistati lo ritengono possibile mentre 2 lo escludono (2 le risposte 'non so'). Le risposte sono riassunte nel grafico di fig. 8.13. Tra le modalità adatte ad aumentare la produzione di legname si indica soprattutto un maggior prelievo (4 risposte), mentre una risposta ciascuna hanno ottenuto le opzioni relative ad una maggiore efficienza nelle operazioni di taglio ed esbosco e alla destinazione di biomasse di legna attualmente destinata ad altri scopi (fig. 8.14).

³ Ciò è dovuto almeno in parte al fatto che i vicini della Magnifica Comunità di Fiemme possono esercitare anche i diritti di uso civico nel comune di residenza e quindi approvvigionarsi di legna da ardere in boschi che possono essere più vicini e più facilmente accessibili di quelli della Magnifica Comunità.




Figura 8.12 Possibilità di un aumento del fabbisogno di legna da ardere




Figura 8.13 Possibilità di un aumento della produzione di legna da ardere




Figura 8.14 Modalità atte a conseguire un aumento della produzione di legna

- **Il ruolo delle proprietà collettive nello sviluppo del territorio**

Nel capitolo 1 sono state individuate alcune funzioni svolte dalle proprietà collettive: funzione ecologica di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, funzione economica di sfruttamento delle risorse e funzione socio-culturale di coesione sociale e tutela del patrimonio storico e culturale di una comunità. In relazione a tali funzioni è stato chiesto agli intervistati di esprimere un punteggio (da 0 – per niente a 10 – moltissimo) rispetto alle funzioni svolte dall’ente che rappresentano (rispetto ad oggi e a 50 anni fa).




Figura 8.15 Funzioni svolte oggi dagli enti collettivi (media dei punteggi assegnati)

Per quanto riguarda la situazione attuale, gli intervistati ritengono che le proprietà collettive svolgano innanzitutto un'importante funzione ecologica: sono stati espressi punteggi compresi tra 8 e 10 per una media 8,7. Anche la funzione socio-culturale è ritenuta peculiare degli enti collettivi: punteggio medio 8,2 (frutto di punteggi che variano tra 6 e 10). Pure la funzione economica è ritenuta importante seppure in misura minore: punteggio medio 7,1 con punteggi che variano tra 5 e 9 (grafico di fig. 8.15 e tabella 8.7).

FUNZIONE	OGGI		50 ANNI FA	
	MEDIA	DEV.STAND.	MEDIA	DEV.STAND.
Ecologica	8.7	0.95	7.0	2.26
Economica	7.1	1.45	7.9	1.97
Socio-culturale	8.2	1.40	8.6	1.26

Tabella 8.7 Funzioni svolte dalle proprietà collettive (media e deviazione standard)

In riferimento a 50 anni fa, gli intervistati ritengono invece che la funzione più importante fosse quella socio-culturale: punteggio medio 8,6 frutto di punteggi variabili tra 6 e 10. Mediamente la funzione economica era leggermente più importante rispetto ad oggi: punteggio medio 7,9 (punteggi compresi tra 4 e 10). La funzione ecologica aveva 50 anni fa un'incidenza minore rispetto ad oggi: 7,0 (rispetto a 8,7 attuale) frutto di punteggi compresi tra 3 e 10, a testimonianza della varietà delle opinioni (deviazione standard 2,26).

Riguardo alla funzione socio-culturale, gli intervistati rivendicano l'importante ruolo svolto dagli enti di gestione delle proprietà collettive in relazione, non solo alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale della comunità, ma anche rispetto alla promozione di una maggiore coesione sociale. Tra l'altro i vari enti hanno negli anni contribuito alla realizzazione di opere pubbliche a beneficio di tutti i cittadini. In particolare, si segnalano le seguenti tipologie di interventi:

- costruzione e manutenzione di strade (soprattutto forestali) e sentieri;
- interventi ordinari e straordinari di manutenzione del territorio;
- ripristino di aree da adibire a pascolo;
- realizzazione di centri museali e didattici (ripristino segherie);
- realizzazione di parchi, parchi giochi e aree ricreative;
- costruzione di malghe, baite, ed altri edifici di pubblica utilità;
- costruzione di un caseificio;
- costruzione di un'autostazione;
- costruzione di un ospedale e contributi per la realizzazione di residenze sanitarie per anziani.

In relazione ad uno sviluppo sostenibile del territorio, sono stati proposti alcuni possibili interventi chiedendo agli interlocutori di valutarne l'adeguatezza rispetto alla proprietà collettiva rappresentata. Anche in questo caso si è chiesto di assegnare un punteggio da 0 – intervento per niente adeguato a 10 – intervento del tutto adeguato. Nel grafico di figura 8.16 si riportano le medie dei punteggi attribuiti ai diversi possibili interventi. In generale, tutti attribuiscono punteggi alti al contrasto all'abbandono del territorio (media 8,1) e alla cura del paesaggio (media 8,0).

L'incentivazione del turismo invernale (media 7,0) e del turismo estivo (media 6,1) sono interventi ritenuti complessivamente adeguati ma il dato va meglio analizzato. Considerando infatti separatamente le risposte date dai Presidenti degli enti della valle di Fassa e della valle di Fiemme si ottengono per l'incentivazione del turismo invernale rispettivamente i punteggi medi di 8,0 e 3,3; mentre per l'incentivazione del turismo estivo rispettivamente i punteggi medi di 8,2 e 5,3. Ciò conferma la vocazione maggiormente turistica della valle di Fassa rispetto a quella di Fiemme, soprattutto per quel che riguarda il turismo invernale. Inoltre, alla domanda se il turismo abbia avuto un'influenza negativa sul legame tra comunità e territorio, quasi tutti ritengono che tale influenza sia stata nulla o minima (media 2.7).




Figura 8.16 Valutazione di possibili interventi per uno sviluppo sostenibile del territorio

Per quanto riguarda l'incentivazione della zootecnia di montagna (media 5,2) e la sinergia tra zootecnia e sviluppo turistico (media 5,6) i punteggi medi sono frutto di valutazioni molto diverse tra loro: ciò dipende molto dalla presenza o meno di pascoli o alpeggi nel territorio degli enti. In generale, laddove sono presenti terreni adibiti a pascolo si ritiene la zootecnia un'attività da sostenere e incentivare (ASUC di Pera e Pozza, Magnifica Comunità di

Fiemme, Regola Feudale di Predazzo). Tali considerazioni trovano riscontro anche nei punteggi attribuiti all'eventuale aumento dei terreni adibiti a pascolo: anche in questo caso a fronte di una media di 4,1; alcuni Presidenti (quelli degli enti sopra citati) hanno ritenuta adeguata questa possibilità.

L'eventuale aumento della superficie boschiva (media 5,3) è stato valutato complessivamente come intervento in generale non del tutto adeguato, anche perché l'estensione dei boschi nelle due valli è davvero considerevole. Per quanto riguarda il sostegno all'industria locale di lavorazione del legno, i Presidenti delle ASUC ritengono non adeguato questo possibile intervento (punteggio medio 2,9) mentre i Presidenti degli altri enti collettivi lo ritengono al contrario adeguato (punteggio medio 7,7).

È stato poi chiesto agli intervistati di valutare il livello di partecipazione alla vita comunitaria dell'istituzione, anche in questo caso attribuendo un punteggio tra 0 – nullo e 10 – molto elevato. In generale si evidenzia un discreto livello di partecipazione, diminuito però negli anni (fig. 8.17). La maggior parte dei Presidenti conferma questa situazione, ma nelle ASUC di Pozza, Pera e Rover-Carbonare la partecipazione alla vita comunitaria è invece aumentata negli ultimi anni.




Figura 8.17 Livello di partecipazione alla vita comunitaria dell'istituzione

Tutti gli intervistati ritengono importante il ruolo che le proprietà collettive rappresentano per lo sviluppo del territorio; anche in questo caso è stato chiesto di attribuire un punteggio da 0 – per niente a 10 – moltissimo. Il punteggio medio delle risposte è 8,8 (deviazione standard 1,69) a testimonianza del fatto che i Presidenti ritengono fondamentale il ruolo degli enti gestori di beni collettivi che rappresentano (fig. 8.18).




Figura 8.18 Ruolo degli enti collettivi per lo sviluppo del territorio

Tra gli elementi di criticità o debolezza individuati dagli intervistati nell'ambito dell'ente collettivo rappresentato, emergono innanzitutto le difficoltà legate alla scarsità di risorse economiche, problema che di anno in anno ha sempre più peso. I Presidenti lamentano anche uno scarso coinvolgimento delle giovani generazioni alla vita comunitaria dell'istituzione e la scarsa attenzione della politica ai bisogni delle proprietà collettive, secondo alcuni intervistati tollerate da comuni e provincia invece che sostenute. In generale invece si registra una buona collaborazione con il corpo forestale provinciale.




Figura 8.19 Elementi di criticità o debolezza degli enti collettivi




Figura 8.20 Valutazione complessiva dell'efficacia ed efficienza degli enti collettivi

Si è chiesto infine se l'istituzione rappresentata è ritenuta al passo con i tempi (senza bisogno di cambiamenti), non adeguata alla situazione sociale e politica attuale oppure adeguata ma bisognosa di cambiamenti. Metà dei Presidenti ritiene che la propria istituzione svolga efficacemente il proprio compito e non necessiti quindi di cambiamenti. L'altra metà ritiene invece le proprietà collettive adeguate ma bisognose di cambiamenti per raggiungere un più elevato livello di efficienza ed efficacia.

Tra i cambiamenti necessari i Presidenti indicano:

- semplificazione della gestione amministrativa;
- acquisizione da parte delle ASUC della personalità giuridica;
- fusione tra ASUC troppo piccole;
- aumento delle risorse economiche, che negli ultimi tempi scarseggiano;
- maggiore attenzione da parte della politica rispetto ai bisogni delle proprietà collettive.

9. CONCLUSIONI

9.1 I principi progettuali di Elinor Ostrom

Nel primo capitolo abbiamo fatto riferimento ad otto principi progettuali proposti da Elinor Ostrom volti a definire le caratteristiche delle istituzioni che gestiscono risorse collettive secondo i criteri della sostenibilità ambientale e della solidità istituzionale.

A conclusione della nostra ricerca, siamo ora in grado di rispondere alla seguente domanda: le proprietà collettive delle valli di Fiemme e Fassa soddisfano i principi progettuali proposti dalla Ostrom?

1) **Chiara definizione dei confini:** *i soggetti o le famiglie che hanno diritto di prelevare unità di risorsa devono essere chiaramente definiti, così come devono esserlo i confini fisici ed ecologici del sistema collettivo. Ciò consentirà di escludere dall'utilizzo della risorsa chi non ne ha diritto, anche per evitare che i vantaggi delle azioni collettive di manutenzione o miglioria ricadano anche su chi non ha contribuito a tali iniziative.*

Nelle proprietà collettive delle valli di Fiemme e Fassa i soggetti aventi diritto al prelievo delle risorse sono chiaramente definiti.¹

- Per quanto riguarda la Regola feudale di Predazzo e il Feudo Rucadin, i diritti di sfruttamento delle risorse sono appannaggio, per statuto, unicamente degli appartenenti alle famiglie originarie comproprietarie dei beni (che sono precisamente individuate) e loro discendenti.
- Lo Statuto della Magnifica Comunità di Fiemme individua come requisito per gli aventi diritto l'essere nati (o adottati) in una famiglia di vicini o essere residenti da almeno 20 anni nel territorio di una delle Regole della Magnifica.
- Nelle ASUC del comune di Canazei e in quella di Rover-Carbonare si richiede la residenza da almeno 5 anni (nel territorio del comune) mentre nelle ASUC del comune di Pozza di Fassa si richiede la semplice residenza.

¹ Si vedano il capitolo 4, 'La storia delle proprietà collettive della val di Fiemme', il capitolo 6, 'Usi civici nelle valli di Fiemme e Fassa', il capitolo 8, 'La parola alle istituzioni collettive: un'indagine tramite questionario'.

- Anche per quanto riguarda i comuni, il diritto agli usi civici è vincolato alla residenza nel territorio comunale. Alcuni comuni prevedono un determinato periodo di residenza (Soraga 5 anni, Varena 10 anni).

Anche i confini fisici ed ecologici dei sistemi collettivi oggetto di studio sono chiaramente definiti. Molti documenti del lontano passato riguardanti la storia della Magnifica Comunità, della Regola feudale e del Feudo Rucadin, fanno riferimento a liti, contenziosi e decisioni inerenti i confini delle aree collettive attestando l'importanza di una loro precisa definizione. Per quanto riguarda ASUC e comuni, le terre civiche sono state individuate tramite i decreti del Commissario per la liquidazione degli usi civici (in gran parte negli anni '30 e '40 del Novecento).

2) Congruenza tra le regole di appropriazione e di fornitura e le condizioni locali: *le regole di sfruttamento delle risorse che limitano tempi, luoghi, tecnologia e quantità delle risorse prelevabili sono legate agli attributi specifici della risorsa nonché alle condizioni locali: ciò contribuisce a spiegare la persistenza nel tempo dei sistemi collettivi.*

I piani di assestamento forestale sono i documenti fondamentali per la gestione sostenibile dei boschi e dei pascoli e pianificano l'utilizzo delle risorse silvo - pastorali nel medio periodo (10 anni); sono elaborati da tecnici forestali e vengono approvati dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento. In particolare, i piani di assestamento stabiliscono la ripresa totale programmata nel decennio. Inoltre, per quanto riguarda gli usi civici, precise norme e limiti all'utilizzo delle risorse sono previsti dai regolamenti, soprattutto per quanto riguarda i diritti di legnatico (da ardere e da opera) e di pascolo. Le autorità forestali stabiliscono l'assegnazione delle parti e individuano le piante da tagliare.

Le risorse naturali dei patrimoni collettivi, vincolati a perpetua destinazione silvo-pastorale, sono state gestite nei secoli in modo corretto, consentendone la rigenerabilità, nel rispetto dell'avvicinarsi delle diverse generazioni. Si può quindi affermare che, rispetto alle risorse in libero accesso, per le quali si sono spesso verificati fenomeni di sovrasfruttamento, nelle proprietà collettive l'utilizzo è regolamentato e programmato.² "La proprietà collettiva ha dimostrato, quindi, nel tempo di essere una proprietà efficiente, soprattutto in montagna dove, per l'allevamento del bestiame e per la silvicoltura, la gestione a mani riunite su grandi estensioni di terreno indiviso, necessarie per la pastorizia, è continuata per lunghissimo tempo, senza che il ricambio generazionale abbia potuto mutare la titolarità del diritto, consentendo così una pianificazione dei tagli necessaria per la silvicoltura, ed ha permesso alle popolazioni locali di vivere dignitosamente"³.

² Tomasella E., 'Esperienze di gestione di patrimoni collettivi nell'ottica dello sviluppo rurale locale' in *I domini collettivi e nuovi protagonismi per la promozione dello sviluppo rurale*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2002.

³ Tomasella E., op. cit., 2002, pag. 319.

- 3) **Metodi di decisione collettiva:** *gli appropriatori partecipano alla definizione e alla modifica delle regole. Essi infatti interagiscono direttamente con il sistema e tra di loro e dispongono delle conoscenze necessarie per cambiare opportunamente le regole in relazione alle mutate condizioni locali.*

Sia gli enti collettivi di diritto privato, sia la Magnifica Comunità che le ASUC contemplano organi di gestione e amministrazione con cariche elettive la cui elezione prevede il coinvolgimento di tutti gli aventi diritto. Ciò consente agli appropriatori di partecipare alle decisioni che riguardano il sistema collettivo e le regole di utilizzo delle risorse.⁴ A tal proposito, dalle interviste ai presidenti delle istituzioni collettive emerge complessivamente un quadro di discreta partecipazione alla vita comunitaria indice della persistenza di un radicato senso di appartenenza alla propria comunità. Alcuni presidenti segnalano però con preoccupazione lo scarso livello di coinvolgimento dei giovani.

- 4) **Monitoraggio:** *coloro che controllano le condizioni d'uso della risorsa e il comportamento degli appropriatori rispondono gli appropriatori o, come avviene nella maggior parte dei casi, sono gli appropriatori stessi. Il controllo reciproco infatti riduce quasi a zero i costi. Inoltre, la buona reputazione e l'affidabilità che si costruisce nel tempo attraverso l'onestà e i comportamenti corretti è un bene prezioso all'interno della comunità e ciò rafforza l'accettazione consapevole delle regole di sfruttamento delle risorse.*

Dal punto di vista informale, la sorveglianza reciproca tra appropriatori ha un peso importante nell'ambito del controllo e monitoraggio delle condizioni d'uso delle risorse e del comportamento degli appropriatori stessi.

Mentre un tempo la vigilanza e il controllo in relazione all'uso delle risorse comuni (in particolare boschi, prati e pascoli) era gestito dagli enti collettivi stessi (si pensi ai *saltari* della Magnifica Comunità e del Feudo Rucadin), oggi tale attività è demandata principalmente ai custodi forestali (che dipendono da comuni e ASUC tramite i consorzi di vigilanza boschiva) e al Corpo Forestale.

Certo i tempi sono cambiati: mentre un tempo le risorse venivano pienamente sfruttate, pur nel contesto di una rigida regolamentazione, oggi capita che i boschi difficilmente accessibili non siano utilizzati.⁵

- 5) **Sanzioni progressive:** *gli appropriatori che violano le regole possono ricevere sanzioni progressive (a seconda della gravità e del contesto della violazione). Le sanzioni sono indispensabili sia per dissuadere chi è tentato di violare le regole sia per garantire a chi normalmente le rispetta che anche gli altri facciano altrettanto.*

⁴ Si veda il capitolo 4, 'La storia delle proprietà collettive della val di Fiemme'.

⁵ Si veda il capitolo 8, 'La parola alle istituzioni collettive: un'indagine tramite questionario'.

Statuti e regolamenti delle proprietà collettive, nel corso dei secoli hanno sempre posto particolare attenzione alla definizione di sanzioni certe e progressive per violazioni nei tempi e nei modi di sfruttamento delle risorse comuni.⁶

6) **Meccanismi di risoluzione dei conflitti:** *se il controllo del rispetto delle regole è svolto dagli appropriatori (o loro incaricati) si ha il vantaggio di una rapida soluzione, e a basso costo, dei conflitti. Dato l'inevitabile grado di ambiguità insito nelle regole, è opportuno siano presenti dei meccanismi interni di rapida risoluzione dei conflitti.*

In caso di contenziosi riguardo all'osservanza delle regole di appropriazione delle risorse o altre norme, gli enti collettivi analizzati prevedono organi e procedure per esaminare eventuali ricorsi degli aventi diritti e ricomporre i conflitti.

La Magnifica Comunità di Fiemme prevede l'elezione, da parte del Comun Generale, del Consiglio di Controllo (formato da 5 membri); il Feudo Rucadin contempla un Comitato di vigilanza (formato da 3 membri) ed eletto dall'Adunanza dei vicini; la Regola feudale di Predazzo prevede che l'Assemblea dei vicini scelga tre persone a formare il Collegio dei Proviviri. Per quanto riguarda le ASUC, il Comitato direttivo può assumere decisioni volte a dirimere conflitti o contenziosi.

7) **Riconoscimento del diritto di organizzarsi:** *è importante che il diritto degli appropriatori di predisporre proprie istituzioni non sia messo in discussione dalle autorità governative esterne. La situazione preferibile è quella di una legittimazione anche formale delle forme di organizzazione realizzate dagli appropriatori.*

I rapporti tra istituzioni collettive e autorità governative esterne non sono stati nei secoli affatto semplici. Nel Novecento, la legge n. 1766 del 1927 sul riordinamento degli usi civici del Regno d'Italia, minacciò l'esistenza stessa di molti enti collettivi (in particolare quelli di diritto privato). Ciò ha dato luogo a ricorsi e contenziosi in sede giudiziaria che si sono trascinati per molti anni.⁷

Il riconoscimento formale e definitivo dello status giuridico della Magnifica Comunità di Fiemme è giunto nel 1950 grazie ad una sentenza della Corte di Appello (sezione Usi Civici) che la definisce come un'istituzione che rappresenta l'universitas generale degli abitanti della Valle di Fiemme e ne amministra il relativo patrimonio collettivo.

Per quanto riguarda il Feudo Rucadin, un ricorso dei vicini avverso ad un decreto del Commissario agli usi civici di Trento che accertava l'esistenza di diritti di uso civico sulle terre del Feudo, indusse la Provincia Autonoma di Trento ad approvare nel 1978 una legge specifica che stabiliva in modo definitivo la natura giuridica del Feudo Rucadin, da

⁶ Si veda il capitolo 4, 'La storia delle proprietà collettive della val di Fiemme'.

⁷ Si vedano il capitolo 2, 'Proprietà collettive e usi civici: la legislazione' e il capitolo 4, 'La storia delle proprietà collettive della val di Fiemme'.

intendersi come comunione familiare montana. Anche lo status giuridico della Regola feudale di Predazzo fu stabilito da una sentenza della Corte d'Appello di Roma (Sezione Usi Civici), che nel 1967 la definì una comunione di diritto privato.

Le ASUC trentine svolgono la loro attività nel quadro normativo definito dalla Legge provinciale n. 6 del 2005 che, all'articolo 1, definisce gli usi civici e le proprietà collettive "quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino. La Provincia tutela altresì i diritti di uso civico sui beni medesimi quali diritti inalienabili, imprescrittibili ed inusucapibili"⁸. La legge stabilisce inoltre le finalità e la struttura delle ASUC nonché regole e vincoli in materia di amministrazione, bilancio e rapporti con comuni e provincia.

I rapporti tra istituzioni collettive e autorità governative non sono comunque idilliaci: alcuni presidenti intervistati denunciano scarsa attenzione da parte della politica nei confronti delle proprietà collettive. Di qui anche situazioni di scarsa collaborazione, se non di conflitto, tra amministrazioni comunali ed enti gestori di risorse collettive.

- 8) Presenza di più livelli organizzativi (per risorse collettive che rientrano in sistemi più grandi):** *è opportuno che tutte le attività legate allo sfruttamento, sorveglianza, sanzione e risoluzione dei conflitti siano strutturate su più livelli concentrici, in modo che ogni problema sia affrontato al livello più opportuno.*

La situazione della proprietà silvo-pastorale nelle valli di Fiemme e Fassa è piuttosto complessa per la presenza di diversi soggetti proprietari: Provincia (foreste demaniali), comuni, ASUC, Magnifica Comunità, enti collettivi di diritto privato, privati.⁹ Pur nella diversità delle situazioni, i piani di assestamento forestale, con la regia del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma e la vigilanza dei custodi forestali e del Corpo Forestale, consentono la pianificazione del prelievo delle risorse nell'ottica della sostenibilità ambientale ed economica.

Le ASUC trentine sono riunite nell'Associazione provinciale che consente il coordinamento dell'attività dei singoli enti, anche se il panorama rimane piuttosto frammentato per la presenza di ASUC molto piccole.

Comuni e ASUC, per una più razionale gestione del patrimonio silvo-pastorale, sono associati in consorzi di vigilanza boschiva. In val di Fassa sono presenti 3 consorzi: uno che riunisce le quattro ASUC del comune di Canazei e i comuni di Campitello e Mazzin, uno con le due ASUC del comune di Pozza di Fassa e il comune di Vigo, un altro che riunisce i comuni di Moena e Soraga. Anche in val di Fiemme sono presenti 3 consorzi di vigilanza boschiva: uno formato dai comuni di Predazzo, Ziano di Fiemme e Panchià, uno dai comuni di

⁸ Legge provinciale n. 6, 14 giugno 2005, art. 1.

⁹ Si veda il capitolo 5, 'Boschi e proprietà forestale nelle valli di Fiemme e Fassa'.

Cavalese, Carano, Daiano, Varena e Tesero, un altro che riunisce l'ASUC Rover-Carbonare e i comuni di Castello-Molina, Capriana, Valfloriana e Fornace (per la parte in val di Fiemme).

Pur in presenza di alcune criticità che riguardano soprattutto i rapporti delle istituzioni collettivi con le autorità politiche e amministrative, si può quindi affermare che i punti progettuali proposti da Elinor Ostrom trovano riscontro nelle proprietà collettive delle valli di Fiemme e Fassa.

9.2 Lo sviluppo sostenibile del territorio: il ruolo delle proprietà collettive

Le proprietà collettive soddisfano i requisiti posti dalla sostenibilità? Risponderemo alla domanda individuando le caratteristiche rispetto alle quali le proprietà collettive si configurano come sistemi di gestione sostenibile delle risorse naturali.¹⁰

- **Flessibilità.** I meccanismi che caratterizzano il funzionamento di una proprietà collettiva evolvono insieme all'ecosistema e al sistema socio-economico in cui la stessa è inserita. La collettività infatti, nel corso dei secoli, ha sviluppato un'ampia conoscenza ed esperienza circa le caratteristiche del sistema di risorse e relative modalità di sfruttamento. Ciò consente alla proprietà collettiva di adattarsi alle condizioni dell'ecosistema preservandone la biodiversità. La varietà delle forme delle proprietà collettive è infatti frutto dei differenti processi di adattamento alle peculiarità degli ecosistemi nonché espressione delle diversità culturali.
- **Dinamicità.** Tale caratteristica è legata alla capacità dei membri della collettività di adattare le proprie modalità e tecniche di gestione delle risorse naturali ai ritmi del progresso scientifico e alle richieste del mercato puntando su requisiti di qualità e tipicità del prodotto.
- **Partecipazione.** La proprietà collettiva costituisce una formula istituzionale in grado di coinvolgere la comunità in una gestione partecipata delle risorse. Come abbiamo visto, pur nella variabilità delle situazioni, la struttura organizzativa degli enti collettivi, da un lato, garantisce la partecipazione diretta della collettività locale alla gestione dei beni comuni, dall'altro delimita e riserva l'accesso alle risorse ai soli membri della comunità stessa.
- **Solidarietà.** Lo sviluppo sostenibile implica il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza però compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. La solidarietà non riguarda quindi solo l'equa distribuzione delle risorse

¹⁰ Ferrari V., 'La salvaguardia delle risorse naturali: considerazioni per un approccio istituzionale' in *Le terre civiche tra l'istituzionalizzazione del territorio e il declino dell'autorità locale di sistema*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2000.

tra i membri di una comunità, ma anche la salvaguardia dei bisogni e degli interessi delle future generazioni.

- **Multifunzionalità.** Come evidenziato nel primo capitolo, le proprietà collettive svolgono diverse funzioni: funzione ecologica di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, funzione economica di sfruttamento delle risorse e funzione socio-culturale di coesione sociale e tutela del patrimonio storico e culturale di una comunità. Ciò significa che le proprietà collettive producono delle esternalità positive godute da tutta la collettività nel suo insieme, quindi anche da soggetti estranei ai comproprietari o appropriatori delle proprietà collettive.

A fronte delle caratteristiche elencate, le strategie di sviluppo sostenibile più adeguate sono quindi quelle che mirano alla valorizzazione delle risorse locali, secondo un modello di sviluppo endogeno. Dal punto di vista economico, tale approccio si basa su un'attenta analisi del sistema delle risorse naturali comuni volto a considerarle non solo come input del processo produttivo, ma anche in relazione alle esternalità positive che producono. È pertanto necessaria un'ottica sistemica in grado di cogliere le mutue interdipendenze che sussistono tra le diverse componenti (ambientale, economica, sociale, culturale) del sistema. In tal senso nessun elemento possiede a priori un'importanza maggiore rispetto agli altri, mentre tutti sono necessari per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile.¹¹

Il concetto di sviluppo sostenibile trova riscontro nei principi progettuali proposti dalla Ostrom. "L'obiettivo della sostenibilità sarà [infatti] conseguibile se i meccanismi istituzionali con cui si regola l'uso della risorsa saranno in grado di garantire la più ampia partecipazione dei membri della collettività al processo di decisione riguardante la gestione delle proprie risorse e si sostanzieranno in regole di gestione chiare, in grado di definire gli aventi diritto all'uso della risorsa e i confini della stessa"¹².

9.3 Le funzioni svolte dalle proprietà collettive delle valli di Fiemme e Fassa

9.3.1 Funzione ecologica

A conclusione del nostro lavoro possiamo affermare con cognizione di causa che le proprietà collettive analizzate hanno svolto e svolgono un'importante funzione ecologica di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali. Nei secoli passati la popolazione delle valli di Fiemme e Fassa ha dovuto lottare per la propria sopravvivenza a causa delle limitate risorse a disposizione. In tali contesti, le proprietà collettive hanno costituito una fonte fondamentale di sostentamento.

¹¹ Ferrari V., op. cit., 2000.

¹² Ferrari V., op. cit., 2000, pag. 231.

Ciò ha in primo luogo consentito di mantenere una notevole diversificazione nell'uso del territorio con la presenza di boschi destinati alla produzione di legname da opera, boschi destinati all'approvvigionamento di legna da ardere, prati falciabili e pascoli.¹³ In secondo luogo, il meccanismo della gestione diretta, insieme ai vincoli di destinazione, inalienabilità e inusucapibilità dei beni collettivi ne hanno garantito e ne garantiscono la conservazione. Le norme stabilite per regolamentare l'utilizzo delle risorse hanno infatti tutelato negli anni i beni collettivi. Questo anche in relazione al fatto che gli appropriatori, sentendosi ed essendo di fatto comproprietari, esercitano un reciproco controllo gli uni sugli altri.¹⁴ L'utilizzo diretto dei beni da parte della comunità rappresenta in tal senso una garanzia in termini di salvaguardia dell'ambiente e del territorio essendo sempre un uso regolato e compatibile con la conservazione dei beni stessi; ciò a beneficio non solo della singola comunità, ma anche dell'intera collettività. Infatti "la tutela del territorio, del paesaggio, della salubrità dell'ambiente, delle risorse naturali e dello spazio vitale costituiscono i beni e i bisogni essenziali dei cives di oggi; sussiste quindi un interesse generale dell'intera collettività alla conservazione degli usi civici [e delle proprietà collettive] nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio"¹⁵.

È pertanto necessario superare la contrapposizione tra conservazione e sviluppo. Al riguardo Maria Luisa Bisognin introduce il concetto di 'conservazione dinamica' come riferimento per una pianificazione che sia in grado di coinvolgere la popolazione locale in rapporto alle specifiche prospettive di sviluppo di una determinata area, e non quindi in relazione ad un modello uguale per tutti i territori.¹⁶ In tal senso, "le proprietà collettive sono perfettamente rispondenti al concetto di conservazione dinamica, essendo perfettamente integrate nella loro storia, nel loro ambiente, nella loro cultura, integrazione che convalida la competenza nella conservazione delle risorse ambientali"¹⁷. Ciò trova pieno riscontro nelle valli di Fiemme e Fassa i cui gli enti collettivi hanno contribuito nei secoli a tutelare il patrimonio naturale in un'ottica di utilizzo sostenibile delle risorse.

9.3.2 Funzione economica

Lo sviluppo di un territorio non può prescindere dall'ambito economico. In questo senso, l'attività economica legata allo sfruttamento del patrimonio collettivo (nel nostro caso

¹³ Santilocchi R., 'Proprietà collettiva e cultura dell'ambiente: i profili ecologici' in *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine tra tradizione e modernità*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2003.

¹⁴ Barana A., 'Gli usi civici nei contesti dei parchi naturali e nella più ampia funzione di salvaguardia del territorio' in *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine tra tradizione e modernità*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2003.

¹⁵ Barana A., op. cit., 2003, pag. 308.

¹⁶ Bisognin M.L., 'Paesaggi naturali, paesaggi d'uomini. Considerazioni sulla potenzialità operativa dei domini collettivi nella pianificazione paesistica' in *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine tra tradizione e modernità*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2003.

¹⁷ Bisognin M.L., op. cit., 2003, pag. 244.

boschi e pascoli), mira ad un duplice obiettivo.¹⁸ Innanzitutto, permettere un utilizzo diretto delle risorse da parte degli appropriatori: di qui l'esercizio dei diritti di legnatico (da ardere e da opera), di pascolo, di erbatico e altri diritti ormai quasi in disuso. In secondo luogo, conseguire profitti o rendimenti da destinare al mantenimento del patrimonio collettivo, alla costruzione e manutenzione di infrastrutture, alla promozione di attività culturali e all'assistenza con l'obiettivo di rispondere quindi alle esigenze della comunità locale.¹⁹

In relazione al secondo aspetto, la produzione di legname per uso commerciale ha un'importanza rilevante. Gli enti proprietari (comuni, ASUC, enti collettivi), attraverso aste o trattative private, mettono periodicamente sul mercato lotti di legname da opera, principalmente tronchi da sega e assortimento da imballaggio.²⁰ In tal senso, "la collocazione del prodotto proietta la gestione fuori dei più modesti ambiti dell'autosufficienza economica e realizza un forte collegamento coi mercati terminali del prodotto"²¹.

Il legname tagliato nei boschi della Magnifica Comunità di Fiemme viene invece in gran parte lavorato presso la segheria di Ziano di Fiemme, gestita dall'Azienda Segagione Legnami della Comunità stessa, che ogni anno tratta più di 30.000 mc di legname tondo certificato, principalmente di abete rosso e larice, che viene trasformato in tavolame e semilavorati. Nel 1997, la Magnifica ha ottenuto, primo gestore dell'Italia e dell'arco alpino, la certificazione rilasciata dal *Forest Stewardship Council* (FSC), che attesta la sostenibilità ambientale del suo sistema di coltivazione e produzione forestale. Successivamente, nel 2008, l'ente ha conseguito anche la certificazione per la gestione forestale sostenibile del *Programme for Endorsement of Forest Certifications schemes* (PEFC).²² La Comunità dimostra quindi di essere sensibile verso le strategie di marketing capaci di conquistare maggiori fette di mercato in un'ottica di gestione responsabile del patrimonio forestale collettivo.

Lo sfruttamento di pascoli e alpi ha un'importanza economica minore rispetto alla produzione di legname. Negli anni inoltre si è assistito ad un progressivo abbandono degli alpeggi più in quota: questo ha portato, da un lato ad un'espansione degli arbusteti e dei boschi a scapito dei prati, dall'altro al decadimento degli edifici (stalle e malghe). La Magnifica Comunità di Fiemme ha per questo attivato un programma di miglioramento della gestione dei pascoli e delle malghe con l'obiettivo di valorizzare il ruolo degli alpeggi nel contesto della salvaguardia e del presidio del territorio e rilanciare la zootecnia di montagna e relativi prodotti lattiero-caseari.

¹⁸ Coppola G., 'I domini collettivi come patrimonio culturale' in *Le terre civiche tra l'istituzionalizzazione del territorio e il declino dell'autorità locale di sistema*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2000.

¹⁹ Si vedano i capitoli 4, 'La storia delle proprietà collettive della val di Fiemme', il capitolo 7, 'Produzione di biomassa energetica e legname da opera' e il capitolo 8, 'La parola alle istituzioni collettive: un'indagine tra mite questionario'.

²⁰ Si veda il capitolo 7, 'Produzione di biomassa energetica e legname da opera'.

²¹ Coppola G., op. cit., 2000, pag. 212.

²² Cfr. 'La foresta storica doppiamente certificata', sito internet della Segheria della Magnifica Comunità di Fiemme (www.mcfspa.it)

In riferimento alle valli di Fiemme e Fassa, una delle risorse economiche più importanti è senza dubbio quella del turismo. In questo senso, le due valli offrono una variegata e articolata offerta di turismo estivo ed invernale. Si tratta di un turismo sostenibile? Ovvero tollerabile a lungo termine dal punto di vista ecologico, realizzabile sul piano economico ed equo sul piano economico e sociale per le popolazioni locali? L'Europarc Federation, l'associazione europea dei parchi e delle aree protette, definisce il turismo sostenibile come "qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano [sul territorio]"²³. Il turismo sostenibile pertanto bilancia e integra le dimensioni ambientale, economica e sociale e si basa sulla partecipazione della comunità locale ai processi decisionali.

È evidente come il patrimonio naturale sia risorsa indispensabile per il turismo delle valli di Fiemme e Fassa: il turista viene in questa zona soprattutto per praticare sport (sci da discesa, sci di fondo, alpinismo, mountain bike...), per fare passeggiate ed escursioni in montagna, per fare visite naturalistiche (Parco di Paneveggio, boschi di pregio, itinerari geologici nelle Dolomiti...). La maggior parte degli attori coinvolti (amministratori, imprenditori, albergatori...) è consapevole di questo e le iniziative intraprese negli ultimi anni vanno nella direzione della ricerca di un sempre maggior equilibrio tra le diverse dimensioni del turismo citate in precedenza. Certo non mancano le criticità.

Nel futuro si dovrà innanzitutto operare per diversificare le offerte e destagionalizzare per meglio gestire e limitare l'impatto delle attività antropiche sull'ambiente: si pensi ai picchi di presenze in inverno, soprattutto in val di Fassa. Sarà inoltre opportuno valorizzare i prodotti e le tradizioni locali attraverso sistemi di tracciabilità e riconoscibilità delle filiere di produzione locale; attraverso la promozione di un legame tra turismo e cicli di produzione e trasformazione dei prodotti (malghe e fattorie didattiche); attraverso lo sviluppo di iniziative volte ad una maggior fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale locale. In questo contesto, si dovranno promuovere forme di accoglienza diffusa, come l'agriturismo, anche favorendo la ristrutturazione e il riuso di edifici non utilizzati.

In tale ambito, le proprietà collettive svolgono e potranno svolgere un ruolo importante: si pensi alle potenzialità turistiche dei boschi, dei pascoli e delle malghe nonché del patrimonio storico-artistico. Alcune iniziative vanno già in questa direzione. Interessante, ad esempio, la proposta 'Curiosando nella foresta di Fiemme' con la descrizione di alcuni itinerari attraverso i boschi fiemmesi.

²³ Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, *Rapporto Diagnostico CETS*, 2014, pag. 23 (www.parcopan.org).

Un elemento di criticità riguarda senza dubbio la scarsità delle risorse economiche a disposizione delle istituzioni collettive, situazione che si è aggravata in questi ultimi anni di congiuntura economica sfavorevole. Quasi tutti i presidenti intervistati hanno evidenziato questo aspetto, che colpisce soprattutto gli enti più piccoli. Anche per questo motivo, a livello provinciale, è auspicabile un processo di razionalizzazione, ed eventualmente fusione, delle numerose ASUC presenti sul territorio.

9.3.3 Funzione socio-culturale

Lo storico Gauro Coppola scrive che “la forza contrattuale, lo spazio e le facoltà d’intervento, la persistenza nel tempo di una comunità dipendono in misura consistente anche dall’ampiezza del patrimonio collettivo di cui essa dispone. E questo non solo perché il connotato della ricchezza di quella comunità è un elemento politicamente influente [...], ma soprattutto perché la presenza di un patrimonio collettivo, con la responsabilità della sua gestione e della sua tutela, coagula gli interessi comuni e legittima la sua funzione ordinativa”²⁴. Ciò significa che tra patrimonio collettivo e aggregazione della comunità esiste un nesso circolare: l’identità sociale di un gruppo legittima il possesso di beni comuni, la cui conservazione rafforza l’identità stessa. Di qui tra l’altro, la definizione di regole volte ad escludere dall’accesso alle risorse i forestieri o comunque i ‘non vicini’.

Un forte senso di appartenenza lega tra loro i comproprietari o appropriatori di una proprietà collettiva e lega la proprietà collettiva stessa al territorio di riferimento. Tale ‘senso di comunità’ è caratterizzato quindi da un’identità individuale e collettiva che scaturisce dal senso di appartenenza ad un determinato territorio; dalla condivisione di una storia e di valori e tradizioni comuni; dalla responsabilità condivisa sia in termini intragenerazionali di solidarietà ed equità tra i membri della comunità, sia in termini intergenerazionali di gestione sostenibile delle risorse naturali, da conservare e trasmettere alle generazioni future.²⁵

In conclusione, risulta evidente, in termini di gestione e governance territoriale, il ruolo che gli enti collettivi possono avere nell’ambito dello sviluppo sostenibile. Il loro contributo “è scuola di democrazia per le forme di gestione e di fruizione, è cultura in materia di protezione della natura, è scuola di economia in materia di patrimonio civico esistente è, infine, innovazione tecnologica, studio e ricerca nell’applicazione di tecniche culturali alternative idonee alla difesa dell’ambiente”²⁶.

²⁴ Coppola G., op. cit., 2000, pag. 206.

²⁵ Cantiani M.G., ‘I modelli decisionali inclusivi come strumento per creare un senso di comunità’ in *Dendronatura*, n. 1, 2012.

²⁶ Taddonio R., ‘La necessità consuetudinaria della proprietà collettiva nella comunità e nell’ambiente’ in *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine tra tradizione e modernità*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2003, pag. 158.

ALLEGATO: IL QUESTIONARIO

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE COLLETTIVA:
NOME INTERVISTATO:
DATA INTERVISTA:

1. Carica e ruolo (tecnico o politico) del rappresentante dell'ente:
.....

2. Luogo e anno di nascita:

3. Comune di residenza:

4. Svolge o ha svolto attività lavorativa nel settore del legno?
Se NO, in quale altro settore?

5. Informazioni e cambiamenti nel tempo riguardo a:

a. Struttura e organi istituzionali

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b. Attuali requisiti per essere membri della comunità e aventi diritto di voto (sono cambiati nel tempo?)

.....
.....
.....
.....

c. Soggetti a cui sono affidate le decisioni in ordine alla gestione dell'uso civico

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Quali sono i diritti di uso civico effettivamente esercitati?

(mettere una croce su quelli attualmente in essere)

E quali erano esercitati 20 anni fa? E 50 anni fa?

USO CIVICO	oggi	20 anni fa	50 anni fa
diritto di pascolo			
diritto di legnatico da combustibile			
diritto di legnatico da opera			
diritto di raccolta di strame e foglie secche			
diritto di erbatico			
diritto di escavazione sassi e sabbia			
diritto di estrazione torba			
diritto di raccolta funghi e prodotti del sottobosco			
diritto di caccia e pesca			
diritto di beneficiare di energie alternative			
diritto di uso dei manufatti ed edifici			
diritto di semina			
altro (indicare)			

7. In che modo sono assegnate le sorti/parti e gli altri usi civici?

	LEGNAME DA OPERA	LEGNA DA ARDERE	PASCOLO	ERBATICO E STRAMATICO	RACCOLTA PRODOTTI
A domanda o liberamente?					
Gratis o pagamento contributo?					
Sorteggio o assegnazione diretta?					
Limiti di prelievo?					
Assegnazione al singolo o collettiva?					

Questionario

Utilizzazione ente e consegna e/o corresponsione denaro?					
Favorevole alla corresponsione di denaro in alternativa al godimento del diritto?					
Aumento richiesta negli ultimi anni?					
Aumento disponibilità negli ultimi anni?					

8. Informazioni riguardanti la gestione delle risorse

(con particolare riferimento al legname):

a. Superficie di pertinenza dell'ente:

- TOTALE:
- forestale: (di cui per produzione:)
- pascolo e alpeggio:
- improduttiva

b. Comuni coinvolti:

.....

c. Tipologia forestale prevalente:

- Peccete di abete rosso
- Pinete di pino silvestre
- Lariceti puri o misti a pino cembro
- Faggete
- Altro (indicare:_____)

d. Numero di sorti o parti (media ultimi 5 anni):

e. Ripresa annua prevista dal piano di assestamento (mc):

.....

f. Prelievo effettivo 2013 (mc):

di cui:

➤ da ardere (mc): , ceduti prevalentemente (% approssimativa):

- in piedi
- sul letto di caduta
- strada
- franco stabilimento

➤ per uso commerciale (mc): , ceduti prevalentemente (%):

- in piedi
- sul letto di caduta
- strada
- stabilimento

(Per la Magnifica Comunità di Fiemme):

- Quantità di legname lavorato presso la segheria e poi venduto:
(metri cubi/anno)
-
-

g. Misura in cui le entrate derivanti dalla vendita di legname incidono sulle entrate totali (%) (oggi, 20 e 50 anni fa):

	<20%	tra 21 e 40%	tra 41 e 60%	tra 60 e 80%	>80%
oggi					
20 anni fa					
50 anni fa					

h. Altre eventuali fonti d'entrata (%) (oggi e 50 anni fa):

OGGI	<20%	tra 21 e 40%	tra 41 e 60%	tra 60 e 80%	>80%
fide pascolo					
locazione immobili					
concessioni risorse energetiche					
concessioni cave o estrazioni					
altro					

50 ANNI FA	<20%	tra 21 e 40%	tra 41 e 60%	tra 60 e 80%	>80%
fide pascolo					
locazione immobili					
concessioni risorse energetiche					
concessioni cave o estrazioni					
altro					

i. Principali opere di utilizzo pubblico alla cui realizzazione l'ente ha contribuito in passato e negli ultimi 10 anni

.....
.....
.....
.....
.....
.....

9. Nel caso di legna/legname per uso commerciale, da chi viene effettuato il taglio? *(possibile risposta multipla)*

- in proprio
- imprese di utilizzazione forestale
- acquirente

10. Con che sistemi viene effettuato l'esbosco? *(risposta multipla)*

- trattore e verricello (% sul totale)
- gru a cavo (% sul totale)
- avvallamento (% sul totale)
- altro (specificare) (% sul totale)

11. Chi sono gli acquirenti? *(risposta multipla, riferimento al 2013)*

- commercianti di legname o altri intermediari (specificare mc:)
- commercianti di legna o altri intermediari (specificare mc:)
- segheria (specificare mc:)
- stabilimenti per la produzione di energia (specificare mc:)
- altro (specificare)

12. Qual è prevalentemente la provenienza degli acquirenti?

- valli di Fiemme e Fassa
- altre zone del Trentino
- altro (specificare)

13. Qual è la destinazione dei residui di utilizzazione forestale?

(Se possibile mc annui approssimativi:)

- vengono lasciati in bosco:%
- destinati ad uso civico:%
- uso commerciale (es. impianti di teleriscaldamento):%

14. Vengono effettuati normalmente diradamenti?

Se sì, qual è la destinazione della legna proveniente da diradamenti?

(Se possibile mc annui approssimativi:)

- legna da ardere/ uso civico
- uso commerciale
- altro (specificare)

15. Qual è la destinazione della legna proveniente da schianti?

(Se possibile mc annui approssimativi:)

- legna da ardere/ uso civico
- uso commerciale
- altro (specificare)

(Per la Magnifica Comunità di Fiemme):

16. Qual è la destinazione dei residui di lavorazione della segheria?

(Se possibile mc annui approssimativi:)

- combustibile per la segheria
- uso civico per gli aventi diritto
- uso commerciale
- altro (specificare)

17. Quanta legname/legna viene assegnato in media agli aventi diritto di uso civico?

	oggi	20 anni fa	50 anni fa
Legname da opera			
Legna da ardere			

18. In base alle sue informazioni, gli aventi diritto si procurano altra legna al di fuori di quella proveniente dall'uso civico?

Se sì, in che modo?

- tramite acquisto
- da bosco in proprietà
- altro (specificare):

19. Negli ultimi anni la quantità di legna da ardere utilizzata dagli aventi diritto le sembra:

- aumentata (indicativamente in che %:)
- diminuita (indicativamente in che %:)
- rimasta costante
- non so

20. Pensa che in futuro il fabbisogno di legna da ardere possa aumentare?

- sì
- no
- non so

21. Pensa eventualmente che un aumento della produzione di legna sia possibile?

- sì
- no
- non so

Se sì, in che modo?

- con un aumento del prelievo
- con una maggiore efficienza dei metodi di taglio ed esbosco
- destinando a biomasse il materiale attualmente destinato ad altri scopi
- altro (specificare)

22. Si attribuiscono alla proprietà collettiva tre principali funzioni. Secondo lei, l'ente collettivo che rappresenta oggi svolge una: (assegni un punteggio da 0 -per niente - a 10 -moltissimo)

- funzione ecologica (conservazione e valorizzazione delle risorse naturali)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- funzione economica (sfruttamento delle risorse)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- funzione socio-culturale (coesione sociale e tutela del patrimonio storico e culturale della comunità)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Invece, secondo lei, 50 anni fa svolgeva una: (assegni un punteggio da 0 - per niente -a 10 - moltissimo)

- funzione ecologica (conservazione e valorizzazione delle risorse naturali)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- funzione economica (sfruttamento delle risorse)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- funzione socio-culturale (coesione sociale e tutela del patrimonio storico e culturale della comunità)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

23. In relazione ad uno sviluppo sostenibile del territorio dell'ente, assegni un punteggio alle seguenti possibilità di intervento:

(0-per niente adeguata 10- del tutto adeguata)

aumento dei terreni adibiti a pascolo

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

aumento della superficie boschiva

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

contrasto all'abbandono del territorio

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

cura del paesaggio

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

incentivazione della zootecnia di montagna

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

incentivazione del turismo invernale

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

incentivazione del turismo estivo

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

sinergia tra zootecnia e sviluppo turistico

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

maggiore impulso all'industria locale di lavorazione del legno

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

altro (specificare)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

24. Ritiene che lo sviluppo turistico abbia avuto influenza negativa sul legame tra la comunità e il territorio? (0-per niente 10-molto elevata)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

25. Come ritiene oggi il livello di partecipazione alla vita comunitaria dell'istituzione?
(assegni un punteggio da 0-nulla - a 10-molto elevato)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

E 20 anni fa?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

E 50 anni fa?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

26. Ritiene importante il ruolo che l'ente rappresenta per lo sviluppo del territorio?

(assegni un punteggio da 0-per niente - a 10-moltissimo)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

27. Nell'ambito dell'ente collettivo che rappresenta quali elementi di criticità o debolezza individua?

- mancanza o scarsità di risorse economiche
- rapporti conflittuali con altri centri di potere (es. amministrazioni comunali)
- scarso coinvolgimento delle giovani generazioni
- rapporti conflittuali con il corpo forestale provinciale
- scarsa attenzione della politica per le proprietà collettive
- nessun elemento di criticità o debolezza
- altro (specificare)

28. Ritiene che l'istituzione da lei rappresentata sia quindi:

- al passo con i tempi, non necessita di cambiamenti
- non adeguata alla situazione sociale e politica attuale
- adeguata, ma bisognosa di cambiamenti, ovvero:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BIBLIOGRAFIA

- Barana A., 'Gli usi civici nei contesto dei parchi naturali e nella più ampia funzione di salvaguardia del territorio' in *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine tra tradizione e modernità*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2003.
- Bisognin M.L., 'Paesaggi naturali, paesaggi d'uomini. Considerazioni sulla potenzialità operativa dei domini collettivi nella pianificazione paesistica' in *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine tra tradizione e modernità*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2003.
- Borziello G., *Escursioni nel gruppo del Latemar*, Cierre Edizioni, Sommacampagna, 2011.
- Borziello G., *Lagorai*, Cierre Edizioni, Sommacampagna, 2004.
- Borziello G., *Val di Fassa. Marmolada, Monzoni, Bocche*, Cierre Edizioni, Sommacampagna, 2002.
- Cantiani M.G., 'I modelli decisionali inclusivi come strumento per creare un senso di comunità' in *Dendronatura*, n. 1, 2012.
- Capuzzo E., *Carte di regola e usi civici nel Trentino*, Temi, Trento, 1985.
- Carestiato N., *Beni comuni e proprietà collettive come attori territoriali per lo sviluppo locale*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Padova, 2008.
- Casari M., 'Il ruolo degli ordinamenti comuni per impedire la tragedia delle risorse comuni' in *I domini collettivi nella pianificazione strategica dello sviluppo delle aree rurali*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2002.
- Cattoi S., *La Magnifica Comunità di Fiemme*, relazione tenuta in occasione del Seminario 'I patrimoni di comunità in Italia fra storia, cultura, natura e territorio', Trino Vercellese, 2005.
- Comune di Campitello di Fassa, *Regolamento per l'esercizio degli usi civici nei beni demaniali appartenenti al comune di Campitello di Fassa*, 1957.
- Comune di Capriana, *Regolamento per l'esercizio degli usi civici dei beni demaniali appartenenti all'amministrazione separata usi civici di Capriana*, 1979.
- Comune di Carano, *Regolamento uso civico*, 2013.
- Comune di Castello – Molina di Fiemme, *Regolamento d'uso per il godimento dei beni demaniali comunali*, 2007.

- Comune di Cavalese, *Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di uso civico del comune di Cavalese*, 1975.
- Comune di Daiano, *Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di uso civico del comune di Daiano*, 1985.
- Comune di Moena, *Regolamento per l'esercizio degli usi civici nei beni demaniali del comune di Moena*, 1984.
- Comune di Predazzo, *Regolamento per l'esercizio dei diritti di uso civico nel comune di Predazzo*, 1983.
- Comune di Soraga, *Regolamento per l'esercizio dei diritti di uso civico nel comune di Soraga*, 1997.
- Comune di Tesero, *Regolamento per i diritti di uso civico*, 2006.
- Comune di Valfloriana, *Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di uso civico*, 2007.
- Comune di Varena, *Regolamento per il godimento dei beni demaniali del comune*, 1948.
- Comune di Vigo di Fassa, *Regolamento usi civici*, 1987.
- Comune di Ziano di Fiemme, *Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto d'uso civico*.
- Consiglio di Stato, sentenza del 10 maggio 1939.
- Consiglio di Stato, sentenza del 26 febbraio 1936.
- Coppola G., 'I domini collettivi come patrimonio culturale' in *Le terre civiche tra l'istituzionalizzazione del territorio e il declino dell'autorità locale di sistema*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2000.
- Corradini T., *La Comunità familiare montana Vicinia "Feudo Rucadin" di Castello di Fiemme*, Cromopress, Trento, 2006.
- Corte di Appello di Roma, sezione speciale Usi Civici, sentenza del 30 gennaio 1950.
- Costanzi F., 'Le Consortele di Rabbi tra storia e diritto' in Minora F. (a cura di), *Terre comuni. Percorsi inediti nelle proprietà collettive del Trentino*, Professional Dreamers, Trento, 2012.
- Costato L., 'Le proprietà collettive in Italia: disciplina vigente e prospettive' in Atti del XXXI Incontro di Studio, *Analisi degli aspetti economico-estimativi e giuridici delle terre soggette al diritto di godimento collettivo*, Firenze University Press, 2001.
- Degiampietro C., *Storia di Fiemme e della Magnifica Comunità dalle origini all'istituzione dei comuni*, (II edizione), Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese, 1997.
- Egidi M., Caso R., 'Le forme giuridiche di appartenenza collettiva nella prospettiva dell'analisi economica del diritto: una tragedia a lieto fine?' in *Le terre civiche tra*

- l'istituzionalizzazione del territorio e il declino dell'autorità locale di sistema*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2000.
- Federico C., 'Dall'intento livellatore e liquidatorio alle nuove prospettive di valorizzazione dei domini collettivi' in *I domini collettivi nella pianificazione strategica dello sviluppo delle aree rurali*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2002.
- Ferrari V., 'La salvaguardia delle risorse naturali: considerazioni per un approccio istituzionale' in *Le terre civiche tra l'istituzionalizzazione del territorio e il declino dell'autorità locale di sistema*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2000.
- Giovannini G., *Studio della filiera foresta-legno per la valorizzazione delle risorse locali nella provincia di Trento*, Università di Padova, Tesi di dottorato, 2009.
- Gordon S., 'The economic theory of a common property resource: the fishery', in *The Journal of Political Economy*, vol. 62, n. 2, Apr., 1954.
- Gorfer A., *Le valli del Trentino. Trentino orientale*, Manfrini, Calliano, 1977.
- Greco M., 'Le statistiche sulle Common Land nell'Unione Europea e in Italia' in *Agriregionieuropa*, n.36, marzo 2014.
- Hardin G., 'Political Requirements for Preserving our Common Heritage' in *Wildlife and America*, a cura di Bokaw H., Council on Environmental Quality, Washington, 1978.
- Hardin G., 'The Tragedy of the Commons' in *Science*, n. 162, 1968.
- Istat, *6° Censimento Generale dell'Agricoltura, 2010*, Istruzione per la rilevazione.
- Lora C., *Valutazione della disponibilità di biomassa forestale a scopo energetico tramite modellazione GIS dei sistemi di raccolta in provincia di Trento*, Tesi di Laurea, Università di Trento, a.a. 2008-09.
- Marinelli F., 'Usi civici e beni comuni' in *Rassegna di diritto civile*, 2, 2013.
- Minora F. (a cura di), *Terre comuni. Percorsi inediti nelle proprietà collettive del Trentino*, Professional Dreamers, Trento, 2012.
- Nequirito M., *"Non abbiasi a vedere alcuno ridotto in estrema miseria e povertà". Beni comuni, proprietà collettiva e usi civici sulla montagna trentina tra '700 e '900*, Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici, Trento, 2011.
- Nequirito M., *La montagna condivisa*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.
- Nervi P., 'Le ragioni di un incontro scientifico' in *Il ruolo economico e sociale dei demani civici e delle proprietà collettive*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 1999.
- Nervi P., 'Le ragioni di una riunione scientifica' in *I domini collettivi nella pianificazione strategica dello sviluppo delle aree rurali*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2002.

- Netting R., *In equilibrio sopra un'Alpe*, La Nuova Italia Scientifica, MUCGT, Roma, San Michele all'Adige, 1996, traduzione italiana dell'opera *Balancing on a Alp*, Cambridge University Press, 1981.
- Olson M., *La logica dell'azione collettiva*, Feltrinelli, Milano, 1983; traduzione italiana dell'opera *The Logic of Collective Action*, 1965.
- Ophuls W., 'Leviathan or Oblivion' in *Toward a Steady State Economy*, a cura di Daly H., Freeman, San Francisco, 1973.
- Ostrom E., *Governare i beni collettivi*, Marsilio, Venezia, 2006; traduzione italiana dell'opera *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, New York, 1990.
- Pace D., 'Amministrazioni separate di uso civico' in *Il ruolo economico e sociale dei demani civici e delle proprietà collettive*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 1999.
- Pace D., *Demani e usi civici trentini: natura, origine, gestione*, Relazione tenuta a Castello Tesino, 2006.
- Pace S., *Usi civici, Associazioni agrarie e Comunioni familiari nella Regione Trentino-Alto Adige*, I.C.A., Trento, 1975.
- Perini A., *Statistica del Trentino*, Trento, 1852.
- Provincia Autonoma di Bolzano, Legge provinciale n. 2 del 7 gennaio 1959.
- Provincia Autonoma di Trento, Legge provinciale 14 giugno 2005.
- Provincia Autonoma di Trento, Legge provinciale n. 12 del 28 ottobre 1960.
- Provincia Autonoma di Trento, Legge provinciale n. 15, 1 aprile 1978.
- Provincia Autonoma di Trento, *Rapporto sullo stato delle foreste e della fauna*, Trento, 2010.
- Provincia Autonoma di Trento, *Relazione sull'attività svolta dal Servizio Foreste e Fauna nel 2011*, Trento, 2012.
- Provincia Autonoma di Trento, *Relazione sull'attività svolta dal Servizio Foreste e Fauna nel 2012*, Trento, 2013.
- Richter P., 'Proprietà collettive, usi civici e interesse pubblico' in *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2003.
- Rossi G., *I demani civici e le proprietà collettive tra passato e presente*, Università di Trento. Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, Trento, 2001.
- Samuelson P.A., 'The Pure Theory of Public Expenditure', in *Review of Economics and Statistics*, 1954.
- Santilocchi R., 'Proprietà collettiva e cultura dell'ambiente: i profili ecologici' in *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine tra tradizione e modernità*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2003.

Bibliografia

- Sartori Montecroce T., *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese, 2002 (traduzione dell'edizione originale in tedesco del 1892).
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 20 febbraio 1995.
- Smith R., 'Resolving the Tragedy of the Commons by Creating Private Property Rights in Wildlife' in *CATO Journal*, 1981.
- Statuto della Comunità familiare montana Vicinia 'Feudo Rucadin', 1978.
- Statuto della Comunità dei Vicini di Fiemme, 1993.
- Taddonio R., 'La necessità consuetudinaria della proprietà collettiva nella comunità e nell'ambiente' in *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine tra tradizione e modernità*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2003.
- Taiani R. (a cura di), *Una regola della storia. Il feudo di Predazzo si racconta a quattro secoli dal suo primo Statuto: 1608-2008*, Regola feudale di Predazzo, Predazzo, 2008.
- Taverna E., *La riscoperta dei beni comuni: percorsi di riflessione per un rinnovamento democratico*, Tesi di laurea, Università degli Studi "La Sapienza", Roma, a.a. 2011-12.
- Tomasella E., 'Esperienze di gestione di patrimoni collettivi nell'ottica dello sviluppo rurale locale' in *I domini collettivi e nuovi protagonismi per la promozione dello sviluppo rurale*, a cura di Nervi P., Cedam, Padova, 2002.
- Zieger A., *La Magnifica Comunità di Fiemme* (II edizione), Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese, 1996.

SITOGRAFIA

Censimento Agricoltura 2010, ISTAT: <http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/>

Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive:

<http://www.usicivici.unitn.it/home.html>

Comune di Campitello di Fassa: <http://www.comune.campitellodifassa.tn.it/>

Comune di Canazei: <http://www.comune.canazei.tn.it/canazei/>

Comune di Capriana: <http://comunecapriana.com/>

Comune di Carano: <http://www.comune.carano.tn.it/>

Comune di Castello-Molina di Fiemme: <http://www.comune.castellomolina.tn.it/>

Comune di Cavalese: <http://www.comunecavalese.it/>

Comune di Daiano: <http://www.comune.daiano.tn.it/>

Comune di Mazzin: <http://www.comune.mazzin.tn.it/>

Comune di Moena: <http://www.comune.moena.tn.it/>

Comune di Panchià: <http://www.comune.panchia.tn.it/>

Comune di Pozza di Fassa: <http://www.comunepozzadifassa.net/>

Comune di Predazzo: <http://www.comune.predazzo.tn.it/>

Comune di Soraga: <http://www.comune.soraga.tn.it/>

Comune di Tesero: <http://www.comune.tesero.tn.it/>

Comune di Valfloriana: <http://www.comune.valfloriana.tn.it/nuovo/index.php>

Comune di Varena: <http://www.comune.varena.tn.it/>

Comune di Vigo di Fassa: <http://www.comunedivigo.net/>

Comune di Ziano di Fiemme: <http://www.comune.ziano.tn.it/>

Consiglio delle Autonomie Locali, Consorzio dei Comuni Trentini:

<http://www.comunitrentini.it/>

Giordani I., *L'investitura del monte Vardabio nei più antichi documenti*, conferenza tenutasi il 13 settembre 2014 a Predazzo in <http://www.regolafeudale.it/>.

Giordani I., *La Magnifica Comunità di Fiemme*, 2008 in <http://storiadifiemme.it/>.

Giordani I., *Osservazioni sull'anniversario della Regola Feudale di Predazzo*, 2009, in <http://storiadifiemme.it/>.

La foresta storica doppiamente certificata, in <http://www.mcfspa.it/>.

La Magnifica comunità di Fiemme. I principali documenti della sua storia secolare (e-book).

Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese, 2008 in <http://www.mcfiemme.eu/>.

Magnifica Comunità di Fiemme, La Segheria: <http://www.mcfspa.it/>

Magnifica Comunità di Fiemme: <http://www.mcfiemme.eu/>

Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, *Rapporto Diagnostico CETS*, 2014, in <http://www.parcopan.org/it/index.html>.

Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino: <http://www.parcopan.org/it/index.html>.

Portale del Legno Trentino (Camera di Commercio): <http://www.legnotrentino.it/default.aspx>

Provincia Autonoma di Trento, Clima trentino: <http://www.climatrentino.it/>

Provincia Autonoma di Trento, Foreste demaniali:

<http://www.forestedemaniali.provincia.tn.it/>

Provincia Autonoma di Trento, Portale Geocartografico Trentino:

<http://www.territorio.provincia.tn.it/>

Provincia Autonoma di Trento, Servizio Autonomie Locali:

<http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/>

Provincia Autonoma di Trento, Servizio Catasto: <http://www.catasto.provincia.tn.it/>

Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e Fauna: <http://www.foreste.provincia.tn.it/>

Provincia Autonoma di Trento, Servizio Statistica: <http://www.statistica.provincia.tn.it/>

Provincia Autonoma di Trento, Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio,

<http://www.urbanistica.provincia.tn.it/>

Regola feudale di Predazzo: <http://www.regolafeudale.it/>

Regole di Spinale e Manez: <http://www.regolespinalemanez.it/homepage>

Rinnovo dell'investitura del monte Vardabio da parte di Giorgio Hack, Archivio Regola Feudale, 13 ottobre 1447, traduzione riportata in <http://www.regolafeudale.it/>.

Scuola per il governo del territorio e del paesaggio: <http://www.paesaggiotrentino.it/>

Storia di Fiemme: <http://storiadifiemme.it/>

Unità di Ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale:

<http://www.ricercaforestale.it/index.php>

RINGRAZIAMENTI

Un percorso di ricerca è sempre anche un percorso di crescita umana: ho infatti conosciuto molte persone che non solo mi hanno dato consigli e informazioni, ma mi hanno trasmesso passione ed entusiasmo.

Un ringraziamento speciale innanzitutto alla prof.ssa Maria Giulia Cantiani per la sua grande disponibilità e per l'opportunità che mi ha dato di approfondire questa tematica trasversale a più discipline e di vivere quindi una gratificante esperienza di studio. Ringrazio anche il dott. Alessandro Paletto e la dott.ssa Isabella De Meo per i preziosi consigli che mi hanno dato in merito alla preparazione del questionario e alla elaborazione dei dati raccolti.

Un ringraziamento va poi a tutti gli intervistati, i presidenti delle istituzioni delle valli di Fiemme e Fassa: Claudio Bernard (ASUC Pera di Fassa), Robert Brugger (ASUC Rover – Carbonare), Rinaldo Debertol (ASUC Canazei), Guido Dezulian (Regola feudale di Predazzo), Piergiorgio Girardi (Feudo Rucadin), Giorgio Locatin (ASUC Pozza di Fassa), Olivo Micheluzzi (ASUC Alba), Silviero Pezzeri (ASUC Gries), Francesco Verra (ASUC Penia), Giuseppe Zorzi (Magnifica Comunità di Fiemme).

Ringrazio inoltre per i dati e le informazioni che mi hanno fornito il dott. Bruno Crosignani, direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese; Massimo Miori e Danilo Tonina del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento; il dott. Stefano Cattoi, direttore dell'Ufficio Tecnico Forestale della Magnifica Comunità di Fiemme; il dott. Giovanni Martinelli dello Studio Tecnico Forestale di Cavalese.

Un grazie poi, per i consigli e le indicazioni, allo storico dott. Italo Giordani; alla dott.ssa Michela Arnoldi del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento; al prof. Pietro Nervi, presidente del Centro studi e documentazione sui demani civici e proprietà collettive dell'Università di Trento; a Roberto Giovannini, presidente dell'Associazione Provinciale ASUC Trentine; a Luca Soraruf, custode forestale di Capriana; alla dott.ssa Patrizia Bernard del Comune di Pozza di Fassa.

Ringrazio inoltre il personale dei comuni delle valli di Fiemme e Fassa che mi ha messo a disposizione i regolamenti comunali per l'esercizio degli usi civici.

Un grazie, infine, alla mia famiglia che mi ha sempre supportato e sopportato durante questo percorso di studi.

Rovereto, 15 marzo 2015